

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

163° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 2 LUGLIO 2002

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali.....	<i>Pag.</i>	5
2 ^a - Giustizia	»	8
3 ^a - Affari esteri.....	»	16
4 ^a - Difesa	»	22
5 ^a - Bilancio.....	»	25
6 ^a - Finanze e tesoro	»	34
7 ^a - Istruzione.....	»	38
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni.....	»	84
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	86
10 ^a - Industria.....	»	90
12 ^a - Igiene e sanità.....	»	94

Commissioni riunite

8 ^a (Lavori pubblici) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)	<i>Pag.</i>	3
--	-------------	---

Organismi bicamerali

Mafia	<i>Pag.</i>	97
Rifiuti	»	101
Anagrafe tributaria	»	103

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri.....	<i>Pag.</i>	111
5 ^a - Bilancio - Pareri.....	»	116
Infanzia e minori - Pareri.....	»	121

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i>	122
---------------------------	-------------	-----

COMMISSIONI 8^a e 13^a RIUNITE

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

MARTEDÌ 2 LUGLIO 2002

22^a Seduta

Presidenza del Presidente della 13^a Commissione
NOVI

*Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti
Viceconte.*

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (n. 114)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 21 dicembre 2001, n. 443. Rinvio dell'esame)

Il presidente NOVI, in considerazione del fatto che le due Commissioni 8^a e 13^a devono procedere alle loro rispettive riunioni, apprezzate le circostanze, dato che non è stato raggiunto il numero legale per poter iniziare l'esame del provvedimento in titolo, ne rinvia la trattazione alla prossima settimana.

CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI 8^a E 13^a RIUNITE

Il presidente NOVI avverte che le Commissioni 8^a e 13^a riunite sono convocate per l'esame, in sede consultiva su atti del Governo, dello schema di decreto legislativo concernente realizzazione delle infrastrutture

e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (n. 114), martedì 9 luglio 2002 alle ore 14,30.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 14,50.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 2 LUGLIO 2002

169^a Seduta*Presidenza del Presidente*
PASTORE

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ventucci e per l'interno D'Alì.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PASTORE riferisce sugli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato con i rappresentanti dei Gruppi, che si è appena conclusa.

Comunica che il disegno di legge n. 1545 (Attuazione della riforma del Titolo V) sarà iscritto all'ordine del giorno delle sedute della prossima settimana, se preventivamente assegnato.

Avverte, inoltre, che le Commissioni riunite 1^a e 4^a saranno convocate giovedì 11 luglio, alle ore 8,30, per l'esame dei disegni di legge sulla riforma dei servizi di informazione e di sicurezza.

Ricorda, quindi, che giovedì 4 luglio, alle ore 17, si terrà un incontro della Commissione con una delegazione vietnamita.

Informa della richiesta pervenuta dalla Commissione affari istituzionali del Consiglio regionale della Lombardia di tenere una serie di incontri con le omologhe Commissioni permanenti del Senato e della Camera dei deputati sul tema dell'attuazione della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione e sulle questioni connesse. A seguito di tale richiesta la Presidenza assumerà gli opportuni contatti per la convocazione di una serie di riunioni congiunte con l'omologa Commissione dell'altro ramo del Parlamento.

Comunica che il disegno di legge costituzionale n. 1472 (Abolizione della pena di morte nell'articolo 27 della Costituzione), già approvato dalla Camera dei deputati, è stato assegnato alla Commissione per l'esame in sede referente.

Invita, infine, i rappresentanti dei Gruppi a designare i rispettivi rappresentanti in seno alla Sottocommissione per i problemi della sicurezza, costituita nella seduta del 25 giugno.

Il senatore VITALI chiede che il disegno di legge n. 882, recante «Norme di principio e di indirizzo per l'istruzione, la formazione e l'aggiornamento del personale delle Forze di polizia», sia iscritto all'ordine del giorno dei lavori della Commissione.

Il PRESIDENTE, concorde la Commissione, avverte che il disegno di legge n. 882 sarà iscritto all'ordine del giorno delle sedute della prossima settimana.

Il senatore VITALI chiede che, prima di procedere all'esame degli emendamenti al disegno di legge costituzionale n. 1187 (sulla devoluzione), la Commissione proceda a una serie di audizioni, in particolare dei Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, anche in considerazione delle recenti notizie riguardanti il preoccupante andamento della spesa sanitaria.

Il presidente PASTORE, concordando sull'esigenza prospettata, propone di programmare tali audizioni anche in relazione all'esame del disegno di legge n. 1545, attuativo della riforma del Titolo V.

La Commissione conviene.

IN SEDE REFERENTE

(1520) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 maggio 2002, n. 97, recante misure urgenti per assicurare ospitalità temporanea e protezione ad alcuni palestinesi, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 giugno.

Il presidente PASTORE, in sostituzione del relatore Boschetto, informa che non sono stati presentati emendamenti.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva, quindi, la proposta del Presidente di conferire al relatore il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo e di richiedere l'autorizzazione a svolgere una relazione orale.

(1099) PIROVANO ed altri. – Disposizioni per la realizzazione di un centro anziani autosufficienti e parzialmente autosufficienti, nel comune di Caravaggio, fatto proprio dal Gruppo della Lega Padana, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 27 giugno.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il presidente PASTORE, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 13 di martedì 9 luglio.

La Commissione consente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1517) Deputato Antonio RUSSO. – Disposizioni in materia di incompatibilità dei consiglieri regionali, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il senatore FALCIER riferisce sul disegno di legge, approvato dalla Camera dei deputati, che trae origine da un'iniziativa legislativa a tutela dell'eletto, affinché la sospensione e la decadenza dalle cariche elettive costituiscano soluzioni da assumere solo se inevitabili. L'iniziale proposta, che escludeva l'incompatibilità con alcune fattispecie specifiche, è stata limitata alla estensione ai consiglieri regionali della previsione di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge n. 13 del 2002 come convertito in legge.

Tra le cause ostative alla titolarità delle cariche elettive locali, il n. 4 del comma 1 dell'articolo 63 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali prevede l'incompatibilità fra coloro che ricoprono una carica pubblica in un ente locale e i soggetti che abbiano instaurato un contenzioso con il medesimo ente, escludendo espressamente l'ipotesi della pendenza di liti in materia tributaria.

L'articolo 3-ter, modificando la disposizione citata, ha escluso dalle cause di incompatibilità anche la lite insorta a seguito dell'esercizio dell'azione popolare e ha stabilito che la lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato; dunque l'incompatibilità non si determina se non sia passata in giudicato la sentenza in base alla quale la lite è stata instaurata.

Il disegno di legge in esame estende ai consiglieri regionali, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 3-ter citato, fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali, attuative dell'articolo 122 della Costituzione, nei limiti dei principi fondamentali fissati nel disegno di legge n. 1094, recentemente definito dalla Commissione.

Propone infine di dare esito favorevole al disegno di legge in titolo e di richiedere, se ve ne saranno le condizioni, di discuterlo in sede deliberante.

Il PRESIDENTE propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 13 di martedì 9 luglio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 2 LUGLIO 2002

95^a Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente*

Antonino CARUSO

*Interviene il ministro della giustizia Castelli.**La seduta inizia alle ore 15.**IN SEDE REFERENTE*

(1296) *Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità*

(104) *Luigi MARINO ed altri. – Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze*

(279) *PEDRIZZI ed altri. – Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma*

(280) *PEDRIZZI. – Istituzione del tribunale di Gaeta*

(344) *BATTAFARANO ed altri. – Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano*

(347) *Cesare MARINI. – Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria*

(382) *VALDITARA. – Istituzione di nuovo tribunale in Legnano*

(385) *SEMERARO ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Taranto*

(454) *GIULIANO. – Istituzione del tribunale di Aversa*

(456) *GIULIANO. – Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni*

(502) *VIVIANI. – Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona*

(558) *CIRAMI. – Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d'appello e della corte di assise d'appello di Palermo*

- (578) FASOLINO. – *Delega al Governo per l'istituzione del Tribunale di Mercato San Severino*
- (740) CALDEROLI. – *Istituzione della corte d'appello di Lucca*
- (752) VISERTA COSTANTINI. – *Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila*
- (771) PASTORE ed altri. – *Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila*
- (955) Cesare MARINI ed altri. – *Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura*
- (970) FILIPPELLI. – *Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone*
- (1051) FEDERICI ed altri. – *Istituzione della corte d'appello di Sassari*
- (1226) FASSONE ed altri. – *Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti*
- (1258) COSSIGA. – *Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere*
- (1259) COSSIGA. – *Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali*
- (1260) COSSIGA. – *Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonché di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura*
- (1261) COSSIGA. – *Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità*
- (1279) IERVOLINO ed altri. – *Accorpamento delle città di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro, nel circondario del tribunale di Nola*
- (1300) CICCANTI. – *Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata*
- (1367) FASSONE ed altri. – *Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità*
- (1411) FASSONE. – *Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari*
- (1426) CALVI ed altri.- *Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni di magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi*
- (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 27 giugno.

Prende la parola il senatore FASSONE il quale preannuncia che il suo intervento nella seduta odierna sarà concentrato, sempre con riferimento al disegno di legge n. 1296, sui temi dell'accesso in magistratura e del tirocinio, nonché su quello delle funzioni e dell'organizzazione del-

l'istituenda scuola della magistratura. Al riguardo, sottolinea innanzitutto come l'insufficienza delle modalità con cui sono attualmente strutturati l'accesso in magistratura e il successivo tirocinio degli uditori sia all'origine di una gran parte delle disfunzioni e delle reazioni critiche che contraddistinguono l'attività degli organi giudiziari. Il concorso in magistratura – e più precisamente le prove scritte del concorso – sono divenuti l'unico elemento di selezione effettiva per l'accesso in magistratura e il concorso ha conseguentemente assunto dimensioni tali da renderlo non governabile e da far sì che la selezione che esso realizza abbia in modo eccessivo carattere di aleatorietà, risultando inoltre inevitabilmente insufficiente in quanto consente di valutare – e peraltro in maniera non del tutto adeguata – solo la preparazione tecnica del candidato, ma non il complesso delle sue caratteristiche attitudinali.

Il tema della modifica della disciplina per l'accesso in magistratura deve naturalmente essere affrontato tenendo fermi i principi stabiliti dalla Costituzione ed in particolare quello sancito dall'articolo 106, primo comma, che perentoriamente prevede che le nomine dei magistrati abbiano luogo per concorso. Deve evidenziarsi come questa previsione differisca da quella di cui all'articolo 97, terzo comma, della Costituzione relativa, in generale, all'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, accesso che avviene per concorso salvo i casi previsti dalla legge. In altri termini la Costituzione non ammette deroghe al principio che le nomine dei magistrati debbano avvenire per concorso, al di fuori delle limitate eccezioni previste dai successivi commi secondo e terzo dello stesso articolo 106. Alla radice della scelta operata dal costituente vi è il ruolo che lo stesso ha inteso attribuire al concorso quale strumento di legittimazione della magistratura, in quanto esso rappresenta il meccanismo con il quale è possibile selezionare un campione sociale rappresentativo munito però dei requisiti di altissima professionalità necessari per l'espletamento delle funzioni giudiziarie. In questo modo si è cercato di assicurare una forma, seppure indiretta, di legittimazione democratica all'ordine magistratuale che unitamente alla previsione secondo la quale il giudice è soggetto alla legge – che a sua volta è espressione di un corpo direttamente rappresentativo – avrebbe dovuto controbilanciare la mancanza di un'investitura democratica della magistratura stessa.

Il disegno di legge n. 1296 cerca di affrontare la problematiche su cui si è testé richiamata l'attenzione, prevedendo per l'accesso in magistratura un concorso di secondo grado al quale potranno essere ammessi soltanto coloro che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense ovvero l'idoneità in qualsiasi concorso bandito dalla pubblica amministrazione per il quale sia necessario il possesso della laurea in giurisprudenza ovvero che abbiano conseguito un dottorato di ricerca in materie giuridiche. A questo proposito, la previsione relativa al dottorato di ricerca in materie giuridiche gli appare però generica, in quanto alcune di queste materie potrebbero essere scarsamente significative ai fini di una futura ammissione in magistratura, mentre l'idoneità in un concorso per la pubblica amministrazione per il quale sia richiesta la laurea in giuri-

sprudenza non gli sembra garantire di per sé un'adeguata qualificazione ai fini dell'accesso al concorso. Per quanto riguarda infine l'abilitazione all'esercizio della professione forense, va sottolineato come tale disposizione presenti innanzitutto l'inconveniente di «mettere in scala» le due professioni di avvocato e di magistrato. In secondo luogo essa non sembra tener conto delle perplessità derivanti dal fatto che gli esami di abilitazione si caratterizzano per *standard* valutativi diversi a seconda delle differenti aree territoriali in cui gli esami hanno luogo. Infine, quest'ultima previsione implica anche la conseguenza inevitabile di un eccessivo affollamento degli esami per l'abilitazione all'esercizio della professione forense, dove confluirà certamente una buona parte degli aspiranti all'accesso in magistratura.

Più in generale, la soluzione proposta con l'articolo 2 del disegno di legge n. 1296 suscita inoltre perplessità in quanto essa significa «l'azzerramento» sostanziale dell'esperienza delle scuole di specializzazione per le professioni legali. Se infatti la frequentazione di queste scuole non consentirà l'accesso al concorso in magistratura, risulterà frustrata la finalità di fondo sottesa alla loro istituzione, finalità che, come è noto, è rappresentata dall'esigenza di realizzare, nella fase iniziale del percorso postuniversitario, una formazione comune a tutti coloro che aspirano all'esercizio di professioni giuridiche; si tratti di magistrati, di avvocati o di notai.

La proposta del Gruppo democratici di sinistra – L'Ulivo si rifà invece alle indicazioni formulate tempo addietro dalla cosiddetta «Commissione Gallo» e ritiene opportuno muoversi in una direzione diversa. Si tratterebbe, più in particolare, di tenere naturalmente ferma l'eliminazione dei *quiz* come strumento di preselezione, già stabilita con la legge n. 48 del 2001, e di prevedere – anche qui confermando sostanzialmente la previsione di cui all'articolo 124 dell'ordinamento giudiziario – che al concorso in magistratura possano accedere i titolari di diploma rilasciato dalle scuole di specializzazione in professioni legali. Al riguardo deve rilevarsi che, a fronte di circa ventiduemila laureati in giurisprudenza nell'anno 2001, con riferimento all'anno 2001 – 2002, risultano attivate scuole di specializzazione in professioni legali presso trentasette università. Il numero dei posti disponibili presso tali scuole, sempre in relazione allo stesso periodo di tempo, è pari a quattromilaseicentoventi ed il numero di domande pervenute per l'ammissione alle scuole medesime è stato pari a seimilacentotrentacinque, mentre il numero di candidati presenti alle prove di ammissione è stato pari a tremilacinquecentoottantotto. La soluzione più convincente sembra pertanto, a suo avviso, quella di valorizzare le potenzialità legate a tali scuole, modellandone l'organizzazione in modo da far sì che il numero dei diplomati dalle stesse in ciascun anno oscilli fra i millecinquecento ed i duemilacinquecento. Accanto al canale di accesso principale, rappresentato appunto dal transito attraverso le scuole di specializzazione, dovrebbe poi essere previsto un canale diverso rappresentato dalla possibilità di partecipare al concorso per l'accesso in magistratura per coloro che, muniti di laurea in giurisprudenza, abbiano svolto per un significativo periodo di tempo funzioni al-

meno di carattere direttivo nella pubblica amministrazione. Si tratterebbe di una previsione che dovrebbe essere in linea generale modellata su quelle attualmente vigenti per la magistratura amministrativa e che servirebbe anche a fornire una strada alternativa a quegli studenti che potrebbero rinunciare alla strada delle scuole di specializzazione in professioni legali in quanto dissuasi dall'onere anche di carattere economico che il percorso indicato come principale comunque comporterebbe. In tal modo si avrebbe una significativa riduzione del numero dei partecipanti al concorso in magistratura, che finirebbe presumibilmente per oscillare tra cinque o sei volte il numero dei posti messi a concorso, senza gli inconvenienti cui si è prima accennato. Le modalità di svolgimento dell'esame dovrebbero poi risultare più rapide grazie allo strumento dei correttori esterni già introdotto con la legge n. 48 del 2001 e grazie altresì ad una nuova previsione che potrebbe introdurre a regime la facoltà per la commissione esaminatrice del concorso, alla luce del numero dei candidati e dei tempi di espletamento previsti per le prove concorsuali, di ridurre da tre a due il numero delle prove scritte secondo il modello oggi previsto in via transitoria dall'articolo 18 della citata legge n. 48 del 2001.

L'insieme delle soluzioni così prospettate consentirebbe di contenere entro l'arco di un anno lo svolgimento della procedura concorsuale, il che rappresenterebbe il presupposto necessario per una riforma organizzativa che potrebbe assicurare vantaggi assai rilevanti e che consisterebbe nell'allineare ad un'unica data il momento in cui i vincitori del concorso cominciano il tirocinio, il momento in cui coloro che hanno concluso il tirocinio assumono le funzioni giudiziarie, e il momento in cui operano, almeno in linea di massima, i provvedimenti con cui vengono disposti i trasferimenti e le promozioni ed in generale tutti gli avvicendamenti negli uffici giudiziari. Una simile impostazione consentirebbe di ridurre al minimo la durata delle vacanze negli uffici giudiziari con effetti positivi che sono facilmente immaginabili.

Centrale in questo impianto sarebbe il nuovo assetto che dovrebbe avere il tirocinio. Oggi il tirocinio è di qualità insufficiente, tra l'altro, perché non vi è una sede apposita per il suo svolgimento e perché i magistrati cui sono affidati gli uditori non sono nemmeno parzialmente sollevati dalle loro funzioni e quindi non hanno assai spesso il tempo necessario per seguire i tirocinanti. Nell'impianto che potrebbe essere delineato con la delega in esame, il ruolo del tirocinio sarebbe valorizzato dall'esistenza della Scuola della magistratura, che verrebbe a costituire il fulcro attorno al quale lo stesso dovrebbe svolgersi. Il tirocinio dovrebbe avere durata biennale e dovrebbe essere articolato in sessioni alternate di uguale durata, alcune destinate alla frequentazione di corsi presso la Scuola della magistratura ed altre invece finalizzate all'acquisizione di un'esperienza pratica presso uffici giudiziari, studi di avvocato, uffici della pubblica amministrazione, istituti di pena, banche e qualsiasi altra realtà la cui conoscenza possa risultare utile nella formazione dei futuri magistrati. Il tirocinio dovrebbe essere accompagnato da valutazioni periodiche, che sarebbero elaborate sia dai docenti operanti presso la Scuola, sia dai magistrati

affidatari degli uditori giudiziari nel corso delle esperienze pratiche nei diversi uffici, e potrebbe concludersi eventualmente con un colloquio finale. Il tirocinio verrebbe così a rappresentare il momento fondamentale di formazione del magistrato non solo nella prospettiva di un affinamento delle sue conoscenze tecniche, ma anche e soprattutto dal punto di vista dell'acquisizione di capacità operative di carattere pratico e della consapevolezza di tutto ciò che implica, nel suo concreto dispiegarsi, il ruolo del magistrato stesso.

In questo quadro l'istituzione della Scuola della magistratura riveste chiaramente un'importanza essenziale. È un'innovazione di cui si parla ormai da circa venti anni, ma che non è mai stata tradotta in realtà probabilmente perché, politicamente, essa rappresenta un «luogo istituzionale troppo appetito». Al riguardo l'unica soluzione realistica gli sembra quella di fare della Scuola, coerentemente con il disposto di cui al sesto comma dell'articolo 33 della Costituzione, un'istituzione di alta cultura avente un ordinamento autonomo, nell'ambito della quale sia attribuito però un ruolo a ciascun soggetto avente competenze istituzionali in tema di giustizia, a cominciare dal Consiglio Superiore della Magistratura e dal Ministro della giustizia.

Per quanto riguarda il modello di scuola, deve però preliminarmente sottolinearsi la necessità che essa rimanga una Scuola della magistratura, non essendo infatti pensabile che della stessa possano usufruire anche gli avvocati in quanto il numero di questi ultimi è così elevato che una simile soluzione deve ritenersi concretamente impraticabile, a meno di non operare selezioni che sarebbero del tutto arbitrarie o comunque criticabili ed insoddisfacenti. Ciò naturalmente non significa revocare in alcun modo in dubbio l'opportunità, anzi la necessità, che l'avvocatura sia rappresentata tanto nel Comitato direttivo della Scuola quanto nell'attività di docenza all'interno della stessa. D'altra parte, nel definire la struttura della Scuola, l'impostazione seguita dal disegno di legge n.1296 appare carente laddove essa non tiene conto delle differenze che caratterizzeranno inevitabilmente l'attività della stessa a seconda che essa si occupi di tirocinio o di aggiornamento professionale dei magistrati. La prima di queste attività è infatti in maniera significativa di carattere sedentario ed implica un corpo di docenti fisso per lo meno in parte. Al contrario, l'aggiornamento richiede una struttura organizzativa assai più agile, assai più mobile, e presuppone un corpo di docenti che è per lo più variabile. Da questo punto di vista la previsione contenuta nell'articolo 3 del disegno di legge n. 1296 non sembra convincente in quanto non prefigura un modello di scuola che sia sufficientemente solido ed articolato, oltre – più in particolare – a trascurare l'apporto del mondo universitario nel configurare la composizione del Comitato direttivo, apporto che invece sarebbe sicuramente assai utile, e delinea quindi una struttura che non appare in grado di svolgere pienamente quella funzione propulsiva indispensabile per il buon funzionamento della nuova istituzione.

Prende poi brevemente la parola il senatore CALVI il quale, dopo aver sottolineato che la posizione espressa dal senatore Fassone sui temi sui quali lo stesso si è testé soffermato rappresenta una posizione nella quale si riconosce tutto il gruppo Democratici di Sinistra – Ulivo, auspica un confronto aperto ed effettivo sulle problematiche sottese ai disegni di legge in titolo.

Interviene quindi il senatore ZICCONI, il quale fa presente di avere ascoltato con estrema attenzione le considerazioni svolte dal senatore Fassone e di ritenerle un terreno sul quale certamente può svolgersi un confronto serio ed approfondito.

Il presidente Antonino CARUSO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

POSTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA NOTTURNA

Il presidente Antonino CARUSO avverte che la seduta della Commissione già convocata per le ore 21 di oggi avrà inizio alle ore 21,30.

La seduta termina alle ore 16.

96^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO

La seduta inizia alle ore 21,55.

IN SEDE REFERENTE

(1231) DELOGU ed altri. – Modifica della Tabella A allegata alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, sulla competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso il 25 giugno scorso.

Il presidente Antonino CARUSO comunica alla Commissione di aver acquisito in via informale la situazione del carico di lavoro della corte d'appello di Palermo, proprio nella prospettiva degli effetti attesi dal prefigurato spostamento di competenza dalla corte di appello di Cagliari alla corte d'appello di Roma. Precisando che i dati in questione sono riferiti

tanto ai procedimenti riguardanti in senso proprio i magistrati, quanto ai procedimenti collegati all'applicazione della cosiddetta «legge Pinto» (legge n. 89 del 2001) per effetto del rinvio effettuato allo stesso articolo 11 del codice di procedura penale, il Presidente sottolinea che presso la corte d'appello di Cagliari si è rivelato modesto il carico di lavoro per i procedimenti riguardanti i magistrati, ancora modesto appare altresì il carico nelle ipotesi di cui alla «legge Pinto», in cui, peraltro, occorre registrare un *trend* in aumento, dovuto tanto alla situazione che interessa direttamente la corte d'appello di Palermo, sia in ordine all'attività dei tribunali di Tempio Pausania e Lanusei che è particolarmente carica.

Su proposta del relatore FEDERICI, la Commissione conviene quindi di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a martedì 9 luglio, alle ore 20.

Il seguito dell'esame è poi rinviato.

(1184) MEDURI ed altri. – Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, fatto proprio dal Gruppo di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 27 giugno scorso.

Il presidente Antonino CARUSO, dopo aver riepilogato le finalità cui si ispira il provvedimento all'esame che affronta la complessa problematica della dirigenza penitenziaria relativamente a molti aspetti fortemente evidenziatisi nel corso dei sopralluoghi negli istituti penitenziari avviati dalla Commissione, mette in rilievo l'esigenza di intervenire con la dovuta sollecitudine. Al riguardo ritiene che eventuali audizioni – di cui pure gli è stata avanzata richiesta – finirebbero per rallentare l'iter del provvedimento. Informa, infine, che la Commissione bilancio ha richiesto in data di oggi la relazione tecnica sul disegno di legge in titolo, ai sensi dell'articolo 76-*bis* del Regolamento.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è poi rinviato.

La seduta termina alle ore 22,05.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MARTEDÌ 2 LUGLIO 2002

58^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente***DANIELI**

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Margherita Boniver.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore PELLICINI prospetta l'opportunità di un dibattito in Commissione in ordine alla situazione della comunità dei cittadini somali che vivono in Italia. Al riguardo, segnala come, non essendovi attualmente rapporti diplomatici fra l'Italia e le varie entità statuali insediatesi in territorio somalo, i circa settemila cittadini che compongono tale comunità debbano fare riferimento, per lo svolgimento di funzioni para-consolari, ad una struttura che è costretta ad operare in condizioni di estrema precarietà. Ciò si traduce spesso in un impedimento alla fruizione di elementari diritti civili e di servizi sociali. In tali condizioni, appare indifferibile un'iniziativa che valga a garantire una maggiore tutela a cittadini che hanno un forte legame con l'Italia (molti di loro sono ad esempio i discendenti di soldati che combatterono con le Forze armate italiane all'Amba Alagi) e che sempre più spesso sono costretti ad abbandonare il Paese in direzione di altri Stati europei.

Si associano all'auspicio del senatore Pellicini il presidente DANIELI ed i senatori ANDREOTTI e PIANETTA.

Il sottosegretario Margherita BONIVER manifesta gratitudine al senatore Pellicini per avere sollevato un problema annoso, quale quello dei rapporti con la ex colonia somala. In proposito, preannunzia la disponibilità del suo Dicastero ad un confronto con la Commissione, sia per ciò che attiene ai problemi derivanti dalla mancanza di rapporti diplomatici con le varie entità statuali presenti in territorio somalo, che in merito alla condizione dei cittadini somali che vivono in Italia, molti dei quali versano in una situazione di grave disagio sotto il profilo sociale.

IN SEDE REFERENTE

(1308) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'Islanda di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 14 gennaio 1999

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 19 giugno 2002.

Il senatore DANIELI avverte che sostituirà il presidente Provera, in missione all'estero, quale relatore per disegno di legge in titolo.

In tale veste, illustra l'emendamento 3.1, diretto a recepire le indicazioni formulate dalla 5^a Commissione permanente per ciò che attiene alla copertura finanziaria.

Il sottosegretario Margherita BONIVER esprime parere favorevole su tale emendamento.

Dopo che è stata verificata la presenza del prescritto numero di senatori, viene approvato l'emendamento 3.1 e, quindi, l'articolo 3, nel testo emendato.

La Commissione conferisce quindi al relatore il mandato a riferire in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge, come emendato.

(1400) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Unita di Tanzania per la promozione e la protezione degli investimenti, fatto a Dar Es Salaam il 21 agosto 2001

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 19 giugno 2002.

Dopo che è stata verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conferisce al relatore il mandato a riferire in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

(1461) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh per la cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 4 dicembre 2000

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il senatore FORLANI, sottolineando preliminarmente come con l'accordo in ratifica venga compiuto un salto di qualità molto significativo nei rapporti tra l'Italia e il Bangladesh, già improntati a consolidato spirito di amicizia e collaborazione. Il testo pattizio in esame

definisce infatti per la prima volta un quadro normativo di riferimento complessivo per la cooperazione in campo scientifico e tecnologico.

Nel preambolo viene manifestato il proposito di consolidare le relazioni bilaterali e di promuovere, appunto, la collaborazione sul piano scientifico e tecnologico, su basi di eguaglianza e reciproco beneficio. I settori per i quali è prefigurata siffatta collaborazione sono essenzialmente l'agricoltura e la pesca, le scienze terrestri, la meteorologia e l'oceanografia, la chimica, l'informatica, l'energia, l'ambiente, la ricerca sui materiali, la medicina e la biotecnologia, l'ingegneria e le telecomunicazioni; sono inoltre previste iniziative di collaborazione in materia di tutela del patrimonio culturale.

La cooperazione nelle aree predette si concretizzerà attraverso scambio di scienziati, ricercatori e personale tecnico, scambio di documentazione scientifica e tecnologica, organizzazione congiunta di seminari e conferenze, programmi di ricerca congiunti, borse di studio per corsi di formazione e specializzazione presso istituzioni scientifiche dei due Paesi, scambio e trasferimenti di tecnologia tra le due parti.

Ove necessario le Parti incoraggeranno la conclusione di accordi integrativi fra università, istituti di ricerca e agenzie governative per svolgere iniziative congiunte.

Passa quindi ad illustrare brevemente il testo dell'accordo, soffermandosi dapprima sull'articolo V, che prevede l'istituzione di un comitato congiunto sulla cooperazione scientifica e tecnologica, incaricato di promuovere l'avanzamento delle attività di cooperazione. Passa quindi ad illustrare gli articoli VI e VII, diretti rispettivamente ad accordare le agevolazioni d'uso necessarie per l'entrata, il soggiorno e l'uscita nel territorio dei due Stati del personale che parteciperà ai progetti di cooperazione ed a definire il regime delle agevolazioni amministrative e tributarie per il trasporto delle attrezzature e dei materiali da utilizzare per la realizzazione dei progetti stessi.

Dopo aver brevemente richiamato il contenuto dei rimanenti articoli dell'accordo, sottolinea come l'importanza del testo trascenda la sua diretta portata operativa; al riguardo, rileva come il Bangladesh abbia una posizione di importanza strategica ai fini della politica estera dell'Italia, pur non potendosi sottacere le rilevanti difficoltà e contraddizioni rilevabili nello sviluppo democratico di quel Paese.

Occorre al riguardo considerare la difficile evoluzione di un Paese di 130 milioni di abitanti – dei quali il 43 per cento ha meno di 14 anni e circa il 46 per cento vive sotto il livello minimo di sussistenza – verso condizioni di stabilità, di rispetto delle libertà fondamentali e di sviluppo economico.

Divenuto indipendente nel 1971, il Bangladesh intraprese in un primo tempo un percorso di sviluppo democratico, con apprezzabili margini di libertà religiosa, pur all'interno dei vincoli derivanti dall'attribuzione all'Islam del carattere di religione di Stato. L'assetto democratico si è peraltro in prosieguo di tempo rivelato assai precario, e dal 1975 al 1990 il Paese è stato retto da un regime militare. Ripristinato un quadro costituzionale de-

mocratico nel 1991, si è ben presto assistito all'intensificazione dei contrasti fra il Governo e le opposizioni di impronta socialista e filoindiana, fino a rasentare la guerra civile. A ciò si sono aggiunte le tensioni fra il Governo e i separatisti impegnati per la conquista dell'autonomia di tre distretti ai confini con l'India; in proposito, è peraltro successivamente intervenuto un accordo di pacificazione, risalente al 1997.

In anni più recenti, a tale quadro si sono aggiunti i ricorrenti scontri fra le forze di sicurezza e i movimenti islamisti.

Nel febbraio del 2000 è stata introdotta una nuova disciplina in materia di sicurezza pubblica, che ha attribuito estesi poteri alle autorità di polizia ed ha istituito tribunali speciali per i reati connessi al terrorismo. In tale contesto va inoltre segnalato che in Bangladesh è prevista la pena di morte e, secondo un rapporto di Amnesty International del novembre 2000, la tortura viene applicata in modo diffuso.

Sul piano economico, il Paese è ancora fortemente vulnerabile, e dipende in modo massiccio dagli aiuti esterni, anche in considerazione degli esigui margini di miglioramento che residuano in termini di aumento della produttività agricola.

Le elezioni del 1996, e, da ultimo, del 5 ottobre 2001, hanno in tale contesto segnato un rafforzamento delle istituzioni democratiche, anche se il confronto parlamentare è sovente condizionato dalle tensioni sociali, che talvolta sfociano in dimostrazioni di piazza violente.

Negli ultimi giorni si è innescata una crisi politica a seguito delle dimissioni, per contrasti in seno al partito nazionalista ora al Governo, del Presidente della Repubblica Badru Ddoza Chow Dhuri. A seguito di ciò, il Presidente del Parlamento Sircar ha assunto *ad interim* le funzioni di Capo dello Stato, in attesa dell'elezione da parte del Parlamento del nuovo Presidente, che dovrà aver luogo entro il termine di tre mesi.

Da segnalare inoltre che il dialogo fra governo ed opposizione continua ad essere percorso da ricorrenti tensioni, con pesanti conseguenze sull'ordine pubblico.

Il Bangladesh rimane tuttora in bilico fra una prospettiva di sviluppo accelerato e un'involuzione che lo condannerebbe a rimanere nella presente, gravissima situazione di povertà. Sono però da registrare rilevanti passi in avanti rispetto alla situazione del passato anche recente, mentre sul versante socio-culturale può constatarsi la perdurante affermazione degli indirizzi moderati dell'Islam.

In politica estera il Bangladesh è membro influente del movimento dei Non Allineati, ed è portavoce del gruppo dei 49 Paesi meno sviluppati. Esso rappresenta certamente un significativo *partner* per l'Italia, sia ai fini dei rapporti con il mondo islamico che nei vari *forum* internazionali.

Il Bangladesh si caratterizza inoltre per il significativo contributo fornito alle missioni di pace dell'ONU.

Nel complesso, il Paese dimostra a tutti i livelli una volontà di approdare ad una più solida democrazia e ad una credibile prospettiva di sviluppo, ma è minacciato dalle tensioni interne e dalla diffusa povertà che

alimenta inevitabilmente l'estremismo, i separatismi e i fondamentalismi religiosi.

Per le ragioni esposte, raccomanda l'approvazione del disegno di legge.

Si apre la discussione.

Il senatore PIANETTA, dopo aver espresso l'auspicio di una sollecita approvazione del disegno di legge, sottolinea l'opportunità di attivare le sinergie esistenti fra gli interventi di cooperazione allo sviluppo che riguardano il Bangladesh, specialmente per ciò che attiene i settori dell'agricoltura e della pesca e quelli per la cooperazione scientifica e tecnologica prefigurati dall'accordo.

Dopo aver segnalato l'esigenza di un assiduo impegno dell'Italia per la salvaguardia dei diritti umani e il consolidamento delle istituzioni democratiche in Bangladesh, sottolinea come dall'approvazione del disegno di legge potrà derivare un apprezzabile impulso allo sviluppo dei rapporti bilaterali con un Paese che riveste importanza strategica per l'Italia.

Il senatore PELLICINI, rilevato come sia ricorrente la stipula di accordi di cooperazione nei più vari settori con Paesi che presentano un quadro precario in termini di tutela dei diritti umani e dei principi democratici, fa presente come si sia ormai affermato nella comunità internazionale un orientamento favorevole allo sviluppo dei rapporti anche con tali Paesi, nel presupposto che il loro isolamento possa essere nella maggior parte dei casi controproducente. Naturalmente, tale indirizzo deve essere coniugato con un rafforzato impegno per il monitoraggio del rispetto dei diritti umani.

Per le ragioni esposte, preannuncia il voto favorevole del gruppo di Alleanza nazionale.

Dopo che il relatore FORLANI ha ribadito, in sede di replica, l'auspicio nel senso dell'approvazione del disegno di legge, il sottosegretario Margherita BONIVER sottolinea come l'accordo in ratifica rappresenti un efficace strumento di cooperazione che potrà dare un significativo impulso ai rapporti con il Bangladesh.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1308

Art. 3.

3.1

IL RELATORE

*Al comma 1, sostituire le parole: «valutato in euro 173.000 annui»
con le seguenti: «valutato in euro 171.359».*

DIFESA (4^a)

MARTEDÌ 2 LUGLIO 2002

42^a seduta

Presidenza del Presidente

CONTESTABILE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Bosi.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che il senatore Lavagnini, già componente della Commissione sino al 1° agosto 2001, da ieri è tornato a farne parte. Coglie quindi l'occasione per porgergli un cordiale saluto ed i migliori auguri di buon lavoro.

SULLE MISSIONI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE rende noto che a causa di concomitanti impegni parlamentari nel mese di luglio, il capo delegazione, senatore Palombo, invita a riflettere sull'opportunità di un differimento a settembre della visita al Poligono militare di Nettuno, già prevista per il 16 luglio.

Conviene la Commissione.

Fa poi presente che la Commissione Difesa della Camera dei deputati è orientata a recarsi in Etiopia-Eritrea dal 29 luglio al 2 agosto. Analoga missione era stata già deliberata il 4 luglio 2001 da questa Commissione e successivamente rinviata in ragione della sopraggiunta crisi internazionale. Propone comunque l'effettuazione di una visita da parte di ristretta delegazione di questa Commissione proprio nei giorni dal 29 luglio al 2 agosto.

Conviene la Commissione.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Interrogazione**

Il sottosegretario BOSI risponde all'interrogazione n. 3-00453 del senatore Fasolino, vertente sul trasferimento del XX Gruppo Squadroni Cavalleria dell'aria «Andromeda», rilevando che la Difesa aveva già affrontato il tema in sede di risposta all'interrogazione a risposta scritta presentata sempre dal senatore Fasolino n. 4-00516 in data 17 gennaio 2002. In particolare ricorda che in quell'occasione era stato sottolineato come l'evoluzione della situazione internazionale avesse reso necessario delineare una struttura della Difesa sensibilmente ridotta dal punto di vista quantitativo e funzionale al mutato quadro geo-strategico di riferimento. Conseguentemente alle Forze armate viene richiesto un crescente impegno di razionalizzazione e snellimento delle proprie strutture per ottenere uno strumento operativo moderno, e coerente con quelli dei principali *partners* europei ed atlantici, in grado di tutelare globalmente gli interessi nazionali e di proiettare stabilità fuori dei confini.

Il profondo processo di ristrutturazione dell'organizzazione militare ha trovato poi ulteriore impulso nella legge 14 novembre 2000, n. 331 recante «Norme per l'istituzione del servizio militare professionale» che, nel prevedere una generale contrazione dello strumento militare, impone la necessità di un ulteriore allineamento delle strutture ordinarie delle Forze armate.

In tale ottica occorre quindi riorganizzare le strutture operative e di supporto attraverso l'armonizzazione e l'ottimizzazione di tutte le componenti (comando, operativa, scolastico-addestrativa, logistica, territoriale), al fine di accrescere l'efficienza e le capacità complessive dell'organizzazione militare realizzando, nel frattempo, economie di risorse sia di personale, sia finanziarie.

Nel quadro dei provvedimenti di riordino dell'Esercito per quanto concerne la «Cavalleria dell'Aria» è prevista la riorganizzazione delle unità elicotteri attraverso il concentramento dei reparti su un numero limitato di basi, al fine di ridurre gli oneri gestionali, mantenendo inalterato il numero di ore-volo prodotte.

Ciò premesso, nel confermare che il 20° gruppo squadroni Cavalleria dell'Aria «Andromeda» di Pontecagnano non risulta inserito in alcuno dei provvedimenti di riforma fino ad oggi emanati, osserva che i cali verificatisi nel gettito di leva conseguenti all'accentuata adesione all'obiezione di coscienza, nonché all'applicazione di provvedimenti volti ad agevolare le aree colpite da calamità naturali, hanno imposto nel tempo la sottoalimentazione di taluni reparti non previsti nel «Modello Professionale». Proprio la carenza di coscritti, unita alla prospettiva di anticipare la sospensione della leva, ha indotto il ministro della Difesa ad autorizzare l'adozione di predisposizioni organizzative che comportano il progressivo svuotamento di tali reparti e la loro riduzione a nucleo di attivazione, basato

su un limitato numero di personale militare e civile, ed il recupero anticipato di ufficiali e sottufficiali da impiegare presso unità di professionisti.

Si tratta di una decisione dolorosa ma necessaria se si vuole corrispondere alle esigenze di uno strumento militare adeguato al nuovo contesto geo-strategico. Peraltro, la presenza militare nella regione Campania sarà comunque mantenuta a livelli adeguati, sia in termini quantitativi che qualitativi. Infatti, nella regione rimarrà dislocato un complesso di unità, tutte alimentate con personale volontario, pari a circa seimila uomini (6 per cento dell'Esercito) incentrato sulla brigata «Garibaldi», che annovera tra le proprie unità il 21° reggimento genio guastatori, idoneo ad operare anche a favore delle popolazioni civili eventualmente colpite da calamità naturali; il 10° reggimento logistico di manovra, che, tra l'altro, avrà la capacità di schierare un ospedale da campo a sostegno di strutture ospedaliere civili in caso di emergenza nonché enti, distaccamenti e reparti minori.

In ultimo, per quanto attiene alle eventuali attività di volo a favore delle altre istituzioni dello Stato, esse saranno comunque assicurate dal 2° reggimento Cavalleria dell'aria «Sirio», dislocato a Lamezia Terme, e dal 1° reggimento Cavalleria dell'aria «Antares», dislocato a Viterbo.

Replica il senatore FASOLINO, osservando da un lato che il 20° Gruppo «Andromeda» non corre nell'immediato nessun rischio di trasferimento presso altra sede; dall'altro paventa invece il rischio di una totale soppressione delle attività della base di Pontecagnano.

Si dichiara pertanto parzialmente soddisfatto delle delucidazioni fornite dal rappresentante del Governo.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

IL PRESIDENTE rende noto che le Commissioni riunite Esteri e Difesa saranno convocate per giovedì 4 luglio alle ore 15 al fine di iniziare l'esame del disegno di legge n. 1547 recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa, con allegato, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000, nonché modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185», già approvato dalla Camera dei deputati.

Rammenta altresì che le Commissioni riunite Affari costituzionali e Difesa saranno convocate per giovedì 11 luglio alle ore 8,30 al fine di iniziare l'esame dei disegni di legge nn. 233, 550 e 1513 vertenti sulla riforma dei servizi informativi della sicurezza e della disciplina del segreto di Stato.

La seduta termina alle ore 15,40.

BILANCIO (5^a)

MARTEDÌ 2 LUGLIO 2002

144^a Seduta*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino e Vegas e per la funzione pubblica Saporito.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(1271) Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere in parte favorevole, in parte favorevole con osservazioni, in parte favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 7 e degli emendamenti riferiti agli articoli da 8 a 17. Parere in parte favorevole, in parte favorevole con osservazioni, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti.)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 27 giugno scorso.

In merito ai rilievi svolti dal relatore sull'articolo 27, il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO osserva che l'organico della Fondazione Ugo Bordoni è di 104 unità, ripartite secondo varie fasce professionali e livelli contrattuali, come indicato in una tabella che l'oratore consegna agli atti. In merito alle funzioni svolte dalla Fondazione, il Sottosegretario fa riferimento all'articolo 2 dello Statuto della Fondazione stessa che le riconosce lo scopo di facilitare o promuovere ricerche e studi scientifici ed applicativi nel campo postale, delle telecomunicazioni, dell'informatica e dell'elettronica, nel quadro del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni – Istituto Superiore delle poste e telecomunicazioni – e, più in generale, di facilitare, con ogni idonea iniziativa, lo sviluppo ed il progresso

tecnico-scientifico negli stessi campi. Inoltre, il comma 5 del provvedimento in esame, esplicitando la nuova missione della Fondazione, prevede che essa elabori e proponga strategie di sviluppo nel settore delle comunicazioni da potere sostenere nelle sedi nazionali ed internazionali competenti, coadiuvi operativamente il Ministero delle comunicazioni nella soluzione organica e interdisciplinare delle problematiche di carattere tecnico, economico, finanziario, gestionale, normativo e regolatorio connesse alle attività del Ministero. Per quanto attiene infine le attività attualmente in corso, il Sottosegretario elenca i principali progetti attivi, depositando agli atti una lista completa dei progetti stessi. Facendo poi seguito ad una specifica richiesta del relatore, il Sottosegretario consegna una tabella descrittiva del costo pro-capite medio per fascia professionale e per categoria contrattuale.

Con riferimento infine al comma 6, dell'articolo 27, precisa che il personale in esubero potrà essere immesso negli organici del ministero tramite «procedura concorsuale» e che, comunque, detto personale sarà inquadrato «senza tener conto dell'anzianità giuridica ed economica maturata nel precedente rapporto». Tale clausola sembra escludere la paventata continuità del rapporto di lavoro: il termine riassunto, infatti, fa riferimento alla circostanza che il personale esuberante che abbia superato il concorso dovrà dimettersi dalla Bordoni per essere assunto dal Ministero.

Passando ai rilievi formulati sull'articolo 28, l'oratore afferma che la previsione del comma 1, lettera c), non giustifica, di per sé, alcun onere aggiuntivo, né conseguente al trasferimento alle costituende fondazioni del patrimonio, dei rapporti attivi e passivi e del personale degli IRCCS, né legato, in particolare, all'eventuale opzione del loro personale già in servizio all'atto della trasformazione per un contratto di lavoro di diritto privato. Riguardo alla lettera o), ricorda che è già istituito ed operante presso il Ministero un organo collegiale con analoghe funzioni tecnico-consultive nel settore della ricerca sanitaria, le cui spese di funzionamento gravano su un apposito capitolo di bilancio. Tale circostanza, quindi, dovrebbe soltanto implicare l'opportunità, in sede di provvedimenti delegati, di un'esplicita previsione che richiami la corretta copertura finanziaria delle spese conseguenti al nuovo istituendo organismo entro i limiti delle preesistenti dotazioni di bilancio del Ministero della salute. Resta comunque assicurato il pieno e rigoroso rispetto delle prescrizioni dell'articolo 18 della legge n. 448 del 2001, se solo si considera l'indubbio carattere di alta tecnicità e di elevata specializzazione di tale organismo. Ritiene, infine, che neppure la previsione di principio contenuta nella lettera h) sia suscettibile di determinare maggiori costi per la pubblica amministrazione. Infatti, gli eventuali oneri aggiuntivi derivanti dai rapporti considerati da tale disposizione, in quanto contingenti e non strutturali, devono ritenersi compresi nei costi degli specifici progetti di ricerca e trovano nei relativi finanziamenti una copertura adeguata. In tale senso, quindi, la previsione in esame risulta coerente, consentendo di giudicare effettiva la clausola di invarianza degli oneri contenuta nel successivo comma 3.

Il relatore ZORZOLI, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, formula una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati, per quanto di competenza, gli articoli da 8 a 34 del provvedimento in titolo, esprime parere di nulla osta sugli articoli di seguito indicati, alle condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per ciascuno di essi riportate: a) che, all'articolo 8, comma 1, vengano premesse le seguenti parole: "A decorrere dal 2003"; b) che, all'articolo 9, dopo il comma 1, venga aggiunto il seguente: "1-bis. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 427.000 euro per l'anno 2002 e 437.000 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero."; c) che, all'articolo 22, dopo il comma 1, vengano aggiunti i seguenti: "1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa annua massima di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2002. 1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero."; d) che, all'articolo 24, dopo il comma 4, venga aggiunto il seguente: "4-bis. All'onere derivante dal comma 4, valutato in 10.000 euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa."; e) che, all'articolo 27, comma 6, dopo le parole: "in esubero in base alla nuova organizzazione", vengano inserite le altre: ", e comunque fino ad un massimo di 80 unità,"; venga sostituita inoltre la parola: "riassunto", con l'altra: "immesso"; vengano, infine, sostituite le parole: "Al relativo onere, valutato in 4.648.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede per detti anni mediante" con le altre: "Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata la spesa annua massima di 4.648.000 euro a decorrere dall'anno 2002, cui si provvede mediante"; f) che, all'articolo 28, comma 1, lettera o), dopo la parola: "istituire", vengano inserite le altre: ", senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con contestuale soppressione di organi collegiali aventi analoghe funzioni tecnico-consultive nel settore della ricerca sanitaria,". La Commissione esprime infine parere di nulla osta sulle restanti parti del provvedimento, osservando che sull'articolo 19, tale parere è reso nel presupposto che i

progetti, ivi previsti, concernono esclusivamente infrastrutture ed altre spese di investimento, al fine di realizzare la digitalizzazione della pubblica amministrazione».

Il senatore CADDEO, pur dichiarando di apprezzare gli sforzi compiuti dal relatore per trovare soluzione ai numerosi profili finanziari problematici posti dal testo del provvedimento, preannuncia tuttavia il voto contrario sulla proposta di parere testé formulata, in quanto talune delle questioni segnalate non hanno trovato alcun riscontro. In particolare, rileva che l'articolo 18 appare suscettibile di comportare maggiori oneri per il bilancio dello Stato, in quanto, nonostante la norma si limiti a prevedere una mera facoltà di costituire o partecipare ad associazioni o fondazioni, nulla impedisce che le future previsioni di bilancio potranno, di fatto, essere determinate tenendo conto della possibilità prevista. Con riferimento all'articolo 27, evidenzia che la disposizione, oltre ad apparire incompatibile con il blocco delle assunzioni nella pubblica amministrazione (disposto dall'articolo 19 della legge finanziaria per il 2002), potrebbe comportare maggiori oneri per il bilancio dello Stato, in quanto attribuisce nuovi compiti alla Fondazione Bordoni senza corrispondentemente dotarla di risorse umane e finanziarie, ma anzi riducendone l'organico. Sottolinea, infine, che la trasformazione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico in fondazioni, disposto dall'articolo 28, appare suscettibile di comportare maggiori oneri per il bilancio dello Stato, anche in relazione alle conseguenze fiscali derivanti dalla trasformazione degli enti in organismi *no profit*.

Dopo aver chiesto chiarimenti sul contenuto dell'articolo 9, (ai quali replica il presidente AZZOLLINI richiamando la relazione tecnica che accompagnava un emendamento di identico contenuto presentato nel corso della discussione della legge finanziaria per il 2002), il senatore MORO preannuncia di astenersi dal voto sulla proposta di parere del relatore.

Posta ai voti, la proposta di parere del relatore viene quindi approvata a maggioranza.

Passando all'esame degli emendamenti riferiti agli articoli aggiuntivi all'articolo 7 e agli articoli da 8 a 17, il relatore ZORZOLI segnala, per quanto di competenza, gli emendamenti 7.0.1, 9.0.1, 9.0.6, 9.0.7, 12.1 (identico agli emendamenti 12.2, 12.4 e 12.5), che sembrano comportare maggiori oneri non quantificati, né coperti. Ritiene necessario valutare gli effetti degli emendamenti 8.1 e 9.0.3 (Testo 2) e segnala poi che per l'emendamento 7.0.2 (il cui onere è pari a 52.782.000 euro) occorre verificare la congruità della quantificazione dell'onere alla cui copertura, peraltro, si provvede solo per l'anno 2003, in parte ricorrendo ad ordinari stanziamenti di bilancio e, in parte non quantificata, mediante ricorso ad accantonamenti ai fondi speciali non indicati. Analoghe considerazioni

sembrano porsi con riferimento agli emendamenti 7.0.2/1, 7.0.2/4, 7.0.2/2 (che, valutando invece l'onere in 50.243.666 euro a decorrere dal 2003, precisa che quota parte è a carico dell'accantonamento del ministero della giustizia, ma sembra anch'esso far ricorso ad ordinari stanziamenti di bilancio per la restante parte) e 7.0.2/3. Rileva che l'emendamento 7.0.3 è analogo ad un emendamento (3.2001) presentato all'Atto Senato n. 1052-A (dirigenza), sul quale la Commissione ha espresso un parere di nulla osta, nel presupposto che lo stesso si limiti ad individuare, ad ordinamento vigente e sulla base delle attuali posizioni di fuori ruolo, l'organo deputato alla stipula del contratto con i dirigenti interessati. In relazione all'emendamento 9.0.5, occorre verificare la congruità della quantificazione dell'onere, cui peraltro si provvede senza specificare l'accantonamento ai fondi speciali da utilizzare. In relazione al parere reso sul testo, occorre valutare gli emendamenti 9.1 e 9.3. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti, segnalando tuttavia che sembrerebbe opportuno che l'eventuale parere di nulla osta su tutti gli emendamenti i cui oneri siano coperti a valere sui fondi speciali debba comunque intendersi espresso come tale fino a concorrenza degli importi disponibili negli accantonamenti utilizzati. Occorre valutare, a tale riguardo, se non risulti opportuno prevedere e segnalare alla Commissione di merito che anche il parere su tali emendamenti è espresso con riserva, senza cioè impegnare i fondi, potendo essere quindi revisionato, per le successive fasi procedurali, in relazione all'andamento dei lavori parlamentari.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime l'avviso contrario del Governo sugli emendamenti 7.0.1, 9.1, 9.3, 9.0.1, 9.0.5, 9.0.6, 9.0.7, 12.1, 12.2, 12.4 e 12.5, mentre rileva di non avere, per quanto di competenza, osservazioni sugli emendamenti 7.0.3, 8.1 e 9.0.3 (Testo 2). Esprimendo l'avviso contrario del Governo sull'emendamento 7.0.2/2, segnala che esso intende elevare a 2.496 unità entro il 31 gennaio 2003 - con contestuale incremento delle dotazioni organiche - le assunzioni di personale del Ministero della giustizia, già previste in 500 unità per l'anno 2002 dal programma straordinario di assunzioni, di cui al comma 1 dell'articolo 19 della legge n. 448 del 2001. Al riguardo, premesso che il programma relativo alle 500 unità non è stato a tutt'oggi presentato, per l'approvazione, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero dell'economia e delle finanze, come previsto dalla citata norma, segnala che, in ogni caso, l'emendamento in esame comporterebbe un onere complessivo pari a 50.243.666 euro, a decorrere dall'anno 2003. In relazione alla copertura finanziaria proposta, fa presente che: per l'importo pari a 32 milioni di euro non viene precisata l'autorizzazione di spesa che si intende ridurre; per la somma di 5.500.000 di euro, l'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente del Ministero della giustizia non presenta, al momento, sufficienti disponibilità; per la somma di 12.743.666 euro, l'accantonamento di Fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze non presenta risorse da desti-

nare allo scopo. Per le stesse ragioni, esprime, infine, l'avviso contrario del Governo sugli emendamenti 7.0.2/1, 7.0.2/4, 7.0.2/3 e 7.0.2.

Il senatore GUBERT sottolinea che l'emendamento 9.0.1, pur potendo comportare in linea teorica maggiori oneri per il bilancio dello Stato, è volto a sanare le conseguenze di un'iniqua interpretazione fornita da una circolare interpretativa del Ministero dell'economia sull'articolo 22, comma 39, della legge n. 724 del 1994.

Dopo che il presidente AZZOLLINI ha sottolineato che in assenza di un'adeguata copertura la Commissione non può che esprimere parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, il senatore MICHELINI rileva che, ai fini della verifica dell'esistenza di maggiori oneri, si deve valutare la situazione di diritto e non di fatto; è necessario valutare, quindi, se la norma originaria prevedeva oneri maggiori rispetto a quelli derivanti dall'interpretazione data alla stessa norma dalla citata circolare ministeriale.

Il senatore GUBERT precisa che, dal momento che introduce una norma interpretativa, l'emendamento 9.0.1 non determina maggiori oneri, bensì sana una situazione che sta producendo degli indebiti risparmi.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO ribadisce che dall'emendamento 9.0.1 derivano maggiori oneri per il bilancio dello Stato e precisa che esistono sedi più appropriate per verificare quale sia la legittima interpretazione della norma di cui all'articolo 22 della legge n. 724 del 1994.

Il senatore MORANDO, in relazione all'emendamento 8.1, rileva che dalla disposizione possono derivare maggiori oneri per il bilancio dello Stato, in quanto, in assenza della proroga della graduatoria, non si potrebbe procedere ad assunzioni nell'anno corrente, mancando la possibilità di bandire un apposito concorso. Evidenzia, altresì, che attraverso disposizioni come quella in esame si vanifica sostanzialmente l'effetto del blocco delle assunzioni previsto dalla legge finanziaria per il 2002.

Il presidente AZZOLLINI precisa che dalla norma in questione non derivano direttamente maggiori oneri, in quanto la proroga della validità della graduatoria non comporta automaticamente l'assunzione da parte delle pubbliche amministrazioni.

Il senatore CADDEO rileva che dall'emendamento 9.0.3 (Testo 2) possono derivare maggiori oneri, privi di adeguata copertura a carico del bilancio dello Stato, in quanto si estendono disposizioni in materia di mobilità anche ai dipendenti dell'Ente nazionale di assistenza al volo.

Dopo che il sottosegretario SAPORITO ha precisato che la norma si limita ad estendere all'ENAV le disposizioni già vigenti in materia di mo-

bilità tra le pubbliche amministrazioni, il senatore PIZZINATO evidenzia che, mentre le disposizioni sulla mobilità sono prefigurate con riferimento ad amministrazioni con dipendenti in esubero, non sembra che tale condizione sussista per l'Ente citato, per il quale, quindi, il transito di personale ad altre amministrazioni determinerebbe delle carenze di organico.

Dopo che il presidente AZZOLLINI ha evidenziato il valore meramente ordinamentale dell'emendamento in questione, il senatore MORANDO sottolinea che norme del genere di quella in esame vanificano il contenuto delle disposizioni che prevedono il blocco del *turn over* e la programmazione delle assunzioni, ponendo gravemente in pericolo il raggiungimento degli obiettivi generali di finanza pubblica.

Preso atto degli esiti del dibattito, il relatore ZORZOLI, formula una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli aggiuntivi all'articolo 7 e agli articoli da 8 a 17, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 7.0.1, 9.0.1, 9.0.6, 9.0.7, 12.1, 12.2, 12.4, 12.5, 7.0.2, 7.0.2/1, 7.0.2/4, 7.0.2/2, 7.0.2/3, 9.0.5, 9.1 e 9.3. La Commissione esprime, inoltre, parere di nulla osta sull'emendamento 7.0.3, nel presupposto che lo stesso si limiti ad individuare, ad ordinamento vigente e sulla base delle attuali posizioni di fuori ruolo, l'organo deputato alla stipula del contratto con i dirigenti interessati. Esprime, altresì, parere di nulla osta sui restanti emendamenti, segnalando tuttavia che tale parere su tutti gli emendamenti i cui oneri siano coperti a valere sui fondi speciali deve comunque intendersi espresso come tale fino a concorrenza degli importi disponibili negli accantonamenti utilizzati e che esso è espresso con riserva, senza cioè impegnare i fondi, potendo essere quindi revisionato, per le successive fasi procedurali, in relazione all'andamento dei lavori parlamentari».

Tale proposta, posta ai voti, viene quindi approvata a maggioranza.

L'esame dei restanti emendamenti viene quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche delle norme sull'articolazione organizzativa del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del Ministero dell'economia e finanze (n. 108)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Esame. Parere favorevole)

Il senatore VIZZINI, che – su indicazione del presidente AZZOLLINI – riferisce sul provvedimento, fa presente che si tratta dello schema

di decreto in materia di organizzazione del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del Ministero dell'economia e delle finanze. Fa presente che il provvedimento modifica l'attuale articolazione dei Servizi del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del Ministero dell'economia e delle finanze, fermo restando il numero complessivo di sei Dipartimenti, già previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 154 del 1998. Tale riordino viene, tra l'altro, motivato sia dal trasferimento al Ministero delle attività produttive di competenze relative agli interventi oggetto di contratti di programma, patti territoriali e contratti d'area, sia dal trasferimento di funzioni, risorse umane e finanziarie alle Regioni, che rende necessario nuove regole e prassi di relazione interistituzionale e di partenariato tra i diversi livelli di governo. Viene, inoltre, posto alle dirette dipendenze del direttore del Servizio dipartimentale per gli affari generali e contabili il Sistema informativo per gli investimenti territoriali (SINIT). Segnala altresì che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica e che l'articolo 2, comma 2, prevede che dalla sua attuazione non derivino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio. A tale riguardo, segnala che il Consiglio di Stato, nel rendere il prescritto parere (con esito favorevole) sullo schema in oggetto, ha osservato tuttavia che «la diminuzione di competenze in favore del Ministero delle attività produttive e il progressivo trasferimento di competenze alle Regioni e agli enti locali dovrebbero, in teoria, comportare una riduzione complessiva del numero dei servizi centrali. L'aggravio di spesa può consistere infatti anche nell'esercitare un numero ridotto di funzioni con le stesse risorse prima destinate a più ampie competenze».

Il senatore CADDEO rileva che dal provvedimento in esame possono derivare maggiori oneri per il bilancio dello Stato, posto che, nonostante il trasferimento di diverse funzioni in favore del Ministero delle attività produttive e delle Regioni, non è stata corrispondentemente snellita la struttura del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Dopo che il senatore MORANDO ha evidenziato l'opportunità che la Commissione faccia propria l'osservazione contenuta nel parere del Consiglio di Stato, il senatore PIZZINATO sottolinea che il trasferimento delle funzioni alle Regioni dovrebbe comportare una riduzione delle risorse destinate alle amministrazioni centrali.

Alle considerazioni del presidente AZZOLLINI, il quale sottolinea che il Consiglio di Stato ha comunque espresso un parere favorevole il cui tenore è richiamato nelle premesse dello schema di regolamento, si associa il relatore VIZZINI che propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

Previa verifica del numero legale, la proposta di parere del relatore, posta ai voti, viene quindi approvata a maggioranza.

IN SEDE REFERENTE

(1492) AZZOLLINI ed altri. – Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, relativamente alla denominazione e al contenuto della legge finanziaria. Delega al Governo in materia di conti pubblici

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 26 giugno scorso.

Il presidente AZZOLLINI, in considerazione dell'imminente assegnazione del disegno di legge presentato dall'opposizione sulla medesima materia del provvedimento in esame, propone di rinviare la trattazione di quest'ultimo, preannunciando tuttavia l'intenzione di circoscrivere l'intervento normativo, nella attuale fase, a specifiche disposizioni che abbiano il più ampio consenso politico.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

FINANZE E TESORO (6^a)

MARTEDÌ 2 LUGLIO 2002

91^a Seduta*Presidenza del Presidente***PEDRIZZI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Molgora.*

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(1396) Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 27 giugno scorso.

Interviene per la replica il relatore COSTA, a giudizio del quale le preoccupazioni e le perplessità espresse nel corso del dibattito non hanno tenuto nel debito conto il carattere fortemente innovativo, per certi versi rivoluzionario, della riforma proposta dal ministro Tremonti, la cui attuazione nel tempo dovrà necessariamente far conto sulla tenuta dell'Amministrazione finanziaria e sulla sua capacità di tradurre il disegno, particolarmente complesso e articolato della riforma.

In contrapposizione alle numerose critiche sollevate durante il dibattito, l'oratore sottolinea in premessa il rilievo che avranno la codificazione e la semplificazione sul rapporto fisco-contribuente, poiché la semplificazione assume attualmente il valore di un obiettivo sostanziale, dal quale può discendere un concreto sostegno alla crescita del sistema Paese. Non vi è dubbio che la realizzazione e la piena attuazione del ridisegno del sistema tributario statale deve poter contare su una prospettiva di crescita economica in grado di assegnare alle entrate statali le risorse necessarie per coprire la robusta riduzione del prelievo complessivo; ma non vi

è dubbio, altresì, che il disegno di riforma crea ampi margini per il recupero di competitività delle imprese nazionali rispetto agli scenari internazionali.

In relazione alle critiche espresso per la perdita di progressività del sistema, soprattutto attribuita all'introduzione di due sole aliquote, egli risponde sottolineando che il criterio di progressività fissato per il sistema tributario dall'articolo 53 della Costituzione, è comunque garantito dalla previsione di un articolato sistema di deduzioni decrescenti al crescere del reddito. Contribuisce, poi e in maniera certamente significativa, a rendere progressiva l'imposta sul reddito, la previsione di un'ampia area di esenzione a beneficio dei redditi più bassi.

Molte critiche sono state rivolte alla supposta indeterminatezza e genericità dei tempi di attuazione della delega: a suo parere, al contrario, l'aver rinviato alla deliberazione parlamentare, attraverso l'approvazione delle leggi finanziarie, anno per anno, la determinazione delle modalità di attuazione progressiva della riforma, risulta essere uno dei pregi del disegno di legge, che restituisce al Parlamento una delle prerogative fondamentali in tema di reperimento delle risorse pubbliche. In tale contesto, assumono particolare rilievo le disposizioni concernenti la tassazione del reddito familiare e l'attenzione alle spese realizzate all'interno della famiglia per l'educazione dei figli o per il sostegno dei componenti della stessa meno fortunati. In relazione a tale tematica, egli sollecita un ulteriore approfondimento da parte del Governo in relazione all'utilizzo dello strumento fiscale per contrastare la tendenza alla denatalità.

Per quanto riguarda il reddito di impresa, esprime poi apprezzamento per l'obiettivo di rendere neutrali le prescrizioni fiscali rispetto alle scelte di investimento; più in generale, ritiene comunque apprezzabile l'obiettivo di realizzare un favore fiscale dei redditi di lavoro.

Analogo apprezzamento esprime per le disposizioni concernenti il ridisegno delle accise, soprattutto per quanto attiene all'utilizzo dello strumento fiscale quale misura indiretta di agevolazione per produzioni e attività ecosostenibili.

Passando ad esaminare le critiche espresse in riferimento al progetto di ridurre gradualmente l'imposta regionale sulle attività produttive, il relatore ricorda le perplessità e la contrarietà a suo tempo da lui manifestata per l'introduzione di tale tributo: ciò non di meno, appare opportuna la cautela e la gradualità proposta dal Governo per l'abrogazione di tale imposta, anche in considerazione di importanti modifiche avvenute nel sistema produttivo italiano rispetto a componenti essenziali dell'imponibile IRAP. In particolare, l'oratore fa riferimento a quanto affermato dal Governatore della Banca d'Italia nelle considerazioni finali, nelle quali si sottolinea come il grado di indebitamento delle imprese italiane sia andato riducendosi nello scorso decennio e risulta oggi allineato ai valori che si registrano in Francia e in Germania. Tale condizione economica consente di approfondire le questioni attinenti all'Irap con la consapevolezza che le imprese italiane sono riuscite a superare uno dei maggiori fattori di

debolezza, l'indebitamento appunto, che l'introduzione dell'Irap rischiava di accentuare. Conclude, commentando le critiche di quanti hanno imputato alla riforma presentata dal ministro Tremonti un eccesso di favore nei confronti dei ceti più abbienti. Come già sostenuto dall'economista De Viti De Marco, l'aliquota del 33 per cento costituisce il punto di equilibrio tra le esigenze dell'erario e la capacità del singolo o dell'impresa di produrre ricchezza, ragion per cui egli ritiene tale previsione assolutamente in linea con una visione solidaristica e liberale dell'economia.

Interviene il sottosegretario MOLGORA, il quale dichiara la disponibilità del Governo a valutare proposte di modifica del disegno di legge in riferimento all'accentuazione del favore fiscale da assegnare alla famiglia.

A quanti hanno criticato l'eccessivo vantaggio fiscale che il disegno di legge sembra attribuire ai redditi più alti, fa presente che l'articolazione delle deduzioni, ne prevede il decremento al crescere del reddito, e che l'introduzione di una area di esenzione completa per i redditi più bassi costituisce un elemento che garantisce il carattere di progressività dell'imposta sul reddito. A suo giudizio, anche le polemiche sulla mancata copertura finanziaria non colgono nel segno, poiché il rinvio alla legge finanziaria garantisce di per se stesso l'equivalenza tra riduzione di entrate e reperimento dei mezzi di copertura.

Per quanto riguarda la tassazione sul reddito di impresa, non condivide l'insistenza sul rischio di un aumento della pressione fiscale a causa dell'abolizione della *Dual Income Tax*, poiché, da un lato, solo un ridotto numero di imprese ha potuto usufruire delle agevolazioni DIT (non certo le piccole e medie imprese), dall'altro, la riduzione graduale dell'IRAP contribuirà a ridurre notevolmente il carico fiscale sulle aziende.

Il Governo comprende la rilevanza delle critiche in tema di coordinamento tra riforma del sistema tributario statale e finanza decentrata, soprattutto per quanto concerne il finanziamento della spesa corrente regionale e la prevista abrogazione dell'Irap. L'oratore però insiste sulla circostanza che ogni decisione in merito alla previsione di strumenti alternativi di finanziamento non potrà che essere concordata con le regioni.

Il Sottosegretario ritiene poi infondate le critiche sulla inadeguatezza delle disposizioni concernenti la capitalizzazioni delle imprese, chiarendo che l'obiettivo del Governo nel modificare la disciplina delle deducibilità degli interessi passivi è quello di scoraggiare comportamenti elusivi quali, ad esempio, quello di distribuire dividendi sotto forma di interessi passivi a fronte di finanziamenti dei soci.

A tal proposito egli non esclude modifiche al disegno di legge in modo da rendere meno stringente la disposizione proposta per le piccole e medie imprese.

Conclude, facendo riferimento ai problemi di coordinamento tra la riforma del sistema tributario ed il federalismo fiscale, da più parti sollevate, dichiarando che appare opportuno rinviare ogni decisione in materia nel rispetto di quanto sarà stabilito sia per la riforma ulteriore del titolo V

della Costituzione sia per l'attuazione delle riforme costituzionali approvate nella scorsa legislatura..

L'esame è dunque rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 2 LUGLIO 2002

94^a Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente*
ASCIUTTI

Intervengono il ministro per i beni e le attività culturali Urbani, nonché il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Caldoro.

La seduta inizia alle ore 14,45.

SUL PROCESSO VERBALE

Il senatore BRIGNONE svolge alcune considerazioni correttive rispetto al resoconto del suo intervento in discussione generale sul disegno di legge n. 1187, in materia di devoluzione, svolto giovedì scorso, 27 giugno.

Anzitutto, precisa che, con riferimento alle preoccupazioni espresse dagli enti locali, egli ha inteso far riferimento alla positiva esperienza da questi ultimi messa in atto con riguardo alla rete del sistema formativo, non informativo.

Inoltre, dichiara di non aver affatto inteso denunciare un sostanziale fallimento dell'esperienza degli uffici regionali. Ricorda invece di aver osservato che la sostituzione dei provveditorati con i centri di servizi stenta a decollare da un lato perché non sono state definite ancora con precisione le loro competenze e dall'altro perché le scuole, alla cui autonomia sono state affidate parte delle funzioni precedentemente svolte dai provveditorati, non hanno ancora raggiunto una piena capacità di azione per ragioni oggettive.

Infine, rammenta che l'osservazione sull'aggravio degli organici dovuta al passaggio del personale ATA allo Stato era stata espressa dal senatore Favaro, cui egli aveva richiamato la necessità diffusa di riequilibrare gli organici, nonché le disuguaglianze retributive e di carichi di lavoro. Nel registrare come di tale operazione abbiano senz'altro beneficiato le scuole caratterizzate da vuoti di organico del personale ATA, ricorda

infine l'ordine del giorno accolto nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge poi divenuto la legge n. 124 del 1999, con cui si impegnava il Governo a non licenziare il personale eventualmente in eccesso rispetto agli organici.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(1506) DEL TURCO ed altri. – *Modifica dell'articolo 7 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, in materia di trasferimento alla società «Patrimonio dello Stato SpA» di diritti sui beni immobili facenti parte del patrimonio o del demanio dello Stato*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi degli articoli 53, comma 3, e 79 comma 1 del Regolamento

(1508) RIPAMONTI ed altri. – *Modifiche al decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, per garantire la tutela dei beni culturali e ambientali*

(1531) GIOVANNELLI ed altri. – *Modifiche al decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, per la tutela dei beni demaniali, culturali, storici e paesaggistici*

(Parere alla 6^a Commissione. Esame del disegno di legge n. 1531, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1506 e 1508. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1506 e 1508, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1531 e conclusione. Parere contrario)

Riprende l'esame congiunto, sospeso – per quanto riguarda i disegni di legge nn. 1506 e 1508 – nella seduta del 25 giugno scorso.

Il presidente relatore ASCIUTTI informa che è stato assegnato alla Commissione anche il disegno di legge n. 1531, già preannunciato dal Gruppo Democratici di Sinistra – L'Ulivo, vertente sulla stessa materia. Si tratta infatti, anche in questo caso, della proposta di trasferire nel testo dell'articolo 7 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, come convertito dalla legge n. 112, i contenuti dell'ordine del giorno elaborato dal relatore Vizzini ed accolto dal Governo nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di conversione del predetto decreto-legge.

Propone pertanto che l'esame del disegno di legge n. 1531 prosegua congiuntamente a quello dei disegni di legge nn. 1506 e 1508.

Conviene la Commissione.

Poiché nessun altro chiede di intervenire in discussione generale, agli intervenuti replica il ministro Urbani il quale dà preliminarmente conto di una lettera in fase di perfezionamento da parte del Presidente del Consiglio Berlusconi, d'intesa con i Ministri competenti, in risposta alla lettera inviata dal Capo dello Stato contestualmente alla promulgazione della legge di conversione del decreto-legge n. 63 dello scorso 15 aprile.

Di tale lettera di risposta, il Ministro anticipa i punti salienti: anzitutto, al fine di corrispondere all'esigenza di una concertazione fra i Ministri competenti in una materia così delicata, è prevista una delibera del CIPE con la quale siano impartite le direttive di massima alla «Patrimonio dello Stato Spa»; fra i criteri che saranno indicati dal CIPE sarà inoltre senz'altro previsto il pieno rispetto sia del regime vincolistico che della normativa vigente (testo unico approvato con decreto legislativo n. 490 del 1999, decreto del Presidente della Repubblica n. 283 del 2000 sull'alienazione dei beni demaniali, articolo 823 del codice civile), che già dispone sufficienti garanzie a tutela del patrimonio storico-artistico.

Nel manifestare l'opinione che il quadro normativo d'insieme, tanto più come integrato dalle disposizioni suesposte, offra dunque ampie garanzie rispetto alle preoccupazioni espresse dal Capo dello Stato e che i suggerimenti provenienti dall'opposizione siano quindi senz'altro utili ai fini dell'elaborazione dei criteri da seguire ma certamente non necessari a livello legislativo, egli si sofferma indi su una teorica tripartizione dei beni del patrimonio storico-artistico in base alla loro alienabilità o non alienabilità. Esiste infatti a suo giudizio una prima categoria di beni, assolutamente inalienabili, di cui la legislazione vigente offre se non un elenco preciso senz'altro una delimitazione di area molto circoscritta. A questa, si affianca una seconda categoria di beni alienabili sì, ma solo in astratto, in quanto la loro alienazione sarebbe in contrasto con la finalità di valorizzare il patrimonio storico-artistico affidata alla «Patrimonio Spa». Benchè tali due categorie esauriscano in realtà la gran parte del patrimonio nazionale, esiste tuttavia una terza categoria di beni vincolati che sono effettivamente alienabili. Si tratta di quei beni che appare preferibile affidare alla gestione privata, sia pure nel quadro di precisi vincoli e cautele, anziché mantenere ad una distratta e inefficace tutela statale. Di tali beni è senz'altro necessario, oltre che opportuno, redigere un elenco, affinché l'eventuale alienazione abbia il carattere della pubblicità e consenta i conseguenti controlli sulle procedure eseguite. Della redazione di tale elenco sarà dunque incaricato il CIPE sulla base di due criteri indefettibili: il mantenimento del regime vincolistico e l'applicazione ai soli casi in cui la proprietà pubblica ponga in discussione la tutela stessa del bene.

Replica quindi il presidente-relatore ASCIUTTI il quale, nel dare conto di una proposta di parere favorevole avanzata dai senatori Acciarini, Tessitore, Monticone, Soliani, D'Andrea, Manieri e Betta, illustra la seguente proposta di parere contrario:

«La Commissione,

esaminati congiuntamente i disegni di legge in titolo,

premessi che:

essi mirano a modificare l'articolo 7 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, recentemente convertito in legge dal Senato nel testo prove-

niente dalla Camera dei deputati, per la parte in cui attribuisce ad una società per azioni denominata «Patrimonio dello Stato Spa» la finalità di valorizzare, gestire ed alienare il patrimonio dello Stato,

le critiche sollevate si sono incentrate sostanzialmente su quattro punti, rispettivamente concernenti la sostanziale emarginazione del Ministero per i beni e le attività culturali dalle procedure di trasferimento dei beni di interesse culturale alla Patrimonio Spa (e la parallela emarginazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per i beni di interesse ambientale), il rischio di alienazione di beni dal valore inestimabile, il surrettizio snaturamento della riforma del Titolo V della Costituzione, che affida alla competenza concorrente di Stato e regioni i compiti di valorizzazione dei beni culturali, e infine il rischio che fra i beni alienabili possano rientrare quelli di cui all'articolo 822, primo comma, del codice civile (spiagge, rade, porti, fiumi, torrenti e laghi),

già nel corso dell'esame del decreto-legge n. 63, era stato presentato dal relatore Vizzini un emendamento chiarificatore, dichiaratamente concordato con le associazioni ambientaliste, che successivamente – a causa del protrarsi del dibattito parlamentare da un lato e di ragioni di carattere politico dall'altro – è stato trasformato dal relatore stesso nell'ordine del giorno G7.200, che è stato pienamente accolto dal Governo,

con tale ordine del giorno il Senato ha da un lato impegnato il Governo a far sì che siano comunque inalienabili i beni riconosciuti come beni nazionali, beni di interesse archeologico e ogni altro bene riconosciuto dal Ministro per i beni e le attività culturali come documento o testimonianza dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive ed ecclesiastiche; dall'altro, lo ha impegnato a trasferire i beni di valore artistico, storico e paesaggistico di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, che dovrà preventivamente approvare l'elenco dei beni trasferibili, nonché i criteri di valorizzazione con cui potranno essere gestiti o ne potrà essere disposto il cambio di destinazione d'uso,

considerato che tale ordine del giorno, unitamente alla disposizione di cui all'articolo 7, comma 10, del decreto-legge secondo cui il trasferimento non modifica il regime giuridico previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile dei beni demaniali trasferiti, mantenendo contemporaneamente fermi i vincoli gravanti sui beni trasferiti, induce effettivamente a ritenere sufficienti le garanzie offerte dal decreto-legge n. 63,

preso inoltre atto dell'intenzione preannunciata dal Presidente del Consiglio, anche a seguito della lettera del Presidente della Repubblica, di intervenire in materia con provvedimenti amministrativi,

ascoltate le dichiarazioni del ministro Urbani nella seduta in data odierna,

esprime, per quanto di competenza, parere contrario».

Per dichiarazione di voto sulla proposta di parere contrario del presidente-relatore interviene anzitutto la senatrice ACCIARINI, la quale riba-

disce la necessità di garantire la tutela dei beni culturali attraverso strumenti non solo epistolari o di carattere amministrativo, bensì di livello pari ordinato rispetto al decreto-legge n. 63 e quindi di natura legislativa. Pur registrando con soddisfazione la presenza del ministro Urbani alla seduta odierna, tanto più a fronte della sua assenza in Aula all'atto della discussione del famigerato articolo 7 del decreto-legge n. 63, e pur valutando positivamente le sue comunicazioni, ritiene infatti che il decreto-legge n. 63 sia quanto meno ambiguo e carente dal punto di vista della qualità legislativa. Ciò, con particolare riferimento all'irrisolto rapporto fra la «Patrimonio Spa» e la «Infrastrutture Spa», tanto più in considerazione del possibile trasferimento di beni dall'una all'altra e della vocazione prettamente finanziaria della «Infrastrutture Spa».

Al di là delle intenzioni espresse dal Ministro, che pure si è finalmente impegnato nei confronti di un testo che ha suscitato tante preoccupazioni, ritiene dunque indispensabile intervenire sul decreto-legge n. 63 con un atto paritario nella gerarchia delle fonti e quindi anch'esso dotato di forza di legge.

I tre disegni di legge in titolo mirano del resto a trasferire nell'articolo 7 del decreto-legge n. 63 i contenuti dell'ordine del giorno elaborato dal relatore di maggioranza Vizzini e su cui tutti sembravano d'accordo all'atto della conversione in legge del decreto-legge n. 63.

Preannuncia conseguentemente il voto contrario del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo sulla proposta di parere contrario del presidente-relatore e raccomanda al contrario l'approvazione della propria proposta di parere favorevole.

Conviene la senatrice SOLIANI, la quale ritiene che un atto legislativo sia l'unica vera assunzione di responsabilità che il Parlamento dovrebbe compiere nei confronti di una tematica così delicata e così profondamente avvertita nel Paese, che del resto nessun atto amministrativo può surrogare. Assai più saggio sarebbe stato, a suo giudizio, accogliere dunque i disegni di legge in titolo e dare una certezza di carattere storico al Paese.

Annuncia conseguentemente il voto contrario del Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo sulla proposta di parere contrario del presidente-relatore e raccomanda a sua volta l'approvazione della proposta di parere favorevole.

Anche il senatore BETTA preannuncia voto contrario sulla proposta di parere contrario del presidente-relatore. L'articolo 7 del decreto-legge n. 63 apre infatti uno scenario inedito, che ha suscitato molti interrogativi anche nella maggioranza, nel quale beni demaniali e quindi pubblici passano in proprietà ad una società privata (anche se a capitale pubblico), che potrà a sua volta ritrasferirli ad un'altra società. La mancata approvazione dei disegni di legge in titolo si pone pertanto in stridente contrasto politico con le dichiarazioni rese all'atto della conversione del decreto-legge n. 63, sicchè, se davvero non è prevista la cessione dei beni più significativi del

patrimonio nazionale, si sarebbe potuto ben dare una risposta positiva alle sollecitazioni dell'opposizione. Né la prospettiva di interventi di carattere amministrativo appare sufficiente a scongiurare il rischio di alienazioni inopinate. Resta quindi l'amarrezza per la conclusione problematica di un percorso che poteva vedere maggioranza e opposizione unite nella difesa del patrimonio storico-artistico nazionale.

Associandosi alle considerazioni finora espresse, anche la senatrice MANIERI preannuncia il proprio voto contrario alla proposta di parere contrario del presidente-relatore.

Il senatore COMPAGNA osserva che l'emendamento chiarificatore del relatore Vizzini al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 63 fu trasformato in ordine del giorno ed accolto in quella forma sulla base della considerazione che una modifica testuale al decreto-legge avrebbe comportato una ulteriore lettura da parte della Camera dei deputati, impossibile dato il ristrettissimo margine di tempo a disposizione per la definitiva conversione del provvedimento d'urgenza. La vicenda si è poi arricchita, nel corso delle settimane successive, di profili non sempre attinenti e torna oggi nel vivo con le dichiarazioni del ministro Urbani, che egli dichiara di apprezzare con particolare riferimento alla ripartizione dei beni in base alla legislazione vigente. Avrebbe tuttavia preferito che il Governo si fosse dimostrato maggiormente disponibile, eventualmente richiedendo modifiche testuali ai disegni di legge in titolo soprattutto con riguardo al ruolo degli organismi tecnico-scientifici. Né ritiene opportuno negare all'opposizione i propri spazi soprattutto in vista di un intenso impegno parlamentare prima della pausa estiva.

Tuttavia, per lealtà nei confronti della maggioranza di Governo, preannuncia il proprio voto favorevole alla proposta di parere contrario del presidente-relatore.

Il senatore BEVILACQUA annuncia a sua volta il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale. Ciò, non perché l'articolo 7 del decreto-legge n. 63 non abbia prestato il fianco a dubbi e perplessità, soprattutto con riferimento alle finalità attribuite alla «Patrimonio Spa», bensì in quanto l'ordine del giorno del relatore Vizzini, le successive dichiarazioni del Presidente del Consiglio Berlusconi e le considerazioni odierne del ministro Urbani appaiono effettivamente convincenti.

Il senatore FAVARO rivendica alla Casa delle Libertà una sensibilità in materia di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale almeno analoga a quella professata dall'opposizione. Ritiene tuttavia che l'intenzione preannunciata dal Presidente del Consiglio di intervenire con atti amministrativi e la puntuale esposizione odierna del ministro Urbani abbiano fugato ogni dubbio. Il soggetto pubblico non è sempre del resto quello più adatto a gestire e valorizzare il patrimonio culturale che, con adeguati vincoli e nel rispetto della normativa vigente, può trarre

vantaggio dall'affidamento a privati. Preannuncia conseguentemente il voto favorevole del Gruppo Forza Italia sulla proposta di parere contrario del presidente-relatore.

Si associa il senatore BRIGNONE a nome del Gruppo Lega Nord Padania. Egli ricorda del resto come, nel corso di un sopralluogo nell'Astigiano svolto da una delegazione della Commissione nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui nuovi modelli organizzativi per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali, sia emersa con chiarezza la difficoltà di un intervento articolato dello Stato sui beni culturali minori. Significativi interventi di valorizzazione e conservazione sono invece assolutamente necessari e fortemente richiesti dagli enti locali, che hanno dimostrato piena maturità al riguardo. A fronte dell'insufficienza dei sistemi tradizionali, occorre dunque prefigurare strumenti alternativi, che vedano anche il coinvolgimento dei privati, sia pure in un preciso quadro di vincoli e garanzie.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione accoglie infine la proposta di parere contrario del presidente-relatore, con conseguente preclusione della proposta di parere favorevole dei senatori Acciarini ed altri.

(1187) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche dell'articolo 117 della Costituzione

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 27 giugno scorso.

Nel dibattito interviene la senatrice ACCIARINI, la quale lamenta anzitutto come l'estrema semplicità del testo proposto contrasti con i suoi effetti devastanti nell'ordinamento costituzionale, come recentemente modificato. Esso appare infatti del tutto slegato rispetto alle pure recenti modifiche operate al Titolo V della Costituzione dalla legge costituzionale n. 3 dello scorso anno, nonché rispetto alla normativa vigente in materia scolastica.

Nel prevedere che le regioni attivano la competenza legislativa esclusiva in materia di organizzazione scolastica, il testo invade infatti pesantemente la sfera dell'autonomia, non solo sancita dall'articolo 21 della legge n. 59 del 1997, ma ormai elevata al rango costituzionale dal terzo comma dell'articolo 117, come modificato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001.

Anche con riferimento alla gestione degli istituti scolastici, il testo non appare coordinato con l'articolo 21 della legge n. 59, secondo cui le funzioni dell'amministrazione centrale periferica in materia di gestione scolastica sono attribuite alle istituzioni autonome.

Quanto infine all'attivazione della competenza legislativa esclusiva per la definizione dei programmi scolastici di interesse specifico regionale, non è chiaro se questa quota finisce per incidere sulla quota dei curricoli di livello nazionale ovvero su quella riservata alle istituzioni scolastiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999.

Per quanto riguarda quindi i profili dell'organizzazione scolastica e della gestione dei singoli istituti, il disegno di legge non reca affatto una devoluzione ma, al contrario, un riaccentramento alle regioni di poteri che erano stati attribuiti all'autonomia delle scuole. Solo con riferimento alla quota dei curricoli di interesse regionale potrebbe non verificarsi tale processo di riaccentramento, qualora la riserva incidesse sulla quota nazionale; si verificherebbe invece anche in questo caso qualora la riserva incidesse sulla quota attribuita all'autonomia scolastica.

Il disegno di legge rischia poi di svuotare di significato l'attribuzione, recata dal secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, alla legislazione esclusiva dello Stato delle norme generali sull'istruzione, che finirebbero di limitarsi all'ordine degli studi, agli *standard* di insegnamento, alle condizioni per il conseguimento e la parificazione dei titoli di studio.

In tal senso, appare estremamente carente il coordinamento a livello governativo fra i proponenti del disegno di legge in titolo e il Dicastero dell'istruzione. Né è comprensibile il motivo per cui appare ignorata una diversa possibilità, recata dall'ultimo comma del nuovo articolo 116 della Costituzione, laddove prevede che ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia possono essere attribuite alle regioni, con legge dello Stato, anche con riguardo all'istruzione.

Il disegno di legge in titolo confligge pertanto con il percorso di decentramento amministrativo avviato dalla legge n. 59 del 1997, la quale individuava nelle istituzioni scolastiche e nelle autonomie locali i destinatari di molte funzioni precedentemente svolte dall'amministrazione centrale. Essa prevedeva tuttavia che l'attribuzione di funzioni amministrative gestionali alle scuole non incidesse sui livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio, né sugli elementi comuni al sistema scolastico pubblico in materia di gestione e programmazione.

Esso confligge inoltre con il nuovo Titolo V, parte II, della Costituzione, così come con il Titolo II, parte I, ed in particolare con gli articoli 33 e 34.

Si destruttura così la scuola italiana, incidendo – senza chiarezza complessiva sugli obiettivi finali – sugli istituti fondamentali dell'ordinamento giuridico e sui principi di carattere nazionale, aprendo fra l'altro un significativo confronto fra Stato, regioni ed enti locali.

Nel dar conto dell'impossibilità registrata dai Presidenti delle Regioni a trovare una posizione unitaria sul testo, a testimonianza della sua problematicità e rammaricandosi di non poter esporre compiutamente il proprio orientamento a causa del concomitante inizio dei lavori dell'Assemblea, ella dà infine per illustrata la seguente proposta di parere contrario, pre-

sentata unitamente ai senatori Soliani, Vittoria Franco, Berlinguer, Pagano e Tessitore:

«La Commissione,

esaminato il disegno di legge costituzionale n. 1187, di modifica dell'articolo 117 della Costituzione;

rilevato che il medesimo prevede che ciascuna Regione attivi la propria competenza legislativa esclusiva in materia di:

1. organizzazione scolastica;
2. gestione degli istituti scolastici e di formazione;
3. definizione della parte di programmi scolastici e formativi di interesse specifico regionale;

considerato che la vaghezza delle intenzioni governative desumibili dalla relazione e dall'articolato richiede un'attenta ricognizione della situazione legislativa e amministrativa attualmente in vigore, anche perché la norma relativa all'attivazione della competenza esclusiva delle regioni è inserita dopo i commi primo, secondo, terzo e quarto dell'articolo 117 della Costituzione;

rilevato che da un attento esame della medesima si deduce che:

per quanto riguarda l'organizzazione scolastica, il dato normativo vigente è rinvenibile nell'articolo 21 della legge n. 59 del 1997 che rinvia all'autonomia scolastica, espressamente richiamata nel dettato costituzionale, molte materie connesse all'organizzazione scolastica;

per quanto riguarda la gestione degli istituti scolastici, il dato normativo vigente appare contenuto nell'articolo 21 della legge n. 59 del 1997, che ha conferito l'autonomia alle istituzioni scolastiche. In base a tale normativa le funzioni dell'Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione in materia di gestione del servizio di istruzione, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio nonché gli elementi comuni all'intero sistema scolastico pubblico in materia di gestione e programmazione definiti dallo Stato, sono state attribuite alle istituzioni scolastiche contestualmente alla gestione di tutte le funzioni amministrative che per loro natura possono essere esercitate dalle istituzioni autonome che risultano attualmente regolate dal decreto ministeriale 1° febbraio 2001, n. 44, recente «Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche»;

per quanto riguarda la definizione della parte di programmi scolastici e formativi di interesse specifico regionale, che attiene al concorso delle Regioni alla definizione di una parte dei programmi, attualmente la normativa vigente prevede il concorso delle autonomie scolastiche in tale ruolo. Il decreto ministeriale n. 234 del 2000, recante «norme in materia di curricoli nell'autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275», all'articolo 3, prevede infatti che la quota oraria nazionale obbli-

gatoria dei curricoli di cui all'articolo 1 è pari all'85 per cento del monte ore annuale e che la quota oraria obbligatoria dei predetti curricoli riservata alle singole istituzioni scolastiche è costituita dal restante 15 per cento del monte ore annuale; tale quota potrà essere utilizzata o per confermare l'attuale assetto ordinamentale o per realizzare compensazioni tra discipline e attività di insegnamento previste dagli attuali programmi o per introdurre nuove discipline; solo nell'Atto Senato n. 1306, all'esame della VII Commissione del Senato, compaiono specifiche disposizioni in materia, in particolare ove si prevede che le regioni possano determinare una quota dei programmi;

considerati e confrontati, al fine di reperire ulteriori elementi circa gli obiettivi del disegno di legge governativo, sia la relazione introduttiva allo stesso, sia l'audizione resa il 22 febbraio scorso alla 1^a Commissione del Senato dal Ministro competente;

rilevato che da tale esame risulta che, per i rappresentanti del Governo in materia di istruzione e formazione, la legislazione statale dovrebbe definire esclusivamente le norme generali che sarebbero unicamente e riduttivamente identificabili con l'ordine degli studi, gli standard di insegnamento, le condizioni per il conseguimento e la parificazione dei titoli di studio e che le regioni dovrebbero, invece, curare l'organizzazione scolastica, strutturare l'offerta dei programmi educativi, garantire la gestione degli istituti scolastici;

rilevato che nella stessa relazione di presentazione del disegno di legge si sostiene confusamente che, per quanto riguarda la materia dell'istruzione, le regioni potranno attivare la loro potestà esclusiva per gli aspetti organizzativi e gestionali come pure per la programmazione di specifico interesse regionale;

considerato che i presidenti delle Regioni e province autonome, chiamati ad esprimere un parere, non hanno trovato una convergenza complessiva e hanno prodotto due documenti diversi ed in larga parte divergenti;

considerato che l'ANCI, l'UPI e l'UNCCEM hanno espresso un giudizio che è apparso critico sul progetto di riforma; in particolare le associazioni rappresentative di enti in tutti gli ordini e gradi non comprendono «l'effettiva portata degli intendimenti innovativi del Governo» mentre riaffermano con decisione «le competenze degli enti locali nei servizi educativi e scolastici, consolidate da decenni di esperienze positive sul territorio»;

valutata l'attuale configurazione delle competenze, statali e regionali, in materia d'istruzione e rilevato in particolare che:

le modifiche al Titolo V della Costituzione introdotte dalla legge costituzionale n. 3 del 2001 hanno ridisegnato le competenze in materia di istruzione prevedendo:

1. alla lettera n) del secondo comma dell'articolo 117, tra le competenze esclusive dello Stato, le norme generali sull'istruzione. A questo riguardo il quadro costituzionale di riferimento va completato ricor-

dando l'articolo 33 della Costituzione, secondo cui lo Stato detta norme generali sull'istruzione e che – così come il successivo articolo 34 – contiene diverse norme in materia di istruzione e di scuola;

2. alla lettera m) del secondo comma dell'articolo 117, l'assegnazione allo Stato della potestà di legislazione esclusiva anche in materia di «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale». Tra questi diritti, sulla base della mera lettura del testo costituzionale, sembra venire in rilievo – tra gli altri – il «diritto (dei capaci e dei meritevoli) di raggiungere i gradi più alti degli studi», il diritto all'istruzione inferiore «obbligatoria e gratuita», ambiti questi dunque potenzialmente passibili di attrazione nella sfera considerata dalla citata lettera n);

3. tra le competenze in materia di legislazione concorrente che il comma terzo dello stesso articolo 117 ripartisce tra Stato e Regioni, la indicazione dell'istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale determina il passaggio da una competenza concorrente sulla istruzione artigiana e professionale ad una competenza esclusiva sull'istruzione e la formazione professionale;

rilevato, infine, che allo stato attuale le Regioni sono titolari della potestà legislativa concorrente in materia di istruzione, entro i limiti rappresentati dai principi fondamentali posti dallo Stato, cui spetta – inoltre – legiferare «in esclusiva» sulle norme generali;

valutato, quindi, che il disegno di legge n. 1187 tende a interpretare assai riduttivamente la portata delle competenze di legislazione esclusiva attribuite allo Stato ponendo così le condizioni perché sia sul piano dell'organizzazione scolastica, sia su quello della gestione degli istituti e su quello della eventuale indicazione degli ambiti programmatici da attribuire alla competenza regionale, si apra un gravissimo e permanente conflitto di attribuzione relativamente a materie che spettano e dovranno continuare a spettare alla competenza esclusiva dello Stato. Inoltre, il disegno di legge inspiegabilmente ignora una norma di rilievo in materia di istruzione contemplata nel nuovo testo dell'articolo 116 della Costituzione. Essa sancisce la possibilità di attribuire forme ulteriori e particolari di autonomia alle Regioni sulle materie di legislazione concorrente e – limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, dell'istruzione, della tutela dell'ambiente e dei beni culturali – anche sulle materie di legislazione esclusiva dello Stato;

presa in esame la attuale distribuzione tra Stato, autonomie scolastiche ed autonomie territoriali delle competenze amministrative in materia d'istruzione e a tale riguardo osservando che:

negli anni '90 è stato avviato un processo di decentramento e valorizzazione dell'autonomia territoriale che si può far partire dalla 'riforma Bassanini' avviata con la legge n. 59 del 1997 («Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione ammini-

strativa»), che introduceva il federalismo amministrativo 'a Costituzione vigente', disegnando un rapporto nuovo tra istituzioni pubbliche sotto l'aspetto della titolarità e dell'esercizio delle funzioni amministrative, nel quale alcune funzioni venivano trasferite alle autonomie territoriali in base a principi di sussidiarietà, efficienza, responsabilità;

i destinatari delle funzioni già proprie dell'amministrazione centrale sono stati individuati negli istituti scolastici, in nome dell'autonomia riconosciuta ed operativamente conferita con la personalità giuridica;

le autonomie territoriali sono state destinatarie di compiti e funzioni in materia di istruzione prevalentemente all'interno di questo contesto, che faceva perno sulle autonomie scolastiche;

l'articolo 21 della legge n. 59 del 1997 ha introdotto il principio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, non formalmente limitato all'attribuzione della personalità giuridica, ma più ampiamente consistente in un progressivo passaggio delle funzioni dell'amministrazione della pubblica istruzione in materia di gestione del servizio di istruzione in favore delle singole istituzioni scolastiche, a tal fine dotate di personalità giuridica;

veniva previsto che l'attribuzione di funzioni amministrative gestionali alle scuole non doveva incidere sui «livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio» né sugli «elementi comuni all'intero sistema scolastico pubblico in materia di gestione e programmazione definiti dallo Stato»: l'autonomia organizzata va attribuita alle istituzioni scolastiche era finalizzata alla realizzazione della flessibilità, della diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture»;

l'articolo 21 della legge n. 59 del 1997 affidava la realizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche ad un regolamento di attuazione, che fu poi adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 275 del 1999 («Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo 21, della legge n. 59 del 1997) che ha, tra l'altro, previsto la predisposizione da parte di ciascuna istituzione di un piano di offerta formativa quale documento costitutivo di ciascuna identità culturale e progettuale sul piano curricolare, extracurricolare, educativo ed organizzativo;

il comma 10 dell'articolo 21 prevedeva altresì che la riforma degli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione fosse realizzata armonizzando e coordinando i compiti e le funzioni amministrative attribuiti alle regioni ed agli enti locali anche in materia di programmazione e riorganizzazione della rete scolastica;

il successivo comma 20 dello stesso articolo, poi, rimetteva alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano la disciplina – con propria legge – della materia nel rispetto e nei limiti dei propri statuti e delle relative norme di attuazione;

il trasferimento di funzioni dall'amministrazione statale alle singole istituzioni scolastiche (l'autonomia scolastica) non coincide – come detto – con il trasferimento di funzioni e compiti amministrativi alle re-

gioni e agli enti locali, di cui parla invece l'articolo 1 della stessa legge n. 59 del 1997 che riserva allo Stato, escludendo perciò dal conferimento amministrativo (articolo 1, comma 3, letto q) legge n. 59 del 1997): «istruzione universitaria, ordinamenti scolastici, programmi scolastici, organizzazione generale dell'istruzione scolastica e stato giuridico del personale»;

rilevato che nel settore dell'istruzione il trasferimento realizzato sino ad oggi ha riguardato la programmazione e la gestione amministrativa del servizio scolastico, come viene indicato negli articoli da 135 a 139 (Capo 111, Titolo IV) del decreto legislativo n. 112 del 1998, e in particolare – proprio per quanto si riferisce specificamente alla materia oggetto di trasferimento – nell'articolo 135;

considerato che l'assetto organizzativo e funzionale della scuola è stato ridisegnato, modificando il rapporto tra le competenze di Stato, regioni ed enti locali, limitatamente alla materia della «gestione amministrativa e programmazione del servizio scolastico» con l'esclusione in materia di «... ordinamenti scolastici, programmi scolastici, organizzazione generale dell'istruzione scolastica, stato giuridico del personale», che sono rimaste attribuite allo Stato;

rilevato che in tale quadro normativo dei ruoli amministrativi la «programmazione e gestione amministrativa» vengono comunque definite dal decreto n. 112 (articolo 136): si tratta dell'«insieme delle funzioni e dei compiti volti a consentire la concreta e continua erogazione del servizio di istruzione»;

sottolineato che all'interno di questa, l'articolo 137 del decreto legislativo n. 112 puntualizza i compiti e le funzioni dello Stato:

criteri e parametri per l'organizzazione della rete scolastica (da effettuare previo parere della conferenza Stato-Regioni);

valutazione del sistema scolastico;

determinazione e l'assegnazione delle risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato e del personale alle istituzioni scolastiche;

funzioni di cui al comma 3 dell'articolo 138 (relative ad accademie, conservatori, scuole e istituzioni culturali straniere in Italia, ecc.);

considerato che alle Regioni il decreto legislativo n. 112 del 1998 attribuisce invece (articolo 138) le seguenti competenze:

la gestione della formazione professionale finalizzata all'attuazione di un sistema formativo integrato tra istruzione scolastica, formazione professionale e istruzione e formazione tecnica;

la programmazione sul piano regionale della rete scolastica, sulla base di piani provinciali e nei limiti delle disponibilità delle risorse umane e finanziarie;

la suddivisione – sulla base anche delle proposte degli enti locali interessati – del territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa;

la determinazione del calendario scolastico;

i contributi alle scuole non statali (tale competenza non è stata trasferita con lo stato di previsione del 2002!);

le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite;

rilevato che i trasferimenti di competenze alle Province (in relazione all'istruzione secondaria superiore) e ai Comuni (in relazione agli altri gradi inferiori di scuola) riguardano le seguenti materie (articolo 139):

l'istituzione, aggregazione, fusione e soppressione di scuole in attuazione dei piani di programmazione;

la redazione dei piani di organizzazione della rete scolastica;

servizi di supporto organizzativo per gli alunni in situazione di svantaggio e di handicap;

il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature (d'intesa con le istituzioni scolastiche);

la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti;

le iniziative e le attività di promozione nell'ambito delle funzioni conferite;

la costituzione, i controlli e la vigilanza sugli organi collegiali scolastici a livello territoriale;

rilevato che i Comuni e le Province, ciascuno in relazione ai gradi di istruzione di propria competenza, e anche in collaborazione con le comunità montane, esercitano anche altre competenze d'intesa con le istituzioni scolastiche (i soggetti dell'autonomia):

l'educazione degli adulti, interventi integrati di orientamento scolastico e professionale;

azioni tese a realizzare pari opportunità di istruzione;

azioni tese a promuovere e sostenere la continuità tra i vari ordini e gradi di scuole;

interventi perequativi;

interventi per l'educazione alla salute e contro la dispersione scolastica;

rilevato infine che la gestione amministrativa, dopo le modifiche apportate all'articolo 118 della Costituzione, deve essere accuratamente rivisitata e che i principi fondamentali su cui si deve basare la legislazione concorrente delle Regioni devono essere chiaramente estrapolati dalle norme generali in vigore,

esprime parere contrario

in quanto il disegno di legge costituzionale n. 1187 destruttura la scuola italiana e ne mette in discussione il carattere nazionale, in contrasto con il dettato della I parte della Costituzione; inoltre l'atto in esame, lungi dal rafforzare l'assetto normativo determinato dalla recente modifica del Titolo V, è destinato ad aprire una serie di gravissimi conflitti di competenza, sia per quanto attiene le competenze legislative, sia per quanto ri-

guarda le competenze amministrative, fra Stato, Regioni, Comuni e Province».

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI E ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente ASCIUTTI avverte che, in considerazione dei lavori dell'Aula, la seduta notturna di oggi, già convocata alle ore 20,30, è posticipata alle ore 21,30.

In considerazione dell'andamento dei lavori della Commissione, la seduta pomeridiana di domani, già convocata alle ore 14,30, è invece anticipata alle ore 14.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,10.

95^a Seduta (notturna)

*Presidenza del Presidente
ASCIUTTI*

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Valentina Aprea.

La seduta inizia alle ore 21,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(1187) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche dell'articolo 117 della Costituzione

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana.

Nel dibattito interviene la senatrice Manieri, la quale svolge considerazioni sul provvedimento in titolo con riguardo a tre profili in particolare: la filosofia della riforma, l'opportunità della sua tempistica e i suoi contenuti di merito.

Già dalla relazione introduttiva al disegno di legge, si evince infatti un approccio fortemente ideologico ed astratto che al federalismo «sostanzialmente giacobino» ne contrappone un altro, a suo giudizio «sostanzialmente mistico». Si teorizza infatti che la devoluzione sia una necessità storica, di cui il legislatore deve prendere atto e che deve tradurre in norma con un vincolo di contenuto derivante dalle spinte della società.

Ella contesta tuttavia questa impostazione fatalistica, secondo cui la riforma è necessitata da avvenimenti esterni, in quanto fortemente in contrasto con il rapporto dialettico fra Parlamento e società proprio del riformismo democratico e liberale.

Passando poi ad una disamina della riforma nel quadro politico normativo ed in relazione alle differenti situazioni territoriali del Paese, ella osserva che negli ultimi dieci anni l'Italia ha conosciuto un impetuoso processo di trasformazione che l'ha portata ad essere da uno dei Paesi più accentrati ad un Paese fortemente decentrato. Richiamando la legge n. 142 del 1990, indi le leggi «Bassanini» ed infine la legge costituzionale n. 3 dello scorso anno, ella prende atto di un massiccio trasferimento di funzioni statali a regioni ed enti locali, di cui ancora non si conoscono compiutamente i vantaggi e le opportunità, né le ricadute positive sui cittadini e sulle comunità locali.

Pur dichiarandosi convinta dei principi del federalismo, che indubbiamente può indurre all'esercizio di un'autonomia responsabile sul piano culturale, politico ed economico, ella osserva peraltro che i vantaggi della devoluzione non sono automatici e da ciò derivano le sue perplessità sulla tempistica del provvedimento.

Il tumultuoso trasferimento di competenze operato nell'ultimo decennio non è ancora sufficientemente monitorato. Appare pertanto scorretto dare per scontati i vantaggi di un'ulteriore devoluzione, atteso che non risulta provata l'equazione secondo cui alcune competenze siano meglio gestite solo in quanto decentrate. Al contrario, ella ritiene che sia indispensabile mantenere allo Stato alcune funzioni, in particolare in settori delicati quale l'istruzione.

Se è infatti vero – come ha rilevato il relatore – che il federalismo comporta l'esaltazione delle diversità e non è esente da diseguaglianze, quando le diversità territoriali si trasformano in diseguaglianze sociali sul piano di diritti costituzionalmente garantiti (quale quello dell'istruzione), esso rischia di essere socialmente eversivo.

Né appare scontato che il decentramento di poteri sia sinonimo di efficienza, come dimostra l'attribuzione alle regioni di competenze in materia di spesa sanitaria. Esso rischia anzi a volte di moltiplicare le burocrazie e i processi decisionali, dando vita ad un neo centralismo regionale che eredita i vizi e i difetti dello statalismo.

In questo senso, la contrapposizione fra Stato e regioni e fra regioni ed enti locali nella fase istruttoria del disegno di legge in esame rappresenta senz'altro un significativo campanello d'allarme.

La senatrice Manieri osserva poi che molte disposizioni della legge costituzionale n. 3 del 2001 restano tutt'ora inattuata. In questo contesto, l'ulteriore ipotesi di riforma costituzionale sottesa al disegno di legge n. 1187, centrata sull'attribuzione di competenze esclusive alle regioni, rischia di diventare elemento di complicazione e confusione. Ciò, tanto più in considerazione delle numerose ambiguità lessicali contenute nel testo ed opportunamente rilevate dallo stesso relatore.

Occorrerà dunque definire, prosegue, la disciplina delle forme di autonomia differenziata, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili, la legislazione quadro per le materie affidate alla disciplina concorrente da un lato e procedere dall'altro alla revisione degli statuti regionali sulla base del mutato quadro ordinamentale.

Il disegno di legge n. 1187 risulta pertanto del tutto inopportuno, atteso che non sono ancora definiti molti aspetti del processo in corso. Le ambiguità lessicali tradiscono poi ben più elevati rischi e pongono le premesse per un ordinamento disomogeneo e frazionato.

Nel richiamare l'esperienza della disciplina del diritto allo studio, con riferimento alla quale le regioni – in assenza di una legge quadro – hanno per anni legiferato in maniera difforme determinando disparità sia nell'accesso alla fruizione dei servizi che nella qualità degli stessi, ella esprime conclusivamente un giudizio complessivamente non positivo sul disegno di legge in esame atteso che esso, sulla base di una filosofia ideologica ed astratta dai bisogni reali del Paese, determina nel merito il tramonto dell'autonomia scolastica e genera nuove forme di accentramento regionale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1251) Cortiana ed altri. – Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione

(1306) Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 15 maggio scorso.

Il presidente-relatore ASCIUTTI avverte che è pervenuto il parere della Commissione Affari costituzionali sul disegno di legge n. 1306, assunto quale testo base, e sugli emendamenti ad esso presentati. Non si è invece ancora espressa la Commissione bilancio. Tuttavia, poiché il provvedimento è stato calendarizzato in Aula a partire da giovedì 18 luglio prossimo e sono comunque scaduti i termini previsti dal Regolamento, ritiene di procedere all'esame degli ordini del giorno e degli emendamenti.

Il senatore VALDITARA illustra i seguenti ordini del giorno di carattere generale:

0/1306/1/7

VALDITARA, FAVARO, DELOGU, GABURRO, BRIGNONE

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1306, concernente delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale,

visto l'articolo 1, comma 3, del disegno di legge, che prevede l'approvazione, da parte del Consiglio dei ministri, di un piano programmatico di interventi finanziari predisposto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge per la realizzazione delle finalità della legge medesima;

tenuto conto che l'articolo 7, comma 6, stabilisce che all'attuazione del piano programmatico si provvede mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria, in coerenza con quanto previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria;

considerato che il Governo è tenuto a presentare alle Camere entro il termine del 30 giugno 2002 il Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2003-2006;

ravvisata la necessità di realizzare sin dall'anno 2003 interventi finanziari a sostegno dell'istruzione e della formazione,

impegna il Governo:

a predisporre il piano programmatico di interventi finanziari di cui in premessa anche prima del completamento dell'*iter* parlamentare del disegno di legge n. 1306 e comunque nei tempi utili per la previsione, già nella legge finanziaria 2003, delle risorse finanziarie da destinare all'avvio dell'attuazione del piano stesso; il piano dovrà destinare complessivamente, nel periodo 2003-2007, risorse da 7.746 a 10.283 milioni di euro, pari a lire da 15.000 a 19.910 miliardi, a sostegno:

a) della riforma degli ordinamenti e degli interventi connessi con la loro attuazione e con lo sviluppo dell'autonomia;

b) dell'istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema scolastico;

c) dello sviluppo delle tecnologie multimediali e della alfabetizzazione nelle tecnologie informatiche;

d) della valorizzazione professionale del personale docente;

e) delle iniziative di formazione iniziale e continua del personale;

f) del rimborso delle spese di autoaggiornamento sostenute dai docenti;

g) della valorizzazione professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA);

h) degli interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare la realizzazione del diritto-dovere di istruzione e formazione;

i) degli interventi per lo sviluppo dell'istruzione e formazione tecnica superiore e per l'educazione degli adulti;

l) degli interventi di adeguamento delle strutture di edilizia scolastica;

ad indicare conseguentemente nel Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2003-2006, ai fini di quanto sopra, gli obiettivi da conseguire nel settore dell'istruzione e della formazione, in coerenza con le aree di intervento predette».

0/1306/2/7

VALDITARA

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1306, concernente delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale,

premessi:

che la riforma delle norme generali dell'istruzione prevede che il sistema educativo si articola nei seguenti gradi di scuola: scuola dell'infanzia; scuola primaria e scuola secondaria di primo e di secondo grado;

che l'articolo 2 del disegno di legge n. 1306, al comma 1, lettera g), prevede che l'attività didattica della scuola secondaria di primo grado si articola in un primo biennio seguito da un anno che prioritariamente completa il percorso disciplinare, e quella della scuola secondaria di secondo grado in due periodi biennali e in un quinto anno che prioritariamente completa il percorso disciplinare;

che il medesimo disegno di legge prevede, inoltre, all'articolo 3 l'emanazione di norme generali sulla valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e degli apprendimenti degli allievi, contemplando, tra i criteri e principi direttivi, quello delle valutazioni biennali dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo;

che quanto previsto costituisce, senza dubbio, un importante passo avanti rispetto al sistema dei debiti infiniti previsti dalla normativa vigente voluta dal Governo di centrosinistra, sistema che non garantisce una seria valutazione;

che le valutazioni biennali, nell'ottica del proponente, sono state concepite per responsabilizzare gli studenti,

impegna il Governo

a valutare, entro tre anni dall'entrata in vigore della legge di riforma dell'istruzione, gli effetti concreti della innovazione ivi prospettata e, in particolare, se tale finalità di responsabilizzazione dello studente si sia nei fatti verificata; in caso negativo, a prevedere valutazioni annuali ai fini del passaggio al periodo didattico successivo».

Quanto all'ordine del giorno n. 1, egli ne sottolinea l'intento di impegnare il Governo ad una solida copertura finanziaria per la riforma scolastica. L'esperienza, non ultima quella del fallimento della legge Berlinguer, ha infatti dimostrato l'impossibilità di procedere a riforme a «costo zero». Unitamente ai Capigruppo di maggioranza, egli ha inteso pertanto impegnare il Governo ad uno stanziamento variabile fra i sette e i dieci miliardi di euro, indicando una cifra minima ed una cifra massima per tenere conto dei possibili mutamenti della congiuntura economica. Quanto alla destinazione delle risorse, egli cita in primo luogo la riforma, indi la valorizzazione del personale e gli interventi sulle strutture.

Quanto all'ordine del giorno n. 2, ribadisce il giudizio sostanzialmente positivo già espresso in discussione generale nei confronti della disposizione che prevede valutazioni biennali dei periodi didattici. Si tratta infatti senz'altro di una evoluzione rispetto alla situazione attuale, che – prevedendo la possibilità di debiti infiniti – non responsabilizza a sufficienza lo studente. Ritiene tuttavia indispensabile procedere ad una verifica di questa specifica innovazione entro tre anni dall'entrata in vigore della legge di riforma, onde valutare se essa abbia effettivamente rappresentato un'occasione di responsabilizzazione dello studente. In caso contrario, giudica infatti opportuno tornare ad un sistema annuale di promozione o bocciatura, che interrompa i bienni valutativi.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1, pubblicati in allegato al presente resoconto.

Il senatore BRIGNONE precisa che alcuni degli emendamenti da lui presentati sono volti ad un miglioramento della forma; altri recano opportune precisazioni. Si sofferma in particolare sull'emendamento 1.93, volto a prevedere un concorso al rimborso delle spese di autoaggiornamento sostenute dai docenti, anziché il rimborso pieno, in considerazione della diversa entità delle spese eventualmente sostenute. Ritiene infatti inopportuno alimentare aspettative che non potrebbero poi essere soddisfatte nel caso, ad esempio, di soggiorni di aggiornamento all'estero. Si sofferma poi sull'emendamento 1.108, relativo alla valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche. Dà invece per illustrati gli altri emendamenti, che si dichiara anche disponibile a ritirare.

Il senatore FAVARO illustra l'emendamento 1.33, recante una modifica di carattere formale, che si dichiara eventualmente disponibile a ritirare.

Il presidente-relatore ASCIUTTI illustra l'emendamento 1.71. Quanto invece all'1.75, si dichiara disponibile al ritiro qualora fosse chiarito il modo inequivocabile che anche i decreti legislativi in materia di istruzione e formazione professionale sono sottoposti al previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Il senatore BARELLI dà per illustrati gli emendamenti 1.88 e 1.103.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 22,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE n. 1306

Art. 1

1.1

BERLINGUER, ACCIARINI, FRANCO Vittoria, PAGANO, TESSITORE

Sopprimere l'articolo.

1.2

ACCIARINI, CORTIANA, D'ANDREA, MANIERI, BETTA, MONTICONE, BERLINGUER,
PAGANO, TESSITORE, FRANCO Vittoria, PAGLIARULO

Sopprimere l'articolo.

1.3

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Sopprimere l'articolo.

1.500

MALABARBA, SODANO Tommaso, MALENTACCHI

Sopprimere l'articolo.

1.4

BERLINGUER, ACCIARINI, FRANCO Vittoria PAGANO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Modifiche ed integrazioni alla legge 10 febbraio 2000, n. 30*). - 1. Alla legge 10 febbraio 2000, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il sistema educativo di istruzione si articola nella scuola dell'infanzia, nel ciclo primario, che assume la denominazione di scuola di base, e nel ciclo secondario, che assume la denominazione di scuola secondaria e si realizza negli attuali istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Il sistema educativo di istruzione e formazione professionale viene realizzato dalle regioni, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nel quadro delle disposizioni stabilite dal decreto di cui al comma 3-ter";

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'obbligo scolastico, che inizia al terzo anno della scuola dell'infanzia e termina al secondo anno della scuola secondaria e comunque al quindicesimo anno di età, è adempiuto esclusivamente nel sistema educativo di istruzione. È garantita, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, la continuità curricolare fra la scuola dell'infanzia e la scuola di base";

3) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"3-bis. I sistemi educativi, statale e regionale, di cui al comma 1 hanno pari dignità culturale educativa e formativa e rilasciano diplomi che danno accesso all'università. Sono garantiti i passaggi da un sistema all'altro, mediante iniziative didattiche volte all'acquisizione di una apposita preparazione finalizzata alla nuova scelta.

3-ter. Con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i livelli essenziali delle prestazioni rese dai sistemi educativi. Il decreto riguardante il sistema educativo di istruzione e formazione professionale è emanato previa intesa con la suddetta Conferenza unificata";

b) all'articolo 6:

1) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

"1. La riforma della scuola di base entra in vigore dall'anno scolastico 2002-2003 sulla base delle delibere che la Camera dei deputati e il Senato hanno adottato con l'approvazione del programma quinquennale di attuazione presentato dal Governo.

1-bis. Con la stessa decorrenza di cui al comma 1, per i curricula della scuola di base entra in vigore il regolamento già approvato dal Con-

siglio dei ministri in data 10 maggio 2001, previo il parere favorevole del Consiglio di Stato;

1-*ter*. La riforma della scuola secondaria entra in vigore dall'inizio dell'anno scolastico 2003-2004;

1-*quater*. Nell'anno scolastico 2002-2003, nella fase di predisposizione dei nuovi curricula, nella scuola secondaria sono attuate forme di sperimentazione dei nuovi programmi, sulla base di quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.";

2) al comma 6, secondo periodo, dopo la parola: 'parere', sono inserite le seguenti: 'della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e';

3) il comma 8 è sostituito dai seguenti:

"8. I titoli universitari ed i curricula richiesti per il reclutamento degli insegnanti della scuola di base sono disciplinati dal regolamento emanato in data 4 giugno 2001, previo parere favorevole del Consiglio di Stato, dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, fatta eccezione per quanto disposto dall'articolo 8 e dall'articolo 9, comma 2.

8-*bis*. I titoli universitari ed i curricula richiesti per il reclutamento degli insegnanti della scuola dell'infanzia ed i titoli universitari ed i curricula richiesti per il reclutamento degli insegnanti della scuola secondaria sono individuati, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, con regolamento del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Tale regolamento determina in particolare, in coerenza con quanto disposto al comma 8: l'istituzione, per gli insegnanti di ognuno dei due ordini scolastici, di un apposito corso di specializzazione, articolato per la scuola secondaria in indirizzi corrispondenti ad ampi raggruppamenti di discipline; la collocazione di tali corsi di specializzazione, unitamente al corso disciplinato dal regolamento di cui al comma 8, in una apposita struttura didattica, di ateneo o interateneo, che sostituisce la già prevista scuola di specializzazione, il numero di crediti formativi universitari relativi a ognuno di tali corsi, anche differenziati in relazione agli indirizzi, nell'ambito di quanto disposto dall'articolo 7, comma 3, del decreto ministeriale 3 novembre 1999; i criteri generali per l'attribuzione dei crediti stessi alle diverse tipologie di attività formative, fermo restando che gli eventuali crediti eccedenti il numero di 300 rappresentano integrazioni disciplinari curate dalle facoltà competenti e da esse riconosciute in percorsi di laurea specialistica; la validità del titolo ai fini di cui all'articolo 1, comma 6-*ter*, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306; le norme transitorie per i laureati nel corso quadriennale di scienze della formazione primaria, indirizzo scuola materna."».

1.121

BERLINGUER, ACCIARINI, FRANCO Vittoria PAGANO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (Modifiche ed integrazioni alla legge 10 febbraio 2000, n. 30). - 1. All'articolo 1, comma 3, della legge 10 febbraio 2000, n. 30 al comma 3, sostituire le parole "sesto anno" sono sostituite dalle seguenti: "quinto anno"».

1.5

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

*Sopprimere il comma 1.***1.6**

CORTIANA

*Sopprimere il comma 1.***1.7**

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Al comma 1, sostituire le parole da: «Al fine di favorire» fino a «principi sanciti dalla Costituzione,» con le seguenti: «Il sistema educativo di istruzione e formazione è finalizzato alla formazione dell'uomo e del cittadino, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno, in coerenza con le disposizioni in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. La Repubblica assicura a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le conoscenze, le capacità e le competenze, generali e di settore, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro. Per perseguire questo fondamentale obiettivo la Repubblica è anzitutto impegnata ad istituire scuole statali per tutti gli ordini e i gradi che garantiscano a tutti senza distinzione di ceto sociale, di sesso, di razza, di religione, la possibilità di un'istruzione e una formazione qualificate in una scuola democratica, laica e pluralista, nel rispetto dei principi costituzionali che prevedono al-

trèsì il diritto dei privati di istituire scuole ed istituti senza che ciò comporti oneri per lo Stato».

1.8

CORTIANA

Al comma 1, sostituire le parole: «Al fine» con le seguenti: «Con il solo scopo principale».

1.9

CORTIANA

Al comma 1, sostituire le parole: «la crescita» con le seguenti: «la cultura».

1.10

CORTIANA

Al comma 1, dopo le parole: «la crescita » inserire la seguente: «culturale».

1.11

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Al comma 1, sostituire le parole «la valorizzazione della persona umana» con le seguenti: «la formazione dell'uomo e del cittadino».

1.12

CORTIANA

Al comma 1, sostituire le parole: «la valorizzazione» con le seguenti: «la preparazione culturale».

1.13

CORTIANA

Al comma 1, dopo le parole: «la valorizzazione della persona umana» inserire le seguenti: «e di costruire i valori di cittadinanza mondiale, europea e nazionale».

1.15

FRANCO Vittoria, PAGANO, ACCIARINI

Al comma 1, dopo le parole: «la valorizzazione della persona umana» inserire le seguenti: «e del cittadino».

1.16

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Al comma 1, dopo le parole: «la valorizzazione della persona umana» inserire le seguenti: «e della formazione del cittadino».

1.17

BRIGNONE

Al comma 1, dopo le parole: «della persona umana, nel rispetto» inserire le seguenti: «e nella valorizzazione ».

1.18

CORTIANA

Al comma 1, sopprimere le parole: «dei ritmi».

1.19

CORTIANA

Al comma 1, sostituire le parole: «dell'età evolutiva» con le seguenti: «biologici e naturali».

1.20

CORTIANA

Al comma 1, sopprimere la parola: «evolutiva».

1.21

BRIGNONE

Al comma 1, sopprimere le parole: «delle differenze e».

1.22

CORTIANA

Al comma 1, dopo le parole: «delle differenze» inserire la seguente: «etniche».

1.23

CORTIANA

Al comma 1, dopo le parole: «dell'identità» inserire la seguente: «culturali».

1.24

CORTIANA

Al comma 1, sostituire le parole: «di ciascuno» con le seguenti: «di ciascuna persona».

1.25

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e delle scelte educative della famiglia».

1.26

BRIGNONE

Al comma 1, sostituire le parole: «delle scelte educative» con le seguenti: «della libertà di scelta educativa».

1.27

CORTIANA

Al comma 1, sostituire le parole: «delle scelte educative» con le seguenti: «degli orientamenti educativi».

1.28

FRANCO Vittoria, PAGANO, ACCIARINI

Al comma 1, dopo le parole: «delle scelte educative della famiglia» inserire le seguenti: «e dello studente ».

1.29

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori».

1.30

CORTIANA

Al comma 1, sostituire le parole: «nel quadro» con le seguenti: «nel rispetto».

1.31

CORTIANA

Al comma 1, sostituire le parole: «tra scuola» con le seguenti: «tra gli organismi scolastici».

1.32

BIANCONI

Al comma 1, sostituire le parole: «in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i principi sanciti dalla Costituzione» con le seguenti: «secondo i principi sanciti dalla Costituzione e nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,»

1.33

FAVARO

Al comma 1, sostituire le parole: «in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i principi sanciti dalla Costituzione,» con le seguenti: «secondo i principi sanciti dalla Costituzione e nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,»

1.35

BIANCONI

Al comma 1, sostituire le parole: «in coerenza con il principio» con le seguenti: «in coerenza con i principi di sussidiarietà e».

1.34

CORTIANA

Al comma 1, sostituire le parole: «in coerenza con il» con le seguenti: «nel rispetto del».

1.36

ACCIARINI, PAGANO

Al comma 1, sostituire le parole: «il principio di» con le seguenti: «le leggi e gli ordinamenti che regolano la».

1.37

MANIERI, PAGANO, FRANCO Vittoria, TESSITORE

Al comma 1, sostituire le parole: «il principio di» con le seguenti: «gli ordinamenti che regolano la».

1.38

CORTIANA

Al comma 1, dopo le parole «il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche», inserire le seguenti: «di ogni ordine e grado».

1.39

CORTIANA

Al comma 1, sostituire le parole «dalla Costituzione», con le seguenti: «dalla Carta costituzionale».

1.40

CORTIANA

Al comma 1, dopo le parole «dalla Costituzione», inserire le seguenti: «e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo».

1.42

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Conseguentemente all'emendamento 1.7, al comma 1, sopprimere le parole da: «il Governo è delegato ad adottare» fino alla fine del comma.

1.43

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Al comma 1, sostituire le parole da: «il Governo è delegato» fino alla fine del comma con le seguenti: «il Governo adotterà, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle compe-

tenze costituzionali delle regioni e di comuni e province e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, uno o più disegni di legge per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale.»

1.44

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Al comma 1, sostituire le parole da: «il Governo è delegato» fino alla fine del comma con le seguenti: «il Governo adotterà, sulla base dell'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni, dei comuni e delle province e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, uno o più disegni di legge per la definizione delle norme generali sull'istruzione.»

1.45

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Al comma 1, sostituire le parole da: «il Governo è delegato» fino alla fine del comma con le seguenti: «il Governo adotterà, entro un mese dalla entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e dei comuni e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, uno o più disegni di legge per la definizione delle norme generali sull'istruzione.»

1.46

CORTIANA

Al comma 1, sostituire le parole «entro ventiquattro mesi», con le seguenti: «entro diciotto mesi».

1.47

BRIGNONE

Al comma 1, sostituire la parola: «ventiquattro» con la seguente «venti».

1.48

CORTIANA

Al comma 1, sostituire le parole «nel rispetto delle», con le seguenti: «in coerenza con le».

1.49

CORTIANA

Al comma 1, sostituire le parole: «in relazione alle competenze conferite», con le seguenti: «in relazione ai poteri conferiti».

1.50

CORTIANA

Al comma 1, sopprimere le parole: «e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche».

1.51

CORTIANA

Al comma 1, sostituire le parole: «uno o più decreti legislativi», con le seguenti: «un decreto legislativo».

1.52

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Al comma 1, sostituire le parole: «uno o più decreti legislativi», con le seguenti: «uno o più disegni di legge».

1.53

CORTIANA

Al comma 1, sostituire le parole: «per la definizione», con le seguenti: «per la determinazione».

1.54

CORTIANA

Al comma 1, sostituire le parole: «delle norme generali», con le seguenti: «delle norme quadro».

1.55

CORTIANA

Al comma 1, sopprimere le parole: «dei livelli essenziali».

1.56

CORTIANA

Al comma 1, sostituire le parole: «dei livelli essenziali», con le seguenti: «dei livelli minimi».

1.57

CORTIANA

Al comma 1, sostituire le parole: «delle prestazioni», con le seguenti: «dell'apprendimento».

1.58

CORTIANA

Al comma 1, sostituire le parole: «in materia di istruzione», con le seguenti: «in materia di insegnamento scolastico».

1.59

CORTIANA

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «con l'ulteriore scopo di un migliore inserimento nel mondo del lavoro».

1.60

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Sopprimere il comma 2.

1.61

CORTIANA

Sopprimere il comma 2.

1.501

MALABARBA, SODANO Tommaso, MALENTACCHI

Sopprimere il comma 2.

1.62

CORTIANA

Al comma 2, sopprimere le parole: «Fatto salvo quanto specificatamente previsto dall'articolo 4,».

1.63

CORTIANA

Al comma 2, sopprimere le parole: «Ministro dell'istruzione».

1.64

CORTIANA

Al comma 2, sopprimere le parole: «dell'università e della ricerca,».

1.65

CORTIANA

Al comma 2, sopprimere le parole: «il Ministro dell'economia e delle finanze,».

1.66

CORTIANA

Al comma 2, sopprimere le parole: «con il Ministro per la funzione pubblica».

1.67

CORTIANA

Al comma 2, sopprimere le parole: «e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali».

1.68

CORTIANA

Al comma 2, dopo le parole: «e previo parere», inserire la seguente: «vincolante».

1.70

BIANCONI

Al comma 2, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «novanta giorni».

1.502

MALABARBA, SODANO Tommaso, MALENTACCHI

Al comma 2, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «novanta giorni».

1.71ASCIUTTI, *relatore*

Al comma 2, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

1.72

CORTIANA

Al comma 2, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

1.503

MALABARBA, SODANO Tommaso, MALENTACCHI

Al comma 2, sopprimere le parole da: «decorso tale termine» fino alla fine del comma.

1.73

CORTIANA

Al comma 2, sopprimere le parole: «decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati ».

1.74

BRIGNONE

Al comma 2, sopprimere le parole: «decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati».

1.75ASCIUTTI, *relatore*

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «e previo parere delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmis-

sione dei relativi schemi; decorso tale termine, i decreti legislativi possono comunque essere emanati.»

1.76

CORTIANA

Sopprimere il comma 3.

1.504

MALABARBA, SODANO Tommaso, MALENTACCHI

Sopprimere il comma 3.

1.77

ACCIARINI, PAGANO, FRANCO Vittoria

Al comma 3, alinea, dopo la parola: «sottoporre», inserire le seguenti: «entro i successivi novanta giorni».

1.78

D'ANDREA, MONTICONE, SOLIANI

Al comma 3, alinea, sostituire le parole: «del Consiglio dei ministri» con le seguenti: «del Parlamento».

1.80

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Al comma 3, alinea, dopo le parole: «da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei ministri,» aggiungere le seguenti: «previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti e».

1.505

MALABARBA, SODANO Tommaso, MALENTACCHI

Al comma 3, alinea, sopprimere le parole: «previa intesa con la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo n. 281 del 1997,».

1.82

CORTIANA

Al comma 3, sopprimere la lettera a).

1.83

BIANCONI

Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) della possibilità di scelta educativa delle famiglie, senza penalizzazioni economiche per le stesse».

1.84

CORTIANA

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

1.506

MALABARBA, SODANO Tommaso, MALENTACCHI

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

1.85

CORTIANA

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

1.86

CORTIANA

Al comma 3, lettera c), dopo le parole: «alfabetizzazione nelle tecnologie informatiche», aggiungere le seguenti: «con particolare attenzione per lo studio dei sistemi operativi e dei software cosiddetti open source, ovvero nei quali il codice sorgente è noto e modificabile, al fine di incoraggiare e sviluppare le doti creative e per trasmettere l'etica della condivisione collettiva e pubblica delle invenzioni intellettuali».

1.88

BARELLI

Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) dello sviluppo della alfabetizzazione motoria e delle competenze ludico-sportive;».

1.89

CORTIANA

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

1.507

MALABARBA, SODANO Tommaso, MALENTACCHI

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

1.90

CORTIANA

Al comma 3, sopprimere la lettera e).

1.508

MALABARBA, SODANO Tommaso, MALENTACCHI

Al comma 3, sopprimere la lettera e).

1.91

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

*Al comma 3, dopo la lettera e) inserire la seguente:**«e-bis) della fruizione da parte del personale docente di periodi sabbatici per motivi di studio e ricerca».*

1.92

CORTIANA

Al comma 3, sopprimere la lettera f).

1.509

MALABARBA, SODANO Tommaso, MALENTACCHI

Al comma 3, sopprimere la lettera f).

1.93

BRIGNONE

Al comma 3, lettera f), sostituire le parole: «del rimborso» con le seguenti «del concorso al rimborso».

1.94

CORTIANA

Al comma 3, sopprimere la lettera g).

1.510

MALABARBA, SODANO Tommaso, MALENTACCHI

Al comma 3, sopprimere la lettera g).
_____**1.95**

CORTIANA

Al comma 3, sopprimere la lettera h).
_____**1.511**

MALABARBA, SODANO Tommaso, MALENTACCHI

Al comma 3, sopprimere la lettera h).
_____**1.512**

MALABARBA, SODANO Tommaso, MALENTACCHI

*Al comma 3, sostituire la lettera h) con la seguente:**«h) degli interventi contro la dispersione scolastica al fine di garantire l'effettivo esercizio del diritto allo studio nel rispetto del dettato costituzionale».*
_____**1.96**

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Al comma 3, lettera h) dopo le parole: «dispersione scolastica» inserire le seguenti: «, per l'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo».
_____**1.97**

FRANCO Vittoria, PAGANO, ACCIARINI, BERLINGUER

Al comma 3, lettera h), sostituire le parole: «del diritto-dovere di istruzione e formazione» con le seguenti: «dell'obbligo scolastico e formativo».

1.98

CORTIANA

Al comma 3, sopprimere la lettera i).

1.99

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Al comma 3, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) degli interventi per l'educazione e la formazione per tutto l'arco della vita, per l'educazione degli adulti, per lo sviluppo dell'istruzione e formazione tecnica superiore;»

1.100

CORTIANA

Al comma 3, sopprimere la lettera l).

1.101

CORTIANA

Al comma 3, lettera l), dopo le parole: «adeguamento delle strutture di edilizia scolastica» aggiungere le seguenti: «predisponendo strumenti amministrativi atti a rendere tempestivo l'utilizzo delle risorse».

1.103

BARELLI

Al comma 3, lettera l), aggiungere in fine le seguenti parole: «, degli impianti e delle attrezzature sportive».

1.104

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Al comma 3, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«l-bis) degli interventi per l'integrazione scolastica».

1.105

CORTIANA

Al comma 3, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«l-bis) dell'estensione e potenziamento degli insegnamenti di lingue comunitarie, a partire dall'inglese, in tutti gli ordini e gradi di istruzione».

1.106

CORTIANA

Al comma 3, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«l-bis) dell'istituzione dell'insegnamento obbligatorio della musica e della cultura musicale classica, moderna e contemporanea, in tutti gli ordini e gradi di istruzione».

1.107

CORTIANA

Al comma 3, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«l-bis) dell'estensione della scuola dell'infanzia statale su tutto il territorio nazionale».

1.108

BRIGNONE

Al comma 3, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«l-bis) della valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche».

1.109

CORTIANA

Al comma 3, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«l-bis) del potenziamento del diritto allo studio e alla cultura in senso lato, prevedendo sostegni, sgravi, carte studenti per tutte quelle spese che possono consentire il raggiungimento di un credito scolastico, e per la fruizione e produzione artistica e musicale degli studenti e delle studentesse».

1.110

CORTIANA

Al comma 3, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«l-bis) del sostegno alla progettualità di associazionismo e terzo settore, con particolare riferimento alle associazioni di genitori, nel senso della valorizzazione degli spazi scolastici e dell'arricchimento dell'offerta formativa».

1.115

CORTIANA

Al comma 3, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«l-bis) del potenziamento dell'apertura degli edifici scolastici per tutta la giornata, con particolare riferimento all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, come integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1999, n. 156, e dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 105».

1.118

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Sopprimere il comma 4.

1.119

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'effettiva attuazione della presente legge e delle successive norme attuative è verificata dal Parlamento al termine di ogni triennio successivo alla data di entrata in vigore, sulla base di un'apposita relazione presentata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

1.120

BRIGNONE

Al comma 4, sostituire la parola: «diciotto» con la seguente: «dodici».

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MARTEDÌ 2 LUGLIO 2002

96^a seduta*Presidenza del Presidente*

GRILLO

*La seduta inizia alle ore 15,10.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema dell'Addendum n. 1 al contratto di programma 2001-2005 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le Ferrovie dello Stato S.p.A. (n. 109)**

(Parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 luglio 1993, n. 238. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 25 giugno scorso.

Il presidente GRILLO dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore MENARDI svolge alcune considerazioni di carattere generale sul provvedimento in esame che ritiene prioritarie rispetto alla valutazione dei singoli interventi contenuti nell'addendum n. 1 riferito al contratto di programma tra lo Stato e le Ferrovie S.p.A. per gli anni 2001-2005. Ritiene innanzitutto che la liberalizzazione del settore imposta dalla normativa comunitaria non abbia ancora trovato piena attuazione e ciò rappresenta un freno anche allo sviluppo del servizio ferroviario. La società che detiene le infrastrutture, ovvero RFT S.p.A., è ancora troppo legata alla società che gestisce i servizi ferroviari (TRENITALIA S.p.A.). Il dato appare molto evidente nel provvedimento in esame che risente ancora di una logica assai vecchia che caratterizzava il vecchio monopolio. Lo schema di addendum, inoltre, non tiene nel dovuto conto le innovazioni legislative apportate all'ordinamento dall'inizio di questa legislatura. In particolare non vi è nessun concreto riferimento alla legge n. 443 del 2001, cosiddetta «legge obiettivo», né alla conseguente delibera CIPE, né, ancora meno, al collegato alle infrastrutture appena approvato dal Senato. Inoltre non è dato rintracciare alcuno sforzo relativo allo sviluppo dell'intermodalità che pure rappresenta un aspetto fondamentale per rideterminare l'assetto complessivo del trasporto in Italia. La questione

deve essere pertanto approfondita. Ritiene infine necessario sottolineare la funzionalità assai limitata del servizio ferroviario rispetto all'enorme spesa che ormai da molti decenni la struttura ferroviaria rappresenta per il bilancio del Paese. Anche quest'ultima questione deve essere approfondita.

Il senatore VERALDI sottolinea come il documento in esame contenga un numero assai limitato di interventi ferroviari destinati alle regioni del mezzogiorno rispetto a quanto la delibera CIPE del dicembre 2001 abbia previsto al fine di ripianare il *gap* infrastrutturale tra nord e sud del Paese. Dà quindi conto di una serie di interventi e dei relativi finanziamenti previsti per le zone del centro Italia e dunque di quelli previsti per le regioni meridionali sottolineando la grande differenza in termini di risorse esistenti tra i due tipi di intervento. Sottolinea invece come sarebbe necessario, al fine di rendere adeguate tali risorse, una spesa di almeno il trenta per cento delle risorse ordinarie destinate al mezzogiorno. Anche all'interno delle regioni del sud esistono poi differenze che fanno di alcune zone in particolare le cenerentole del Paese. Ad alcune linee ferroviarie infatti sono riservati interventi non quantitativamente comparabili rispetto a quelli destinati a linee non primarie sempre localizzate nelle regioni meridionali. Ritiene pertanto che su questi temi la Commissione debba, nell'espressione del parere, operare un'attenta riflessione; propone inoltre che si chieda al Governo di modificare l'articolo 5 del testo dell'addendum affinché le rimodulazioni delle risorse del contratto di programma siano preventivamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MARTEDÌ 2 LUGLIO 2002

74^a seduta*Presidenza del Presidente*

RONCONI

Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali, Scarpa Bonazza Buora.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(1473) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2002, n. 85, recante disposizioni urgenti per il settore della pesca, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 27 giugno scorso.

Il PRESIDENTE dopo aver informato la Commissione della riformulazione, da parte del presentatore, dell'emendamento 2.0.1, dichiara lo stesso (nel nuovo testo) inammissibile per eterogeneità rispetto al contenuto del decreto-legge.

Si passa quindi all'espressione dei pareri sull'ordine del giorno n. 0/1473/1/9, da parte del relatore e del Rappresentante del GOVERNO.

Il relatore, senatore BONGIORNO, invita i presentatori a riformulare l'ordine del giorno in questione, riducendo il termine di quarantacinque giorni, indicato nel secondo punto del dispositivo, a quaranta giorni.

Il Rappresentante del GOVERNO condivide l'opinione espressa dal relatore, precisando che il termine di quarantacinque giorni risulta eccessivo.

Il senatore BASSO accoglie l'invito, procedendo alla riformulazione dell'ordine del giorno nel modo indicato dal relatore e dal Rappresentante

del Governo. L'ordine del giorno, nel testo riformulato, risulta del seguente tenore:

0/1473/1/9 (nuovo testo)

DE PETRIS, BASSO, PIATTI, MURINEDDU, FLAMMIA, VICINI

«Il Senato,

premesso che

le risorse ittiche del Mediterraneo sono in sofferenza e richiedono interventi di salvaguardia, segnatamente nella fase di riproduzione ed accrescimento delle risorse, generalmente coincidente con il periodo estivo;

è unanimemente riconosciuta dalla ricerca scientifica, dai produttori, dagli ambientalisti e dai consumatori la valenza dell'effettuazione di periodi prolungati di arresto temporaneo dell'attività di pesca;

la riforma della Politica Comune della Pesca, presentata dal Commissario europeo Fischler lo scorso 28 maggio 2002, è tutta imperniata sull'attuazione di misure finalizzate alla riduzione dello sforzo di pesca, tra le quali si ascrive a pieno titolo l'arresto temporaneo, e riconferma la validità dell'articolo 12, punto 6, del Regolamento CE 2792/99, che consente agli Stati membri di varare misure di accompagnamento a carattere sociale per promuovere l'interruzione temporanea delle attività di pesca nel quadro dei piani di protezione delle risorse;

sussistono procedure d'informazione comunitarie sul fermo temporaneo del 2000 e del 2001, a causa della carente comunicazione alla Commissione dei relativi piani di protezione delle risorse che hanno motivato le interruzioni della pesca;

l'articolo 52, comma 81, della Finanziaria 2002 ha previsto una misura di accompagnamento sociale alla attuazione delle interruzioni tecniche dell'attività di pesca, stanziando 10 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004;

impegna il Governo:

a predisporre ed inviare alla Commissione Europea i piani di protezione delle risorse nell'ambito dei quali deve andare ad iscriversi l'interruzione temporanea della pesca per il 2002, nonché l'analoga documentazione relativa al biennio precedente per risolvere il contenzioso apertosi con le procedure d'informazione;

ad emanare tempestivamente il provvedimento attuativo del fermo temporaneo 2002 dell'attività di pesca con i sistemi a strascico e volante, per un periodo continuativo di almeno 40 giorni da svolgersi contemporaneamente per tutte le unità iscritte nei grandi areali omogenei che si andranno ad individuare con divieto di sconfinamento nel periodo di fermo, con obbligatorietà per tutti i mari, e facendolo seguire da un fermo tecnico che assicuri la graduale ripresa dell'attività;

ad istituire in misura adeguata zone di riposo biologico finalizzate alla ricostituzione delle risorse;

ad assicurare adeguate misure di accompagnamento sociale al fermo in linea con le prescrizioni della legge finanziaria 2002 e con le norme comunitarie;

a riferire urgentemente in Commissione quanto sin qui predisposto per l'attuazione delle interruzioni tecniche del 2002.».

Il PRESIDENTE, previa verifica della sussistenza del numero legale per deliberare, pone ai voti l'ordine del giorno n. 0/1473/1/9, nel nuovo testo conseguente alla riformulazione.

La Commissione approva.

Si passa all'espressione dei pareri in ordine all'emendamento 2.1 (Pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 26 giugno scorso).

Il senatore BONGIORNO esprime parere favorevole sulla proposta emendativa in questione, fatti salvi i profili attinenti alla copertura finanziaria, per i quali si rimette al parere della 5^a Commissione.

Il Rappresentante del GOVERNO esprime parere contrario sull'emendamento in questione.

Posto ai voti, l'emendamento 2.1 è respinto dalla Commissione.

Si passa al conferimento del mandato al relatore.

Interviene il senatore MALENTACCHI per dichiarazione di voto, preannunciando, a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, l'astensione sul provvedimento in esame e sottolineando altresì che la stessa si connota in senso critico, in riferimento sia ai profili metodologici che di merito.

Interviene il senatore BASSO, preannunciando un voto di astensione sul testo in esame a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza.

Intervengono quindi i senatori RUVOLO, OGNIBENE e PACE, i quali preannunciano il voto favorevole a nome dei rispettivi Gruppi di appartenenza, sul provvedimento in titolo.

A maggioranza, la Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 1473, di conversione del decreto-legge n. 85 del 2002, autorizzandolo, al contempo, a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 14,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1473

al testo del decreto-legge

Art. 2.

2.0.1 (nuovo testo)

DE PETRIS

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Zone di riposo biologico)

1. Allo scopo di avviare una politica organica di tutela delle risorse ambientali del mare, a decorrere dal 1° novembre 2001 è vietato l'esercizio della pesca sportiva e della pesca professionale all'interno delle zone di riposo biologico istituite con l'articolo 9 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 16 giugno 1998.

2. Le attività di controllo sulle zone di riposo biologico di cui al comma 1 sono svolte dalle Capitanerie di porto competenti che possono avvalersi della collaborazione delle associazioni professionali della pesca.».

INDUSTRIA (10^a)

MARTEDÌ 2 LUGLIO 2002

81^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PONTONE

Interviene il sottosegretario di Stato per le attività produttive Valducci.

La seduta inizia alle ore 15,15.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di recepimento dell'accordo fra lo Stato e le Regioni e le Province autonome sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico (n. 115)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 29 marzo 2001, n. 135. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore BETTAMIO illustra lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame precisando che esso costituisce l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 2 della legge n. 135 del 2001 concernente la riforma della legislazione nazionale del turismo. In effetti, il comma 4 dell'articolo 2 di tale legge stabilisce che il Presidente del Consiglio definisca con proprio decreto i principi e gli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico e che il decreto sia adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sentite le associazioni di categoria degli operatori turistici e dei consumatori. Obiettivo del decreto è anche quello di assicurare l'unitarietà del comparto turistico e la tutela dei consumatori, delle imprese e delle professioni turistiche.

In seguito all'approvazione della riforma del titolo V della Costituzione, con l'attribuzione alle Regioni della competenza esclusiva in materia di turismo, il quadro normativo di riferimento è mutato. Il provvedimento di attuazione della legge è stato quindi predisposto sotto forma di «Accordo» tra le Regioni secondo le modalità definite dal decreto legislativo n. 281 del 1997. È estremamente significativo che sia stata scelta

una impostazione «dal basso», idonea a sostituire le linee guida con un accordo sui principi di armonizzazione. Ciò vale, in particolare per le terminologie omogenee e gli standard minimi di informazione e accoglienza dei turisti, per le tipologie delle imprese turistiche, per gli standard minimi dei servizi offerti, per le agenzie di viaggio, per le professioni turistiche e per i criteri di gestione dei beni demaniali in concessione. Positiva è anche la parte sui sistemi turistici locali. L'articolo 2 stabilisce, poi, che il CIPE ripartisca le risorse finanziarie disponibili e riserva all'ENIT, previa intesa con le Regioni, la promozione turistica dell'Italia all'estero.

Propone di formulare parere favorevole sul provvedimento in esame, ferma restando l'esigenza di una revisione complessiva della legislazione nazionale in materia di turismo finalizzata a rivedere la legge n. 135 del 2001 alla luce delle modifiche costituzionali intervenute.

Il senatore COVIELLO ritiene che l'attuazione della legge n. 135 del 2001 abbia incontrato notevoli difficoltà a causa della necessità di tener conto delle intervenute modifiche costituzionali che hanno definito come esclusiva la competenza delle Regioni in materia di turismo. Alla luce di ciò, considera opportuna la soluzione adottata che, in luogo di stabilire le linee guida per il sistema turistico, come richiesto dalla legge n. 135, recepisce, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, l'accordo che si è realizzato tra le Regioni e le Province autonome sui diversi punti previsti dalla stessa legge n. 135.

A suo avviso, si tratta di una normativa transitoria apprezzabile, anche se tardiva, perché consente alle Regioni di preservare le loro competenze legislative ed offre criteri generali di riferimento. Tale normativa rappresenta un segnale positivo anche per altri settori interessati dalla riforma costituzionale.

Il senatore BARATELLA considera positivo che si sia voluto finalmente prendere atto della nuova normativa costituzionale e siano stati riconosciuti il ruolo e le competenze regionali in materia di turismo. È apprezzabile che le stesse Regioni abbiano raggiunto un accordo sui punti indicati dalla legge n. 135 e che tale accordo sia stato recepito in sostituzione delle linee guida.

A suo avviso, occorrerebbe invece chiarire il ruolo del CIPE nella ripartizione delle risorse finanziarie, evitando che le decisioni assunte in quella sede siano prive di criteri di riferimento e determinate in assoluta autonomia. È indispensabile, quindi, che siano definite preventivamente le modalità per l'attribuzione delle risorse.

Ritiene, infine, che anche la composizione e le finalità dell'Enit debbano essere riviste in relazione ai mutamenti costituzionali e legislativi intervenuti.

Il relatore BETTAMIO ricorda che vi è stato un approfondito lavoro sulle ipotesi di linee guida da approvare in attuazione della legge n. 135 e che, successivamente, dopo una prima valutazione non positiva della Con-

ferenza Stato-Regioni, i responsabili di settore delle Regioni hanno definito un accordo sui punti fondamentali che è poi stato recepito nello schema di decreto all'esame della Commissione. Ritiene che sia stata svolta, pertanto, un'attività positiva che lascia ben sperare sulle prospettive di compiuta attuazione della riforma costituzionale.

Per quanto riguarda gli aspetti finanziari, sottolinea come sia ormai delineata un'intesa sulla ripartizione delle risorse. Condivide, peraltro, le valutazioni al riguardo del senatore Baratella e propone di inserire nel parere favorevole un'osservazione volta a segnalare l'opportunità di indicare i criteri di riferimento utilizzati dal CIPE per la ripartizione delle risorse finanziarie disponibili.

La Commissione, previa verifica della sussistenza del prescritto numero legale, accoglie la proposta di parere favorevole con osservazioni formulate dal Relatore.

Schema di ripartizione delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive, relative a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi per l'esercizio finanziario 2002 (n. 112)

(Parere al Ministro delle attività produttive, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 23 dicembre 2001, n. 448. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 26 giugno.

Non essendovi interventi sulla relazione svolta dal senatore Sambin nella precedente seduta, previa verifica della sussistenza del prescritto numero legale, la proposta di parere favorevole da lui formulata viene posta ai voti e accolta.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo concernente «Realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (n. 114)

(Osservazioni alle Commissioni 8^a e 13^a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore PONTONE illustra lo schema di decreto legislativo in esame, che costituisce l'attuazione della delega prevista dall'articolo 1 comma 2 della legge n. 443 del 2001. Il provvedimento contiene al capo I norme concernenti le infrastrutture e gli insediamenti produttivi, in relazione alle attività poste in essere dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché alle procedure di valutazione dell'impatto ambientale, di localizzazione, di concessione, di aggiudicazione e di collaudo. Il capo II, peraltro, è interamente dedicato alle procedure per la valutazione di impatto ambientale delle grandi opere. All'interno di tale capo è inserito l'articolo 21 che riguarda specificamente la procedura di valutazione dell'impatto ambientale per gli impianti di produzione di energia elettrica

di potenza superiore a 300 MW termici. Il capo III infine si occupa degli interventi per l'approvvigionamento energetico e degli impianti ulteriori di produzione di energia elettrica.

Sono, evidentemente, di più diretta competenza della Commissione le norme contenute all'articolo 21 e quelle dell'intero capo III.

Va precisato che l'articolo 21 fa espresso riferimento al decreto-legge n. 7 del 2002, precisando che la procedura prevista è parte integrante del procedimento di autorizzazione regolato dal medesimo decreto-legge. L'articolo 21 stabilisce, in particolare, che qualora il giudizio di compatibilità non sia formulato nel termine previsto di 90 giorni, il Ministero dell'Ambiente esprime il proprio avviso in sede di conferenza dei servizi e che, nei casi di modifiche o potenziamenti, il termine per la comunicazione concernente la valutazione di impatto ambientale è di 30 giorni.

Per quanto riguarda la disciplina definita al capo III, essa si riferisce alle infrastrutture energetiche incluse nel programma e a tutte le opere connesse. È previsto che l'autorizzazione unica sia rilasciata dall'Amministrazione competente nel termine di 120 giorni. Il Ministero delle Attività Produttive è competente per gli impianti rientranti nella Rete nazionale dei gasdotti o nel programma triennale di sviluppo della rete di trasmissione elettrica, mentre le Regioni sono competenti per la costruzione e l'esercizio dei gasdotti non presenti nella Rete. Gli articoli 26 e 27 disciplinano gli effetti e le modalità dell'autorizzazione, mentre l'articolo 28 riguarda le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale, precisando che essa deve essere effettuata nell'ambito della Conferenza dei servizi nel termine di 60 giorni. Lo stesso articolo prevede che l'approvazione del progetto presentato perfeziona l'intesa Stato - Regione sulla localizzazione e l'automatica variazione degli strumenti urbanistici.

È opportuno tener presente che la Conferenza unificata ha formulato il proprio parere nella seduta dello scorso 13 giugno. In esso i rappresentanti delle Regioni hanno subordinato il loro parere positivo all'accoglimento di alcune proposte emendative ed allo stralcio dell'intero capo III, nonché dell'articolo 21. La motivazione di tale condizione si richiama alla esigenza di rispettare le competenze previste dalle nuove norme costituzionali e sottolinea che non appare congruo realizzare una procedura speciale per il settore dell'energia, già regolato dal recente decreto-legge e su cui è preannunciata dal Governo la presentazione di un disegno di legge complessivo di settore.

Appare necessario approfondire tale problematica, al fine di valutare l'opportunità di formulare una osservazione alle Commissioni riunite 8^a e 13^a volta a sollecitare lo stralcio delle norme in materia di impianti energetici.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MARTEDÌ 2 LUGLIO 2002

69^a Seduta*Presidenza del Presidente*

TOMASSINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Corsi.**La seduta inizia alle ore 15,15.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente TOMASSINI dà notizia di essere stato informato da parte della Presidenza del Senato che, non essendo ancora intervenuta l'intesa con la Conferenza unificata, non è stato ancora possibile procedere all'assegnazione formale della richiesta di parere sullo schema di Piano sanitario nazionale 2002-2004 presentato dal Ministro della salute.

Il senatore MASCIONI chiede di conoscere i tempi della costituzione della Commissione parlamentare d'inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale. Il presidente TOMASSINI replica che, a quanto gli risulta la maggior parte dei Gruppi ha già fatto pervenire le proprie indicazioni al Presidente del Senato.

Il senatore LONGHI chiede di conoscere quale sia stato l'esito della richiesta rivolta dal presidente Tomassini alla Presidenza del Senato circa l'invio di una delegazione per visitare l'ospedale di Ramallah e altri ospedali coinvolti nel conflitto israelo-palestinese, sollecitando altresì dal sottosegretario Corsi la risposta ad alcune interrogazioni da lui presentate.

Il presidente TOMASSINI replica che da parte della Presidenza del Senato non è ancora pervenuta risposta.

Il senatore MASCIONI pone quindi una questione procedurale, a suo avviso, di grande rilevanza: considerata infatti l'estrema complessità e delicatezza della materia della procreazione assistita che richiede opportuni

approfondimenti, sarebbe a suo parere necessario, prima di procedere allo svolgimento della relazione, convocare un apposito Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi per discutere tempi e modalità di svolgimento, tanto più considerato che sono pendenti presso la Commissione due provvedimenti, l'uno relativo agli emoderivati, l'altro concernente gli informatori scientifici del farmaco, per i quali si è in attesa del trasferimento dell'esame in sede deliberante e il cui *iter* potrebbe essere utilmente concluso prima della pausa estiva.

Il presidente TOMASSINI rileva in primo luogo che l'aver programmato nella seduta odierna lo svolgimento della sola relazione sui disegni di legge in materia di procreazione assistita rispondeva al duplice intento di non deludere le attese circa l'attualità e l'importanza del tema in discussione e successivamente di convocare, fin dalla prossima settimana, un Ufficio di Presidenza per stabilire le modalità di svolgimento dell'*iter*. Tanto più considerato che allo stato attuale la Commissione ha ultimato l'*iter* dei provvedimenti in materia di emoderivati e informatori scientifici del farmaco ed è in attesa della concessione della sede deliberante. A questo punto, tuttavia, ritiene opportuno acquisire il parere dei rappresentanti dei vari Gruppi.

Il senatore MAGRI, a nome del Gruppo Unione democristiana e di centro, ritiene utile svolgere fin dalla seduta odierna la relazione sui provvedimenti in materia di procreazione assistita, caldeggiandone un *iter* rapido, pur nei tempi necessari per gli approfondimenti dovuti.

Il senatore CARELLA, a nome del Gruppo Verdi-Ulivo, dichiara di concordare con le osservazioni del senatore Mascioni ed esprime il convincimento che su questa materia non ci debbano essere schieramenti contrapposti, ma così come verificatosi alla Camera, trasversali ai vari Gruppi. Pertanto sarebbe opportuno un momento di serena discussione preventiva sui tempi e le modalità di svolgimento dell'*iter* dei provvedimenti in sede di Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi, la cui convocazione potrebbe avvenire fin da domani.

Il senatore SALINI, a nome del Gruppo Forza Italia, aderisce invece alla proposta del presidente Tomassini di svolgere fin da oggi la relazione, considerato che trattasi di materia di grande valenza etico-sociale e poi convocare un Ufficio di Presidenza per concordare l'ulteriore *iter* dei lavori.

Il senatore Paolo DANIELI, a nome del Gruppo di Alleanza Nazionale, dichiara di condividere la proposta del presidente Tomassini, tenuto conto della grande rilevanza dei provvedimenti all'esame.

La senatrice BOLDI, a nome del Gruppo Lega Padana, dichiara di aderire alla proposta del presidente Tomassini, che comunque non pregiu-

dica la richiesta di ulteriori approfondimenti avanzata dal senatore Mascioni.

Il senatore TREDESE annuncia che sarebbe stata sua intenzione svolgere fin da oggi una relazione sul disegno di legge pervenuto dalla Camera dei deputati, così come sugli altri provvedimenti presentati al Senato.

La senatrice BAIIO DOSSI dichiara di condividere la proposta del senatore Mascioni, concordando sull'importanza di approfondire tempi e metodi di svolgimento dell'*iter* dei disegni di legge sulla procreazione assistita, nell'intento comunque di pervenire ad un dibattito serio e costruttivo.

La senatrice BETTONI BRANDANI riterrebbe una forzatura di metodo procedere fin d'ora allo svolgimento della relazione, tanto più che sono in corso di assegnazione altri provvedimenti in materia.

Conviene il senatore TONINI che propone di concordare un termine per lo svolgimento della relazione, in modo da tenere conto anche di altri provvedimenti in materia di procreazione assistita già presentati o in via di presentazione, che non risultano ancora assegnati.

Il senatore MASCIONI ribadisce che il senso della sua proposta iniziale non rispondeva ad alcun intento dilatorio, ma semplicemente all'obiettivo di fissare una metodologia di lavoro certa e concordata.

Il presidente TOMASSINI, tenuto conto dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea del Senato, avverte che sarà sua intenzione convocare un Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi nella prossima settimana.

La seduta termina alle ore 15,55.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o similare**

MARTEDÌ 2 LUGLIO 2002

19ª seduta

Presidenza del Presidente
Roberto CENTARO

La seduta inizia alle ore 9,50.

Sull'ordine dei lavori

Si svolge preliminarmente un dibattito sull'ordine dei lavori: il deputato PALMA propone che la Commissione richieda, a integrazione della documentazione già acquisita dagli uffici, gli atti richiamati nella richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze il 7 agosto 1998 e in particolare le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia ivi menzionate, le pronunce della Corte di appello di Firenze del 16 ottobre 1997 e della Corte di assise di Firenze del 6 giugno 1998, nonché le ordinanze di proroga del termine per il compimento delle indagini preliminari, esprimendo l'avviso che dette acquisizioni siano essenziali e che sia opportuno rinviare l'odierna audizione.

Il deputato LUMIA conviene sull'esigenza di richiedere ogni utile elemento di documentazione ma ritiene che i due procuratori possano compiere fin d'ora un'esposizione di carattere generale.

Il PRESIDENTE avverte che le richieste di integrazione documentale avanzate dal deputato PALMA saranno sottoposte all'Ufficio di Presidenza convocato per le ore 14.

Audizione del Procuratore nazionale antimafia, dottor Piero Luigi Vigna, e del sostituto procuratore della Direzione nazionale antimafia, dottor Gabriele Chelazzi, sulle stragi del 1992 e 1993

Il PRESIDENTE rivolge parole di saluto al Procuratore nazionale antimafia dottor Vigna e al sostituto procuratore della Direzione nazionale antimafia dottor Chelazzi.

Il dottor *VIGNA* svolge una relazione introduttiva sulle stragi e su altri episodi criminosi del 1993 sui quali ebbe ad indagare la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze.

Ha quindi la parola il sostituto procuratore della Direzione nazionale antimafia dottor *CHELAZZI*.

Il PRESIDENTE, nel ringraziare gli intervenuti, rinvia il seguito dell'audizione.

Sui lavori della Commissione e sull'acquisizione di atti

Il senatore *MARITATI* richiama l'attenzione della Commissione su alcuni fatti, dei quali sottolinea la gravità, che si sono verificati a Lecce e sollecita l'acquisizione di elementi informativi sugli attentati in danno di politici, imprenditori e rappresentanti di imprese a partecipazione pubblica, con specifico riguardo alla realizzazione di parcheggi e alle connesse gare di appalto, chiedendo infine che la Commissione effettui, appena possibile, un sopralluogo a Lecce.

Il deputato *VITALI* fa presente che il lavoro della Commissione non deve essere condizionato da singoli episodi locali e che occorre rispettare un indirizzo che è già stato definito all'inizio della legislatura. Esprime comunque la propria adesione, come eccezione alla regola, alla proposta del senatore *Maritati*, attesa la necessità di dissolvere ogni possibile dubbio sulla volontà della maggioranza del Comune di Lecce di contrastare le infiltrazioni criminali.

Il deputato *LUMIA*, aderendo alla richiesta del senatore *Maritati*, auspica che le forze politiche assumano una comune responsabilità contro le interferenze della criminalità organizzata.

Il deputato *PALMA* richiede un'adequata verifica su dati oggettivi, preliminare al sopralluogo.

Il PRESIDENTE ricorda che la missione a Lecce, già calendarizzata dall'Ufficio di Presidenza, è stata differita per il sopravvenire di numerosi e preminenti impegni parlamentari.

Intervenendo sempre sull'ordine dei lavori, il senatore *MANZIONE* sollecita una verifica sulla situazione a Salerno, specialmente dopo l'omicidio, in pieno centro cittadino, del pregiudicato *Grimaldi*, e chiede che la Commissione acquisisca elementi in merito, prestando altresì la dovuta attenzione ad altri recenti episodi criminosi e ai rischi di infiltrazione della criminalità organizzata nelle procedure di appalto relative all'ammodernamento della tratta autostradale Salerno-Reggio Calabria.

Il deputato VENDOLA segnala un grave episodio avvenuto nella Locride dove sono state devastate due aziende agricole avviate dal Vescovo di Locri e richiama l'attenzione della Commissione sull'ordinanza del GIP presso Tribunale di Bari che ha concesso gli arresti domiciliari ad esponenti del *clan* Capriati perché, dopo dieci mesi di custodia in carcere della maggior parte dei suoi aderenti, il *clan* si sarebbe sostanzialmente sfaldato. Egli afferma che tutto ciò ha aperto una polemica a Bari e reputa assai grave l'errore di analisi sul più pericoloso gruppo criminale della città, anche per le sue possibili conseguenze.

Il PRESIDENTE avverte che anche tale questione sarà esaminata dall'Ufficio di Presidenza, ma fa presente che alla Commissione è precluso un sindacato sulle considerazioni poste alla base dei provvedimenti giurisdizionali, e ciò a garanzia dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura; la Commissione potrà quindi considerare ed analizzare gli atti espressione della funzione giudiziaria per proporre, se necessario, modifiche alla legislazione, o per investire gli organi competenti, qualora dagli accertamenti compiuti emergano, in ipotesi, responsabilità disciplinari.

Seguono, su questo punto, interventi dei deputati LUMIA e PALMA (il primo affermando che la Commissione ha i poteri per verificare se le istituzioni pubbliche nel loro complesso siano in grado, nel loro insieme, di intervenire adeguatamente per reprimere il fenomeno mafioso; il secondo per affermare la netta opposizione a qualsiasi attività della Commissione che, interpretando strumentalmente la legge istitutiva, tenda all'aggressione di beni costituzionalmente garantiti) e, nuovamente, del deputato VENDOLA (il quale precisa di aver richiesto un esame degli effetti dell'ordinanza citata).

Il PRESIDENTE, a conclusione della discussione, fa presente che egli investirà delle questioni emerse l'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi.

Comunicazioni del Presidente sulla revisione e sulla pubblicazione del resoconto stenografico dell'audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, dottor Agostino Cordova

Il PRESIDENTE comunica che il Procuratore Cordova, con nota pervenuta il 17 giugno, ottemperando alla sua richiesta del 14 giugno, ha trasmesso con ulteriori correzioni il testo dello stenografico che gli era stato consegnato dagli uffici, in una versione revisionata, il 7 giugno, all'esito di un controllo su tutte le parti da lui evidenziate. In tale data gli stenografi del Senato, in presenza del Procuratore e dei funzionari, avevano riscontrato il testo attraverso l'ascolto della registrazione dell'audizione, secondo quanto autorizzato dall'Ufficio di Presidenza della Commissione il 28 maggio. In precedenza, con nota del 15 maggio, il Procuratore Cordova aveva apportato alcune correzioni del testo, volte a rimediare a errori di

trascrizione e a ripristinare il periodo nella sua formulazione originaria preferendo quest'ultima rispetto alla trascrizione degli stenografi.

Il PRESIDENTE dà quindi conto delle correzioni ritenute ammissibili ai sensi della normativa vigente sulla pubblicazione dei resoconti stenografici delle sedute degli organi parlamentari.

Prende atto delle comunicazioni del Presidente la Commissione: risulta quindi approvato il processo verbale della seduta del 7 maggio scorso e sono ammesse le correzioni al resoconto stenografico di detta seduta come specificate dal PRESIDENTE.

La seduta termina alle ore 11,05.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

MARTEDÌ 2 LUGLIO 2002

Presidenza del Presidente
Paolo RUSSO

La seduta inizia alle ore 14,10.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Paolo RUSSO, *presidente*, comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 25 giugno 2002, ha convenuto che la Commissione possa avvalersi dei magistrati Paola Ambrosio e Nicolò Marino, quali consulenti a tempo pieno.

La Commissione prende atto.

AUDIZIONE DEL PROCURATORE NAZIONALE ANTIMAFIA, DOTTOR PIERO LUIGI VIGNA

(Svolgimento e conclusione).

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Piero Luigi VIGNA, *Procuratore nazionale antimafia*, riferisce sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, ponendo quesiti e formulando osservazioni, a più riprese, Paolo RUSSO, presidente, i deputati Egidio BANTI (MARGH-U), Donato PIGLIONICA (DS-U), e Benito SAVO (FI), nonché, a più riprese, il senatore Ettore LIGUORI (Mar-DL-U), ai quali replica, prendendo più volte la parola, il Procuratore nazionale antimafia Piero Luigi VIGNA.

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia il Procuratore nazionale antimafia, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,10.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria**

MARTEDÌ 2 LUGLIO 2002

Presidenza del Presidente
Tommaso FOTI

La seduta inizia alle ore 13,45.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Sulla missione svolta da una delegazione della Commissione presso la sede della Società SO.GE.I. S.p.A.

Il deputato Tommaso FOTI, *presidente*, illustra la relazione sullo svolgimento della missione di una delegazione della Commissione presso la sede della SOGEI (*vedi allegato*).

La Commissione prende atto.

Sulle linee evolutive del sistema di gestione dell'anagrafe tributaria

Il deputato Tommaso FOTI, *presidente*, nel ricordare di aver fatto pervenire a tutti i componenti della Commissione alcune sue considerazioni circa lo stato dello svolgimento dell'indagine conoscitiva deliberata dalla Commissione, anche in riferimento alle prospettive future del rapporto esistente tra il Ministero dell'Economia e le finanze e la SOGEI S.p.A., rileva che, da notizie di stampa emerse su alcuni quotidiani nella giornata odierna, si è appreso che è stata conclusa la trattativa in essere tra il Ministero dell'economia e delle Finanze e la FINSIEL S.p.A., per l'acquisizione da parte dello Stato della SOGEI S.p.A..

Riterrebbe opportuno, comunque, definire alcune linee guida da trasfondere nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva, pur tenendo conto della conclusione della trattativa tra il Ministero dell'economia e le finanze e la FINSIEL S.p.A.

Riterrebbe opportuno, innanzitutto, estendere l'ambito dell'oggetto dell'indagine conoscitiva in riferimento alle nuove tematiche emerse, an-

che attraverso l'audizione del Comandante della Guardia di Finanza e dei rappresentanti degli ordini professionali.

Ricorda, in particolare, che la Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, nello svolgimento dell'indagine conoscitiva sul funzionamento e sulle modalità di gestione dell'anagrafe tributaria, ha verificato, in primo luogo, le condizioni di sussistenza della convenzione tra il Ministero dell'Economia e delle finanze e la società di gestione dell'anagrafe tributaria, SO.GE.I. S.p.A., in prossimità della scadenza della proroga della convenzione prevista per il maggio 2003. La Commissione ha quindi approfondito le prospettive di cessione della SO.GE.I S.p.A. allo Stato, per fornire al Parlamento e al Governo alcune indicazioni operative proprio in vista della scadenza della proroga tecnica della convenzione per la gestione dell'anagrafe tributaria.

Dalle audizioni svolte dalla Commissione, dei rappresentanti del Governo, di quelli della FINSIEL S.p.A., della SOGEI S.p.A., dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali e del mondo delle autonomie, nonché dallo svolgimento di una missione effettuata presso la sede della SO.GE.I. S.p.A., come evidenziato nella relazione testè illustrata, è emersa l'opportunità di ricondurre sotto il controllo pubblico la gestione dell'anagrafe tributaria.

Si tratta di una conclusione cui era pervenuta la Commissione di vigilanza sull'anagrafe tributaria costituita nella XIII legislatura, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul ruolo delle tecnologie informatiche nella riforma dei sistemi tributari (documento XVII-*bis* n. 3, XIII legislatura). In quella sede, si era evidenziata, infatti, l'opportunità di ricondurre la società concessionaria del servizio di anagrafe tributaria sotto il controllo – totale o parziale – del Ministero dell'Economia e delle finanze, per consentire a quest'ultimo di esercitare nel settore informatico un appropriato ruolo propositivo e di indirizzo.

Alla luce di tali premesse, ritiene opportuno trarre alcune conclusioni.

Considera prioritario, innanzitutto, il riconoscimento della gestione della banca dati dell'anagrafe tributaria quale compito essenziale e diretto dello Stato.

L'approfondimento delle modalità di gestione dell'anagrafe tributaria da parte di SO.GE.I. S.p.A., in relazione ai criteri tecnico-operativi adottati, nonché la conoscenza dell'assetto organizzativo e societario, ha permesso di riconoscere a SO.GE.I. S.p.A. una competenza ed una professionalità rilevante, acquisita nel corso degli anni, che potrà costituire un patrimonio importante per lo Stato. La tecnologia informatica e le telecomunicazioni assumono, infatti, per l'amministrazione fiscale un'importanza determinante, per favorire il miglioramento e l'innovazione dei servizi erogati, quali la funzionalità della struttura di gestione delle entrate; la gestione completa dell'iter di lavorazione delle dichiarazioni fiscali; la realizzazione di strumenti per la lotta all'evasione; la realizzazione di strumenti di analisi fiscale per la valutazione del gettito conseguente a provvedimenti di natura fiscale e contributiva; la valorizzazione dei dati catastali a supporto dei professionisti, dei comuni, dei liberi professionisti, de-

gli uffici del territorio; l'aggiornamento del sistema cartografico nazionale; la registrazione in via telematica degli atti di compravendita immobiliare; la presentazione telematica delle dichiarazioni relative a beni importati o esportati; la gestione del patrimonio immobiliare dello Stato.

In ragione di tali considerazioni, ribadisce che la proprietà del soggetto preposto al ruolo di partner tecnologico, conseguentemente, dovrà essere pubblica, sì da garantire che il management della società sia impegnato esclusivamente a perseguire interessi diffusi pur nella libertà di rivolgersi al mercato, nel rispetto della normativa comunitaria, per lo svolgimento di quelle attività che non hanno caratteristiche di riservatezza connesse alla gestione di dati sensibili per lo Stato. In quest'ottica, ritiene opportuno prevedere un ruolo della SO.GE.I. quale società di servizio anche per il mondo delle autonomie locali, in particolare per quanto riguarda i comuni e le regioni.

Alla luce delle informazioni acquisite nel corso dell'indagine conoscitiva in corso di svolgimento, ritiene condivisibile la strada dell'acquisizione di SO.GE.I. da parte dello Stato, e in particolare da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, che risulta rispettoso della normativa vigente. Ricorda, infatti, che l'articolo 59, comma 5, del decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11, della legge 15 marzo 1997, prevede espressamente che il ministero e le agenzie fiscali possono promuovere la costituzione o la partecipazione a società e consorzi che, secondo le disposizioni del codice civile, abbiano ad oggetto la prestazione di servizi strumentali all'esercizio delle funzioni pubbliche ad essi attribuite.

In prospettiva futura, infine, ritiene che vada potenziato il ruolo della Commissione di vigilanza sull'anagrafe tributaria, anche con eventuali modifiche legislative che consentano un adeguato incremento dei compiti ad essa affidati, in relazione alle nuove competenze che dovrà assumere per effetto della pubblicizzazione della società SO.GE.I. S.p.A.. In tal senso, infatti, appaiono solo parzialmente delineate le funzioni ad essa assegnate dalla normativa originaria, così come definita dall'articolo 3 del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, e dall'articolo 7, secondo comma, del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, nonché dalle successive disposizioni.

Il deputato Aldo CENNAMO (DS-U), constatando anch'egli che da notizie apparse sulla stampa si apprende che si sarebbe conclusa la trattativa in essere tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la SOGEI S.p.A., conclusasi con l'acquisizione dell'intero pacchetto azionario da parte dello Stato, sottolinea che sono emerse alcune inesattezze negli articoli pubblicati, soprattutto in riferimento ad eventuali indirizzi che sarebbero stati definiti dalla Commissione e seguiti dal Governo nel corso della trattativa.

Ricorda, in tal senso, che nel corso della prima audizione del rappresentante del Governo, svolta il 10 aprile 2002, il viceministro Mario Baldassarri prospettò alla Commissione tre ipotesi per la definizione del rap-

porto tra il Governo e la SO.GE.I.: l'acquisizione da parte dello Stato del 100 per cento del pacchetto azionario della SO.GE.I.; una partecipazione qualificata nel pacchetto azionario della SO.GE.I., da parte dello Stato; l'indizione di una gara europea per l'affidamento del servizio di gestione dell'anagrafe tributaria. Rileva che la posizione espressa da alcuni componenti della Commissione era stata, peraltro, quella di privilegiare l'ipotesi di un'acquisizione maggioritaria da parte dello Stato, per esempio del 51 per cento, con l'affidamento di una partecipazione minoritaria ad un partner tecnologico che garantisse di mantenere nel tempo un adeguato livello di innovazione nelle tecnologie ed una forte operatività nella gestione.

Ricorda che nella seconda audizione del viceministro Baldassari, svolta il 25 giugno scorso, il rappresentante del Governo fece emergere in modo più evidente, peraltro, che l'opzione cui stava lavorando il Governo era quella dell'acquisizione della SO.GE.I. da parte dello Stato, evidenziando che le trattative erano ormai in avanzato stato di definizione. In tal senso, ricorda che il viceministro, in considerazione della scadenza della proroga della convenzione con la SO.GE.I. prevista per la fine di maggio 2003, ipotizzò in nove o dieci mesi i tempi per la definitiva conclusione della trattativa, anche allo scopo di garantire la continuità del servizio. Sottolinea, altresì, che in quella sede era stata evidenziata l'opportunità di concordare un percorso procedurale con il Parlamento che consentisse al legislatore di pronunciarsi con piena cognizione di causa sulla questione e comunque prima di eventuali decisioni del Governo.

Evidenzia quindi, innanzitutto, a tal riguardo l'opportunità che la Commissione, alla luce dell'avanzato stato del negoziato in corso per l'acquisizione della SO.GE.I., indichi alcune prime considerazioni che potranno confluire nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva in corso di svolgimento, a partire dalla ricostruzione delle indicazioni fornite dal rappresentante del Governo.

Ritiene opportuno evidenziare, altresì, che tra tali considerazioni sia espressamente prevista la necessità di un adeguato collegamento informatico con il Parlamento, in considerazione del fatto che l'acquisizione del 100 per cento della SO.GE.I. da parte dello Stato potrebbe comportare la caduta di efficienza e l'obsolescenza tecnologica di una struttura destinata a servire non solo il Ministero, ma anche milioni di contribuenti ed intermediari, quali associazioni di categoria, professionisti, centri di assistenza fiscale, ed enti locali in vista anche dell'attuazione di un sistema di federalismo fiscale. Rileva, inoltre, che l'utilizzo di dati riservati concernenti i cittadini, il patrimonio nazionale, le strutture e i dati significativi di ogni azienda, senza la mediazione di organi di controllo parlamentare, sarebbe di esclusiva disponibilità dell'Esecutivo.

In relazione al mantenimento della SOGEI in s.p.a., pur sotto il controllo pubblico, sottolinea inoltre l'opportunità di prevedere riflessioni ed approfondimenti da compiere sui tempi, sulle modalità, sui costi e sull'intero progetto industriale, con particolare attenzione alle garanzie per il personale.

Nel condividere l'esigenza rappresentata più volte dal presidente Foti di far emergere il ruolo della nuova anagrafe tributaria in ordine alle autonomie locali, anche secondo le indicazioni espresse dai rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, riterrebbe opportuno che in questa prima fase di definizione delle conclusioni da far confluire nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva fosse evidenziata anche la possibilità che il Parlamento si esprima sulle nomine dei nuovi vertici della SO.GE.I.

Il senatore Giuseppe Onorato Benito NOCCO (FI) sottolinea innanzitutto che la conclusione della trattativa tra il Governo e la FINSIEL S.p.A. non è in contrasto con il progetto delineato dall'Esecutivo nel corso delle audizioni, ancorchè non vi sia stato un indirizzo formale della Commissione. Esprime apprezzamento, in tal senso, per l'acquisizione da parte del Governo della SOGEI S.p.A.

Condivide le osservazioni del deputato Cennamo, rilevando in particolare la necessità che alla Commissione non sia assegnato per il futuro un ruolo marginale ma di stimolo, programma e informazione continua, sia sotto l'aspetto del controllo che di quello dell'indirizzo, anche in relazione ai servizi che potranno essere resi agli enti locali da parte della nuova SO.GE.I.. In tal senso, evidenzia l'opportunità a che la Commissione possa avvalersi di alcune consulenze per un migliore assolvimento delle proprie funzioni.

Concorda, infine, sulla possibilità che il Parlamento si esprima sulle nomine dei nuovi vertici della SO.GE.I.

Il senatore Paolo FRANCO (LP) sottolinea che il lavoro della Commissione sin qui svolto ha ben interpretato le decisioni del Governo nella gestione della trattativa tra il Governo e la FINSIEL S.p.A., per l'acquisizione della SO.GE.I. da parte dello Stato. Si dichiara favorevole, quindi, all'acquisizione della SO.GE.I. in mano pubblica. Concorda, d'altra parte, sulla poca correttezza di alcuni organi di stampa di pubblicare notizie prima che la Commissione abbia deciso in merito.

È favorevole, altresì, ad un potenziamento del ruolo della Commissione in ordine alla nuova realtà di gestione dell'anagrafe tributaria, sia con riferimento alle attività di vigilanza e controllo ad essa attribuite, sia nella prospettiva di una maggiore interrelazione con gli enti locali. A tal riguardo, concorda con l'opportunità di procedere all'instaurazione di rapporti di consulenza che coadiuvino la Commissione nello svolgimento dei propri compiti istituzionali.

Ritiene opportuno, peraltro, che si acquisiscano i necessari approfondimenti circa gli aspetti concernenti la quantificazione del valore societario della SO.GE.I., in riferimento ai parametri seguiti, piuttosto che alla congruità del prezzo di acquisizione.

Il deputato Tommaso FOTI, *presidente*, prendendo atto delle osservazioni espresse, sottolinea innanzitutto che le notizie emerse nella stampa

siano da considerarsi come tali, e non quale fonte ufficiale. Precisa, d'altro canto, che è emerso nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'indagine conoscitiva deliberata dalla Commissione, che il mantenimento del rapporto con la SO.GE.I. con lo Stato, potesse verificarsi attraverso un'acquisizione da parte dello Stato o attraverso una gara. Ritiene, inoltre, che l'affermazione secondo la quale è stato seguito l'indirizzo espresso dalla Commissione, debba intendersi nel senso che si è tenuto conto dell'opinione manifestata dalla Commissione nel corso delle audizioni. La Commissione ha, infatti, espresso la propria favorevole valutazione a che la gestione dell'anagrafe tributaria rimanesse in mano pubblica. Precisa, peraltro, che la notizia apparsa sui giornali riguarda la conclusione della trattativa, ma non il definitivo trasferimento della società allo Stato, che avverrà solo con la registrazione dell'accordo da parte della Corte dei Conti.

Sottolinea, a tal proposito, che la valutazione del valore della SO.GE.I. risulta essere sottoposta ad una doppia verifica, da parte di Mediobanca, come evidenziato nel corso delle audizioni, e da parte della stessa Corte dei Conti, che per la registrazione dell'accordo dovrà necessariamente esprimere una valutazione sulla sua congruità.

Alla luce di tali considerazioni, riterrebbe opportuno procedere ad una nuova audizione del Capo del dipartimento delle politiche fiscali, del Ministero dell'economia e delle finanze, dottor Giorgio Tino, nel corso della prossima settimana, al fine di ottenere alcune indicazioni sull'accordo concluso tra il Governo e la FINSIEL, visto che si tratta ormai di materia non più riservata. Tali indicazioni potranno essere recepite nel documento conclusivo, che dovrà tenere conto altresì necessariamente delle indicazioni emerse in questa prima fase dell'indagine conoscitiva, in conseguenza della conclusione dell'accordo tra il Governo e la FINSIEL. La Commissione potrà quindi, successivamente all'audizione del dottor Giorgio Tino, definire alcune considerazioni conclusive limitatamente agli aspetti concernenti l'acquisizione della SOGEI S.p.A. da parte dello Stato.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle ore 14,35.

ALLEGATO

**RELAZIONE SULLA MISSIONE SVOLTA DA UNA DELEGAZIONE DELLA
COMMISSIONE PRESSO LA SEDE DELLA SO.GE.I S.P.A.**

Alla missione ha partecipato una delegazione della Commissione formata dal Presidente Tommaso Foti, dal senatore Giuseppe Onorato Benito Nocco e dal deputato Giulio Santagata.

Nell'ambito del progetto RUPA (Rete unitaria della pubblica amministrazione), l'illustrazione delle possibilità che hanno particolari utenti di accedere ai dati ed alle procedure residenti nel portale della Agenzia delle Entrate – fermo restando che talune applicazioni, disponibili su rete *intranet*, sono riservate ad utenti debitamente autorizzati ed in condizioni di sicurezza – è stata effettuata dal dottor Maurizio Verginelli, dirigente responsabile del settore accertamento della SOGEL, e dal dottor Eugenio Frigenti, consulente per il servizio Osservatorio delle Entrate della SOGEL.

Obiettivi del sistema informativo sono:

- la lotta all'evasione;
- il decentramento fiscale;
- una maggiore sinergia ed integrazione con gli altri sistemi informativi pubblici.

Nell'ambito della rete *internet* il servizio reso più importante è la messa a disposizione del software che consente di effettuare e presentare *on-line* la dichiarazione dei redditi. Innovazione importante di quest'anno è la possibilità di importare i dati della dichiarazione precedente ed effettuare le sole eventuali modifiche o integrazioni. Si tratta di una semplificazione notevole, pur se si rileva che il numero delle dichiarazioni effettuate con modalità *on-line* allo stato attuale è basso. Si ritiene, peraltro, che con una maggiore pubblicizzazione di tale strumento potrebbe raggiungersi un adeguato numero di contatti.

Riservato a particolari categorie di utenti (notai, liberi professionisti) è l'invio di atti giudiziari, per la comunicazione o l'aggiornamento di situazioni giuridiche rilevanti per l'amministrazione finanziaria.

La sezione dei quadri statistici riassuntivi mostra una tendenza all'aumento dell'utilizzo del cosiddetto «Fisco telematico».

Vi è altresì la messa a disposizione a titolo gratuito della rivista telematica «Fisco oggi», che risulta incontrare un alto indice di gradimento tra gli addetti ai lavori. Sempre nell'ambito della informazione è stata illustrata la sezione «Servizio di documentazione tributaria», che contiene una elencazione con aggiornamento in tempo reale delle fonti normative di settore.

Nella sezione dell'Osservatorio delle Entrate vi sono delle elaborazioni statistico-numeriche a scopo di studio e monitoraggio che hanno come punto di partenza i dati ottenuti con il sistema di pagamento F24 e che, integrati con altri dati disponibili, consentono la predisposizione di vari prodotti informativi tra i quali assume rilevanza la Nota mensile delle Entrate.

Sono state anche illustrate alcune applicazioni disponibili su rete *INTRANET*.

Il sistema RADAR (Ricerca e analisi decisionale per l'accertamento dei Redditi) consente ricerche per settore, territoriali, tipo-soggetto ed elencazioni analitiche, permettendo di verificare eventuali discordanze con dati esterni raccolti in altre fasi, ad esempio dalla Guardia di Finanza in fase di accertamento; anche se si fa rilevare che la Guardia di Finanza non ha ancora la disponibilità tecnologica di questo sistema.

Il sistema SERPICO (Servizio informazioni contribuente) contiene una dettagliata elencazione dei dati anagrafici e fiscali relativi a categorie fisiche e giuridiche; utenti privilegiati sono funzionari della Amministrazione delle Entrate, la Guardia di Finanza e la Polizia di Stato.

Il sistema MERCE consente il monitoraggio dei dati merceologici importati permettendo la differenziazione tra dati provenienti dall'area dell'Unione europea e quelli delle aree extra-Unione europea; utente privilegiato è l'Agenzia delle Dogane. In tal senso, si è riscontrata, attraverso l'incrocio dei dati, la possibilità di individuare triangolazioni tra Paesi nel commercio di merci, che potrebbe essere utile allo scopo di scoprire eventuali frodi.

L'ingegnere Antonio Bottaro, responsabile del settore cartografico ha quindi illustrato, sempre nell'ambito dell'area *intranet*, il sistema telematico posto a disposizione dell'Agenzia del Territorio.

Il sistema SISTER consente la visualizzazione dei dati catastali di ogni bene immobile con visualizzazione della relativa cartografia. Nel corso di tale illustrazione il Presidente Tommaso Foti ha auspicato un uso di tale sistema da parte dei Comuni per l'accertamento degli adempimenti relativi all'imposta comunale sugli immobili (ICI), nonché per le procedure relative agli espropri. Questo sistema ha permesso il recupero e la preservazione dei dati che, altrimenti presenti nella sola versione cartacea, sarebbero andati incontro ad un rischio di deterioramento.

La visita si è, quindi, conclusa con la conoscenza diretta da parte della delegazione della Commissione delle strutture e degli impianti elettronici del Centro elaborazione dati (CED) e delle attività in diretta dei totalizzatori per i giochi e delle corse ippiche.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 2 LUGLIO 2002

71^a seduta

Presidenza del Presidente
PASTORE

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi.

La seduta inizia alle ore 14,30.

(1490) Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, recante disposizioni urgenti in materia di accesso alle professioni

(Parere su emendamenti alle Commissioni 2^a e 7^a riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MALAN propone di esprimere un parere di nulla osta sugli emendamenti, rilevandone la piena compatibilità costituzionale.

La Sottocommissione approva la proposta di parere di nulla osta del relatore.

(1231) DELOGU ed altri. – Modifica della Tabella A allegata alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, sulla competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati

(Parere alla 2^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

In sostituzione del relatore Boschetto, il PRESIDENTE propone di esprimere un parere favorevole, non sussistendo profili di incompatibilità costituzionale.

La Sottocommissione approva la proposta di parere favorevole avanzata dal Presidente.

(1461) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh per la cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 4 dicembre 2000*

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MALAN illustra il contenuto dell'Accordo per la cooperazione scientifica e tecnologica con la Repubblica popolare del Bangladesh in varie aree di collaborazione elencate all'articolo IV e propone di esprimere un parere favorevole.

La Sottocommissione approva il parere favorevole proposto dal relatore.

(1396) *Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore MAFFIOLI illustra la delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale, che verrebbe a basarsi su cinque imposte (sul reddito, sul reddito delle società, sul valore aggiunto, sui servizi e accisa) ordinate in un unico codice.

Il presidente PASTORE osserva che il termine per l'adozione dei decreti legislativi attuativi concernenti la disciplina dei tributi dovrebbe essere distinto da quello concernente la predisposizione del codice unico che rappresenta il punto finale della razionalizzazione del sistema fiscale e per il quale la delega al Governo potrebbe eventualmente essere ampliata prevedendo la facoltà di apportare alla disciplina tributaria le correzioni necessarie ai fini del coordinamento.

Per quanto concerne le imposte sui servizi di cui all'articolo 6, considera impropria la previsione di concentrare in un'unica obbligazione fiscale e in un'unica modalità di prelievo una serie di imposte il cui presupposto fiscale e le cui modalità di accertamento sono assai diversi data la natura dei loro oggetti. Suggestisce quindi di invitare la Commissione di merito a valutare l'opportunità di stabilire che la concentrazione e la razionalizzazione sia realizzata nella misura in cui i diversi tributi siano compatibili.

Il relatore MAFFIOLI propone quindi di esprimere un parere favorevole, con le osservazioni appena illustrate dal Presidente.

La Sottocommissione approva il parere favorevole con osservazioni, proposto dal relatore.

(1506) DEL TURCO ed altri. – *Modifica dell'articolo 7 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, in materia di trasferimento alla società «Patrimonio dello Stato S.p.A.» di diritti sui beni immobili facenti parte del patrimonio o del demanio dello Stato* (Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi degli articoli 53, comma 3, e 79, comma 1, del Regolamento)

(1508) RIPAMONTI ed altri. – *Modifiche al decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, per garantire la tutela dei beni culturali e ambientali*

(1531) GIOVANELLI ed altri – *Modifiche al decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, per la tutela dei beni demaniali, culturali, storici e paesaggistici*

(Parere alla 6^a Commissione. Esame congiunto. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente PASTORE, relatore, illustra congiuntamente il contenuto dei disegni di legge in titolo volto a precisare la qualificazione dei beni trasferiti alla società «Patrimonio dello Stato S.p.A.», in modo da superare alcuni dubbi che, a suo avviso, sono comunque infondati.

Per quanto concerne la coerenza normativa, ritiene opportuno rappresentare alla Commissione di merito l'opportunità di richiamare le disposizioni vigenti in materia di demanio dello Stato e di beni culturali e ambientali, anziché procedere a una riformulazione delle medesime disposizioni, che comporterebbe una innovazione la cui portata potrebbe andare anche al di là delle intenzioni dei presentatori.

La Sottocommissione approva quindi il parere non ostativo con osservazioni, proposto dal Presidente.

(1306) Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale

(Parere su ulteriori emendamenti alla 7^a Commissione. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario)

Il relatore VALDITARA osserva che gli ulteriori emendamenti presentati al disegno di legge in titolo non recano profili incompatibili dal punto di vista costituzionale ad eccezione dell'emendamento 6.500 (nuovo testo) che, introducendo una serie di commi aggiuntivi all'articolo 21 della legge n. 59 del 1997, dopo aver premesso che la regione Valle d'Aosta stabilisce con propria legge tipologia e modalità di svolgimento della prova di esame, affida ad un regolamento statale, d'intesa con la regione Valle d'Aosta, la definizione delle modalità e dei criteri di valutazione della medesima prova, in contrasto, tra l'altro, con la norma costituzionale che esclude la potestà regolamentare dello Stato nelle materie che non siano di legislazione esclusiva.

Propone quindi l'espressione di un parere non ostativo sugli emendamenti e, quanto all'emendamento 6.500, propone di formulare i rilievi esposti.

La Sottocommissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

(1473) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2002, n. 85, recante disposizioni urgenti per il settore della pesca, approvato dalla Camera dei deputati (Parere su nuovo testo di emendamento alla 9ª Commissione. Esame. Parere contrario)

Il relatore FALCIER rileva che il contenuto normativo dell'emendamento 2.0.1 (nuovo testo), sia pure diversamente formulato dalla proposta originaria, non è cambiato. Propone, pertanto, di ribadire il parere contrario sul nuovo testo dell'emendamento.

La Sottocommissione approva il parere contrario proposto dal relatore.

Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 1999/42/CE che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche (n. 104)
(Osservazioni alla 10ª Commissione. Esame)

Il relatore BASILE ricorda le disposizioni comunitarie e nazionali con le quali si è affrontato il tema delicato del riconoscimento dei diplomi e delle altre qualifiche professionali a livello universitario e di tutti i diplomi corrispondenti a una formazione universitaria triennale, formazione non universitaria e secondaria, su cui interviene lo schema di decreto legislativo attuativo della delega disposta con la legge comunitaria per il 2000. Le questioni più importanti, oggetto di ampio e articolato dibattito che hanno determinato scelte che, in alcuni casi, non hanno avuto una decisione unanime, riguardano le competenze statali e regionali sulla materia oggetto della direttiva 99/42 CEE, alla luce della recente riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, e le possibili relazioni fra le disposizioni della direttiva stessa e i profili afferenti alla Costituzione e allo svolgimento del rapporto di lavoro. Dopo aver illustrato nel dettaglio le disposizioni dello schema di decreto legislativo, si sofferma sulle disposizioni finali di cui all'articolo 10: dopo aver stabilito che la disciplina si applica per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva fino alla data di entrata in vigore delle rispettive normative di attuazione (cosiddetto «principio di cedevolezza»), esso aggiunge che dette normative sono adottate «nel rispetto dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto». Tale affermazione, a suo avviso, suscita perplessità dal punto di vista co-

stituzionale, per cui sarebbe preferibile indicare espressamente le disposizioni che debbono considerarsi principi generali relativamente alle materie di competenza legislativa concorrente.

Il presidente PASTORE condivide il giudizio circa l'impropria formulazione dell'articolo 10 e sottolinea che la normativa di cui si tratta potrebbe coinvolgere competenze legislative esclusive dello Stato, competenze concorrenti o anche competenze primarie delle regioni. Pertanto, a suo parere, sarebbe più corretto individuare chiaramente le norme di competenza esclusiva dello Stato, quelle rientranti nella competenza legislativa concorrente, con l'indicazione dei relativi principi generali e, infine, le norme che, data la competenza legislativa delle regioni, hanno efficacia cedevole e non possono assumere perciò la qualificazione di norme di principio.

Il senatore KOFLER ritiene che il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 10 sia superfluo poiché reca un principio già chiaro nella legislazione vigente. Propone pertanto di far presente alla Commissione di merito l'esigenza di sopprimerlo.

Il relatore BASILE propone quindi di trasmettere alla 10^a Commissione permanente le osservazioni emerse in sede di esame.

Tale proposta è approvata dalla Sottocommissione.

(1320) PICCIONI. – Interventi urgenti in favore del settore agricolo

(Parere alla 9^a Commissione su nuovo testo di emendamento. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore FALCIER propone di esprimere un parere di nulla osta sul nuovo testo dell'emendamento 1.0.6, non rilevando profili di incompatibilità costituzionale.

La Sottocommissione approva il parere non ostativo proposto dal relatore.

La seduta termina alle ore 15,05.

BILANCIO (5^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 2 LUGLIO 2002

92^a Seduta*Presidenza del Presidente*
AZZOLLINI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino e Vegas.*

La seduta inizia alle ore 15,40.

(1463) Conversione in legge del decreto-legge 1° giugno 2002, n. 105, recante ulteriore proroga della copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo e di gestione aeroportuale

(Parere all'Assemblea su emendamento. Esame. Parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore ZORZOLI fa presente che si tratta dell'emendamento 2.0.1 al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 105 del 2002, recante ulteriore proroga assicurativa per le imprese di trasporto aereo, trasmesso dall'Assemblea.

Per quanto di competenza, occorre valutare se l'estensione ai lavoratori del settore del trasporto delle misure di sostegno all'occupazione, di cui al comma 2, conferisca diritti soggettivi non compatibili con il limite di spesa indicato al comma successivo. Con riferimento a quest'ultimo, occorre inoltre verificare se le risorse utilizzate sussistano e siano riducibili le finalità cui, a legislazione vigente, sono preordinate. A tale riguardo, ricorda che una analoga clausola di copertura è inserita al comma 70 dell'articolo 52 dell'ultima legge finanziaria, estendendo, a sua volta, il periodo di applicazione di talune disposizioni sempre in materia di sostegno al reddito.

Il sottosegretario VEGAS esprime avviso contrario sull'emendamento 2.0.1, in quanto la copertura finanziaria allo scopo indicata risulta carente.

Su proposta del RELATORE, la Sottocommissione, esprime, quindi, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 2.0.1.

(1473) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2002, n. 85, recante disposizioni urgenti per il settore della pesca, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 9ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Il relatore NOCCO fa presente che si tratta degli emendamenti al disegno di legge di conversione del decreto-legge recante interventi nel settore della pesca, approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, segnala l'emendamento 2.1 che sembra comportare maggiori oneri privi della relativa copertura finanziaria, nonché l'emendamento 2.0.1 (Nuovo testo) per il quale occorre valutare l'opportunità di introdurre, al comma 2, una clausola di invarianza degli oneri.

Il sottosegretario VEGAS esprime avviso conforme al relatore.

Dopo una richiesta di chiarimenti da parte del senatore RIPAMONTI, su proposta del RELATORE, la Sottocommissione, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 2.1 e parere di nulla osta sull'emendamento 2.0.1 (Nuovo testo) a condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che, al comma 2, venga introdotta, in fine, una clausola volta ad escludere nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

(1490) Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, recante disposizioni urgenti in materia di accesso alle professioni

(Parere alle Commissioni riunite 2ª e 7ª su emendamenti. Esame. Parere favorevole)

Il relatore NOCCO fa presente che si tratta degli emendamenti al decreto-legge concernente disposizioni urgenti in materia di accesso alle professioni. Per quanto di competenza, non ha osservazioni da formulare.

Il sottosegretario VEGAS rileva che non vi sono osservazioni in merito ai profili finanziari connessi agli emendamenti trasmessi.

La Sottocommissione, esprime, quindi, parere di nulla osta.

(847) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e il Turkmenistan, dall'altra, con allegati, protocollo ed atto finale, fatto a Bruxelles il 25 maggio 1998

(Parere all'Assemblea su emendamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore FERRARA fa presente che si tratta di un emendamento, trasmesso dall'Assemblea, al disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo con il Turkmenistan, fatto a Bruxelles il 25 maggio 1998. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

Con l'avviso conforme del sottosegretario VEGAS, su proposta del RELATORE, la Sottocommissione, esprime, quindi, parere di nulla osta.

(1184) Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, fatto proprio dal Gruppo di Allenza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Parere alla 2^a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore VIZZINI fa presente che si tratta del disegno di legge recante delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria. Per quanto di competenza, segnala che la delega è volta a prevedere la revisione delle qualifiche, la convergenza in un unico livello dirigenziale apicale, la revisione del procedimento negoziale per gli aspetti giuridici ed economici del rapporto di impiego, nonché i criteri per l'avanzamento di carriera. Segnala, altresì, la lettera g) del comma 1 dell'articolo 1 ed i commi 1 e 2 dell'articolo 3 che sembrano comportare maggiori oneri senza prevedere una adeguata copertura. Per una valutazione degli aspetti finanziari connessi con le norme del disegno di legge, occorre valutare l'opportunità di chiedere la predisposizione della relazione tecnica.

Sulla richiesta di predisposizione della relazione tecnica, conviene la Sottocommissione.

(1461) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh per la cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 4 dicembre 2000

(Parere alla 3^a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore FERRARA fa presente che si tratta del disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo con il Governo del Bangladesh per la cooperazione scientifica e tecnologica. Per quanto di competenza, segnala che, mentre la relazione tecnica quantifica le spese di soggiorno di una persona per un periodo di 25 mesi, in complessivi 25.825 euro, la corrispondente copertura è pari al triplo delle spese stesse. Occorre, altresì, ac-

quisire indicazioni in merito alla quantificazione delle spese di trasferimento in Italia, posto che anche in questo caso la quantificazione dell'onere sembra ampiamente sovrastimata. In relazione alle osservazioni formulate, occorre valutare l'opportunità di chiedere un aggiornamento della relazione tecnica.

Sulla richiesta avanzata dal RELATORE, conviene la Sottocommissione.

(1506) DEL TURCO ed altri: Modifica dell'articolo 7 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, in materia di trasferimento alla società «Patrimonio dello Stato S.p.A.» di diritti sui beni immobili facenti parte del patrimonio o del demanio dello Stato, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi degli articoli 53, comma 3, e 79, comma 1, del Regolamento

(Parere alla 6a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore VIZZINI fa presente che si tratta del disegno di legge recante modifica dell'articolo 7 del decreto-legge n. 63 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2002. Per quanto di competenza, non ha osservazioni da formulare, in quanto il testo riproduce, in tutto o in parte, emendamenti identici o analoghi a quelli già presentati all'Atto Senato n. 1425, sui quali la Commissione ha reso parere di nulla osta.

Il sottosegretario VEGAS esprime parere conforme al relatore.

Su proposta del RELATORE, la Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta.

(1508) RIPAMONTI ed altri: Modifiche al decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, per garantire la tutela dei beni culturali e ambientali

(Parere alla 6a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere favorevole sul testo e sugli emendamenti)

Il relatore VIZZINI fa presente che si tratta del disegno di legge recante modifiche al decreto-legge n. 63 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2002, per garantire la tutela dei beni culturali e ambientali, nonché dei relativi emendamenti. Per quanto di competenza, non ha osservazioni da formulare né sul testo né sugli emendamenti, in quanto il loro contenuto riproduce, in tutto o in parte, emendamenti identici o analoghi a quelli già presentati all'Atto Senato n. 1425, sui quali la Commissione ha reso parere di nulla osta.

Con il parere conforme del sottosegretario VEGAS, la Sottocommissione esprime parere di nulla osta sul testo e sugli emendamenti trasmessi.

(1531) GIOVANELLI ed altri: Modifiche al decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, per la tutela dei beni demaniali, culturali, storici e paesaggistici

(Parere alla 6a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore VIZZINI fa presente che si tratta del disegno di legge recante modifiche al decreto-legge n. 63 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2002, per garantire la tutela dei beni demaniali, culturali storici e paesaggistici. Per quanto di competenza, non ha osservazioni da formulare, in quanto il testo riproduce, in tutto o in parte, emendamenti identici o analoghi a quelli già presentati all'Atto Senato n. 1425, sui quali la Commissione ha reso parere di nulla osta.

Il sottosegretario VEGAS esprime parere conforme al relatore.

La Sottocommissione, esprime, quindi, parere di nulla osta.

La seduta termina alle ore 15,55.

**COMMISSIONE SPECIALE
in materia di infanzia e di minori
Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 2 LUGLIO 2002

1ª Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Bucciero, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 7ª Commissione:

(998) ASCIUTTI. – *Istituzione sperimentale del servizio di psicologia scolastica:* rinvio dell'emissione del parere.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 3 luglio 2002, ore 14

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, della seguente materia di competenza:

- Articolo 68 della Costituzione, intercettazioni di conversazioni o di comunicazioni e tutela delle prerogative dei parlamentari.

VERIFICA DEI POTERI

Esame del seguente affare assegnato:

- Compatibilità tra la carica di senatore a vita ed una nomina presso un istituto bancario.
-

COMMISSIONI 2^a e 7^a RIUNITE**(2^a - Giustizia)****(7^a - Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica,
spettacolo e sport)***Mercoledì 3 luglio 2002, ore 20,30***IN SEDE REFERENTE**

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, recante disposizioni urgenti in materia di accesso alle professioni (1490).

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)*Mercoledì 3 luglio 2002, ore 14,30***IN SEDE REFERENTE**

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche dell'articolo 117 della Costituzione (1187).
- Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione (1271) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ROLLANDIN ed altri. – Modifiche agli statuti delle regioni a statuto speciale (1238).
- Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa (1281).
- PIROVANO ed altri. – Disposizioni per la realizzazione di un centro anziani autosufficienti e parzialmente autosufficienti, nel comune di Caravaggio (1099) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Lega Padana, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)*.
- Deputato Antonio RUSSO. – Disposizioni in materia di incompatibilità dei consiglieri regionali (1517) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SEMERARO. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale delle associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1073).
- BERGAMO ed altri. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale delle associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1095).
- MANCINO ed altri. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale in favore di talune associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1465).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COLETTI ed altri. – Disciplina delle cause ostative alla candidatura alle elezioni politiche (844) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e indicato dai Gruppi parlamentari dell'opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento*).
- IOANNUCCI ed altri. – Interpretazione autentica dell'articolo 58 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (879).

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 3 luglio 2002, ore 14,45

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità (1296).
- Luigi MARINO ed altri. – Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze (104).
- PEDRIZZI ed altri. – Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma (279).
- PEDRIZZI. – Istituzione del tribunale di Gaeta (280).

- BATTAFARANO ed altri. – Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano (344).
- Cesare MARINI. – Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria (347).
- VALDITARA. – Istituzione di nuovo tribunale in Legnano (382)
- SEMERARO ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Taranto (385).
- GIULIANO. – Istituzione del tribunale di Aversa (454).
- GIULIANO. – Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni (456).
- VIVIANI. – Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona (502).
- FASOLINO. – Delega al Governo per l'istituzione del tribunale di Mercato San Severino (578).
- CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Lucca (740).
- VISERTA COSTANTINI. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila (752).
- PASTORE ed altri. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila (771).
- Cesare MARINI ed altri. – Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura (955).
- FILIPPELLI. – Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone (970).
- FEDERICI ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Sassari (1051).
- FASSONE ed altri. – Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti (1226).
- COSSIGA. – Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere (1258).
- COSSIGA. – Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali (1259).
- COSSIGA. – Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonche' di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (1260).

- COSSIGA. – Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità (1261).
- IERVOLINO ed altri. – Accorpamento delle città di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro, nel circondario del tribunale di Nola (1279).
- CICCANTI. – Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata (1300).
- FASSONE ed altri. – Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità (1367).
- FASSONE. – Delega al Governo per la revisione e la realizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari (1411).
- CALVI ed altri. – Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi (1426).

II. Esame dei disegni di legge

- CIRAMI ed altri. – Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d'appello e della corte d'assise d'appello di Palermo (1468).
- Antonino CARUSO e PELLICINI. – Delega al Governo per l'istituzione della corte d'appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d'appello di Milano e Torino (1493)

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- NANIA ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (691).
- PASTORE ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (804).

IV. Esame dei disegni di legge:

- GUBETTI ed altri. – Tutela del diritto dei detenuti ad una giusta pena (534).
- Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento (1243).
- BUCCIERO ed altri. – Nuove norme in materia di compravendita di immobili destinati ad essere adibiti come case di prima abitazione (684).

- MACONI ed altri. – Disposizioni in materia di tutela degli acquirenti di immobili destinati ad uso abitativo (1185).
- MONTI ed altri. – Norme per la tutela degli acquirenti di immobili destinati ad essere adibiti come casa di prima abitazione (1453).

V. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- FASSONE ed altri. – Nuova disciplina della prescrizione del reato (260).
- e delle petizioni nn. 167 e 198 ad esso attinenti.
- BETTAMIO ed altri. – Disciplina della professione di investigatore privato (490).
- MANZIONE. – Norme in tema di uso dei dati contenuti nei registri immobiliari (512) (*Fatto proprio dal Gruppo della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi degli articoli 53, comma 3 e 79, comma 1, del Regolamento*).
- PASTORE ed altri. – Nuove norme in materia di trascrizione dell'azione di riduzione (620).
- MEDURI ed altri. – Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria (1184) (*Fatto proprio dal Gruppo di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DELOGU ed altri. – Modifica della Tabella A allegata alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, sulla competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati (1231).

PROCEDURE INFORMATIVE

- I. Relazione sul sopralluogo effettuato da una delegazione della Commissione giustizia in Piemonte e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in merito alla situazione penitenziaria in tali Regioni.
 - II. Relazione sul sopralluogo effettuato da una delegazione della Commissione giustizia in Lombardia in merito alla situazione penitenziaria in tale Regione.
 - III. Relazione sul sopralluogo effettuato da una delegazione della Commissione giustizia in Toscana in merito alla situazione penitenziaria in tale Regione.
-

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 3 luglio 2002, ore 9 e 14

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame degli emendamenti al disegno di legge:

- Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione (1271) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

II. Esame dei disegni di legge e dei relativi emendamenti:

- Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale (1306).
- Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo (795-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)*.
- Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza (1149) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- AZZOLLINI ed altri. – Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, relativamente alla denominazione e al contenuto della legge finanziaria. Delega al Governo in materia di conti pubblici (1492).

AFFARI ASSEGNATI

Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, degli affari:

- Ipotesi di individuazione degli interventi prioritariamente ammessi nell'esercizio 2002 al contributo del fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali di cui all'articolo 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
 - Ipotesi di individuazione degli interventi prioritariamente ammessi nell'esercizio 2002 al contributo del fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale di cui all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 3 luglio 2002, ore 15

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- GUERZONI ed altri. – Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di guerra (129).
- BONATESTA. – Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di guerra (377).
- PEDRIZZI. – Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di guerra (1319).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale (1396) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DEL TURCO ed altri. – Modifica dell'articolo 7 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, in materia di trasferimento alla società «Patrimonio dello Stato S.p.A.» di diritti sui beni immobili facenti parte del patrimonio o del demanio dello Stato (1506) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi degli articoli 53, comma 3, e 79, comma 1, del Regolamento*).
- RIPAMONTI ed altri. – Modifiche al decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, per garantire la tutela dei beni culturali e ambientali (1508).

III. Esame del disegno di legge:

- GIOVANELLI ed altri. – Modifiche al decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, per la tutela dei beni demaniali, culturali, storici e paesaggistici (1531).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 3 luglio 2002, ore 8,30 e 14

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche dell'articolo 117 della Costituzione (1187).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Nuovo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di autonomia statutaria e regolamentare delle istituzioni di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 (n. 106).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CORTIANA ed altri. – Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione (1251).
- Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale (1306).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 3 luglio 2002, ore 8,30 e 15

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Modifiche ed integrazioni alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, recante interventi per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006» (1406).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema dell'Addendum n. 1 al contratto di programma 2001-2005 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le Ferrovie dello Stato S.p.A. (n. 109).
 - Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, in materia di autorizzazioni generali e licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni (n. 113).
-

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 3 luglio 2002, ore 15,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 1999/42/CE che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche (n. 104)

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento dell'atto:

- Schema di decreto legislativo concernente «Realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (n. 114).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 3 luglio 2002, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, sulla condizione dei lavoratori anziani in Italia: audizione di una rappresentanza della Confindustria.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 3 luglio 2002, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Esame dei disegni di legge:

- EUFEMI ed altri. – Disciplina della ricerca e della sperimentazione biogenetica e istituzione di una Commissione parlamentare sulla bioetica (58).
- TOMASSINI. – Norme in materia di procreazione assistita (112).
- ASCIUTTI. – Tutela degli embrioni (197).
- PEDRIZZI ed altri. – Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita (282).
- CALVI ed altri. – Modifiche all'articolo 235 e all'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita (501).
- RONCONI. – Disposizioni in materia di fecondazione medicalmente assistita (961).
- ALBERTI CASELLATI ed altri. – Norme in tema di procreazione assistita (1264).
- TREDESE ed altri. – Norme in materia di procreazione assistita (1313).
- Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (1514) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Giancarlo Giorgetti; Cè ed altri; Burani Procaccini; Cima; Mussolini; Molinari; Lucchese*

ed altri; Martinat ed altri; Angela Napoli; Serena; Maura Cossutta ed altri; Bolognesi e Battaglia; Palumbo ed altri; Deiana ed altri; Patria e Crosetto; Di Teodoro).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui problemi socio-sanitari connessi alla patologia osteoporotica: audizioni di rappresentanti di associazioni di categoria.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Norme a tutela dei disabili intellettivi, delle persone con sindrome di *Down* o altra disabilità genetica o portatrici di altro *handicap* e a sostegno del volontariato (3).
- COSTA. – Norme per il riconoscimento, l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti del disabile intellettivo o relazionale (810).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PEDRINI ed altri. – Disciplina della ricerca e della produzione di «farmaci orfani» (1147).
- COLETTI ed altri. – Norme a tutela delle persone affette da malattie rare e genetiche e a sostegno della ricerca farmaceutica (1040) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e indicato dai Gruppi parlamentari dell'opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAGNALBÒ e BONATESTA. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo e istituzione dell'albo professionale nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre (710).
- BONATESTA e COZZOLINO. – Istituzione dell'albo professionale nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre (1138).

IV. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- CALDEROLI. – Disciplina del riscontro diagnostico sulle vittime della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto (396).

V. Esame dei disegni di legge:

- DI GIROLAMO ed altri. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani (1318).
- TOMASSINI. – Incentivi alla ricerca e accesso alle terapie nel settore delle malattie rare. Applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 141/2000 del 16 dicembre 1999 (1388).
- BATTISTI ed altri. – Norme per l'accesso alla psicoterapia (636).
- e delle petizioni nn. 89 e 350 ad esso attinenti.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 3 luglio 2002, ore 8,30

PROCEDURE INFORMATIVE

- I. Seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione ambientale di Porto Marghera e sulla bonifica dei siti inquinati: audizione del Responsabile aziendale in materia ambientale della Fintecna S.p.A.
- II. Seguito dell'indagine conoscitiva sull'emergenza idrica nei centri urbani del Mezzogiorno e delle isole: audizione del Commissario per l'emergenza idrica della regione Sardegna.

COMMISSIONE STRAORDINARIA per la tutela e la promozione dei diritti umani

Mercoledì 3 luglio 2002, ore 13,30

MATERIA DI COMPETENZA

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, commi 1 e 2, del Regolamento, del documento:

- Risoluzione del Parlamento europeo sui diritti dell'uomo nel mondo nel 2001 e la politica dell'Unione europea in materia di diritti dell'uomo (*Doc. XII, n. 147*).

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Mercoledì 3 luglio 2002, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del seguente documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2001 (*Doc. LXXXVII, n. 2*)

OSSERVAZIONI E PROPOSTE SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 1999/42/CE che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche (n. 104) (*All'esame, per il parere al Governo, della 10^a Commissione*).

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dei seguenti atti:

- Programma della Presidenza spagnola del Consiglio dell'Unione europea, unitamente al programma di lavoro della Commissione europea per il 2002.
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 3 luglio 2002, ore 8,30

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla gestione delle forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale da parte degli enti preposti e sulle prospettive di riforma nazionale e comunitaria della disciplina relativa:

- Audizione del Presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INAIL, dottor Paolo Lucchesi.
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia

Mercoledì 3 luglio 2002, ore 20

Audizione, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, del sottosegretario per la salute, Antonio GUIDI, sulle possibilità di trattamento farmacologico nei confronti di chi abbia commesso reati di pedofilia.
